B. N. C
FIRENZE
1165
3

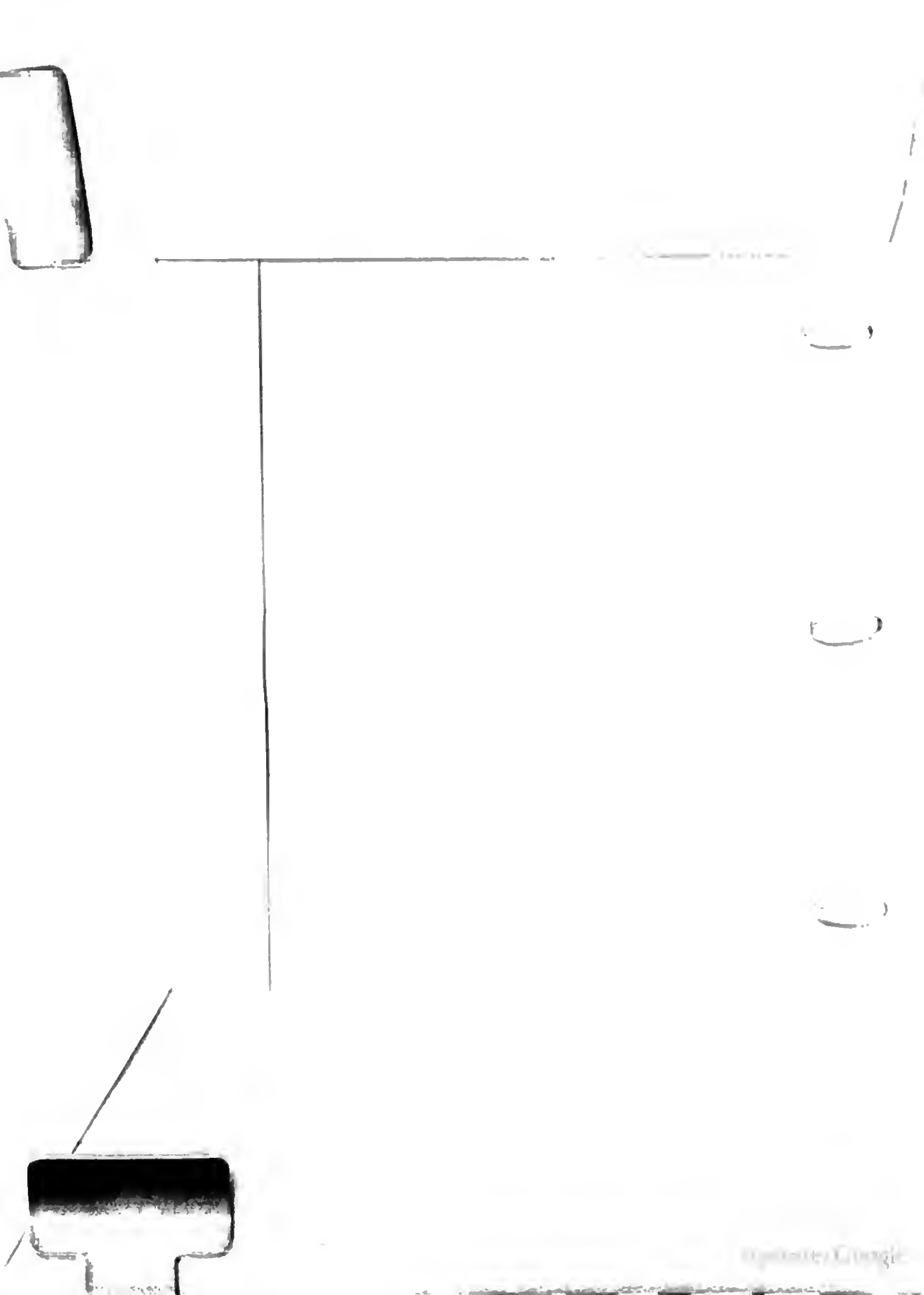

1165.3

SUPPLEMENTO
AL
SOMMARIO

De i Documenti citati nella Riſpoſta della Corte di Vienna alla Dichiarazione di Guerra della Spagna.

1872

1165.3

Digitized by Google

SUPPLEMENTO

AL SOMMARIO DE I DOCUMENTI, CITATI NELLA RISPOSTA DELLA CORTE DI VIENNA ALLA DICHIARAZIONE DI GUERRA DELLA SPAGNA.

DOPO che la Corte di Spagna fece note al Mondo le ragioni, che l'obbligarono a dichiarar la Guerra all'Imperatore, eſcì alla luce per parte della Corte Imperiale una Riſpoſta, in cui ſi citava un Sommario di varj Documenti, ſtimati neceſſarj per accreditarla; ma queſto Sommario non accompagnò altrimenti quella Scrittura, e ſi fece deſiderare al Pubblico per molto tempo. Venne frattanto in ſcena un Perſonaggio ſconoſciuto, che impaziente di un tale indugio, e più ancora delli artifizj, co' quali ſi alteravano i fatti nella Riſpoſta di Vienna, pubblicò una Replica ſotto il Titolo di *Parere diſappaſſionato d' un Accademico Fiorentino;* che ſebbene meritò d' eſſer tradotto nelle principali Lingue dell' Europa, d' eſſer dato replicatamente alle ſtampe in varj Paeſi, e d' eſſere acclamato da tutte le Perſone indifferenti, e verſate negli affari, come una Scrittura piena di forza, e di verità; con tutto ciò la Corte di Vienna ſtimò più ſano partito il moſtrare di non curarlo, che impegnarſi a riſpondervi: Ma queſt' affettato diſprezzo raddoppiò la ſtima al *Parere*, e confermò la buona opinione, che correva generalmente intorno all'evidenza delle ſue ragioni. Vedendo però quella Corte, che un tal credito prendeva maggior piede di giorno in giorno, usò l'induſtria di ſpargere un piccol numero d'eſemplari d'un groſſo Volume, che per la ſua rarità, e per la ſua mole pochi ebbero il modo di provvederſene, o la pazienza di leggerlo; poichè il diſegno de' ſuoi Autori parve eſſer queſto, che pubblicandoſi per bocca degli Emiſſarj Imperiali il merito d' un' opera poco men che ignota, ſe ne formaſſe dalla maggior parte degli Uomini quella vantaggioſa idea, che ſi ſuol concepire ſull' aſſerzione della Fama; o almeno ſi arrivaſſe a dubitare, quale delle due Parti aveſſe miglior ragione nella Cauſa preſente. Ora queſto Volume appunto è quel famoſo Sommario, che tanti meſi prima era ſtato promeſſo, e che eſſendoſi riſtampato in Roma colla medeſima ſcarſità d' eſemplari, furono veduti con ammirazione di quella Corte i Miniſtri Imperiali, e loro Seguaci diſtribuirlo a i Cardinali, Prelati, ed altri Perſonaggi di quel Partito, con una cert' aria di ſicurezza, che foſſe per

appagare intieramente l' Univerſale, come ſe conteneſſe una concludente riſpoſta all' Accademico Fiorentino.

I Parziali della Corte di Spagna ſtimarono a principio, che un tal Sommario non meritaſſe, che ſi prendeſſero la pena di confutarlo: sì perchè nelle ſue annotazioni non ſolo non ſi riſpondeva al *Parere* dell' Accademico, ma nè pure ſi moſtrava di averne notizia: sì perchè un ſilenzio così grande, e così inſolito della Corte di Vienna, parlava abbaſtanza per fare intendere, ch' Ella ſi dava per convinta da quella Scrittura. Ma perchè i ſuoi Emiſſarj pretendono tuttavia di far paſſare queſto Sommario per un Capo d' Opera, che ſoddisfaccia pienamente a quanti Scritti ſi ſono pubblicati fin' ora da tutte le Corti, che ſono in Guerra coll' Imperatore; anzi trattano di autorizzarlo, con riſtampare quei Diplomi, Decreti, e Reſcritti Imperiali nel Terzo Tomo del Codice Diplomatico d' Italia, a fine di perpetuargli nella memoria de' Poſteri; pare che non ſi debba tacere, ove abbonda la materia di parlare, e quando il Sommario medeſimo ſomminiſtra un' occaſione molto propria, per dare al Pubblico diverſe notizie eſſenziali, e neceſſarie a giudicare rettamente ſopra le controverſie preſenti.

Sarà dunque il pregio dell' opera aggiungere al decantato Sommario alcuni Documenti, che la Corte di Vienna non ha trovato a propoſito di pubblicare, perchè in verità averebbero ſervito a tutt' altro, che ad accreditare la preteſa giuſtizia della ſua Cauſa. La mira di quella Corte eſſendo ſtata non già d' informare il Pubblico, ma di prevenirlo a ſuo favore, ha fatta una ſtudiata ſcelta delle ſue Carte, quaſi di tante Armi da valerſene in ſua difeſa: ma di queſte Armi ha Ella uſato diverſamente ſecondo la loro qualità; alcune, che ha credute di miglior tempra, le ha impugnate alla ſcoperta, e le ha vibrate arditamente; altre, come più deboli, le ha ſolo moſtrate da lungi per mera oſtentazione; ed altre finalmente nè pure ha creduto di dover paleſarle, temendo, che non ſe le rivolgano in proprio danno.

Con queſte vedute appunto Ella ha voluto ſtancarſi inutilmente a riportar per diſteſo diverſi Documenti, che baſtava ſolo enunziare; altri ha leggermente toccati, che ſi dovevano riferire alla lettera; alcuni ſi fanno comparire (e non ſenza miſtero) mancanti della loro data, ed altri con eſſa, e finalmente ſi paſſano ſotto un' alto ſilenzio tutti quelli, che hanno rapporto a i curioſi Negoziati della Succeſſione di Toſcana: e queſta è la cauſa, perchè ſi fanno nel Sommario due sì gran ſalti dall' Anno 1724. al 1728., e da queſto al 1731., come ſi può meglio vedere nell' Indice del Sommario iſteſſo, copiato in queſto luogo con alcune oſſervazioni, per maggior chiarezza, e comodo de' Leggitori.

INDI-

INDICE

De i Documenti del Sommario della Risposta di Vienna co' Titoli in Idioma Italiano, come nella Stampa di Roma.

I. LA *Investitura Eventuale de' 9. di Dicembre* 1723.
II. Le Reversali del Re Cattolico date in Madrid a' 28. di Febbrajo 1724.
III. Atto di Garantia di Sua Maestà Brittannica.
IV. Atto di Garantia di Sua Maestà Cristianissima.

I Documenti marcati con i primi quattro numeri appartengono al mese di Gennajo 1724., e all' infruttuoso Congresso di Cambray; e perchè nel Sommario se ne tralasciano altri del medesimo tempo, e luogo, e sull' istessa materia dell' Investitura, riprovata dal Sommo Pontefice colla solenne Protesta ivi fatta, per preservare l' alto Dominio della Santa Sede sopra Parma, e Piacenza, si riportano perciò nel presente Supplemento.

V. La Plenipotenza per il Conte Carlo Borromeo Commissario Imperiale in Italia de' 13. *Aprile* 1728.
VI. Il Mandato a i Sudditi di Toscana de' 13. *Aprile* 1728.
VII. Il Decreto al Senato di Firenze de' 13. *Aprile* 1728.
VIII. Il Rescritto Imperiale alla Vedova Elettrice Palatina de' 13. *Aprile* 1728.

QUesti quattro Documenti del 1728. non furono concordati altrimenti col Duca di Bournonville, Ambasciatore di Spagna, come si suppone nella Risposta di Vienna. Solamente glie ne fu fatta in voce qualche insinuazione sul falso supposto dell'ostinazione del Gran Duca, dell' Elettrice, e del Senato. Il bisogno, che di poi ebbe quella Corte di far credere al Pubblico, aver ella adoperato ogni mezzo per assicurare la Successione di Toscana, l'obbligò ad usare l'artifizio di pubblicarli, con un'antidata di due anni, nel celebre Decreto di Commissione del 27. Marzo 1730. Per non rinnovar la memoria di questi Documenti supposti, poteva la Corte Imperiale lasciare di riportarli nel suo Sommario, e in luogo di essi stampar quelli non più veduti de i Negoziati concernenti la detta Successione, e così empire il vano de' quattro anni, che si contano dal 1724. al 1728.

IX. Dichiarazione intorno le Guarnigioni Spagnuole da mettersi nelle Piazze forti di Toscana, e di Parma, e Piacenza.

PArimente per empire l'altro vano dall'anno 1728. al 1731. si troveranno in questo Supplemento i Documenti de' successi di quel triennio, e tra essi l'Articolo 3. del Trattato de' 16. Marzo 1731., in cui fu concordata l'introduzione delle Truppe Spagnuole in Toscana, sopra il quale Articolo fu fatta la Dichiarazione del num. IX. sottoscritta, come l'Articolo 3., da i soli Ministri Imperiali, e dall' Inglese, e non già, come era dovere, da gli altri Alleati di Siviglia, perchè della Francia non se ne fa menzione, e l'Olanda vi è nominata sulla buona fede, che averebbe seguitate le pedate dell'Inghilterra.

X. La Convenzione di Firenze del dì 25. Luglio 1731.

PErchè nel Trattato di Famiglia, che è la Convenzione di Firenze del numero X. non fu espressamente accettata la Feudalità nuovamente imposta alla Toscana, i Ministri Imperiali si risentirono sì altamente, che il Gran Duca obbligato dalle loro minacce, e persuaso da i cortesi uffizi de i Re di Spagna, e d' Inghilterra, ordinò al suo Inviato in Vienna, che sottoscrivesse quell' Atto di Accessione segnato numero XIV., facendosi però nel medesimo tempo in Firenze un' altr' Atto di Recesso, coerente alla Protesta antica, e rinnovata nel Congresso di Cambray, che perciò si riporta in questo Supplemento.

XI. Le

XI Le Oſſervazioni ſopra la precedente Convenzione.
XII. Dichiarazione del Duca di Liria, e del Sig. di Robinſon intorno la Convenzione di Firenze in data de' 9. Settembre 1731.
XIII. Lo Iſtrumento di Emancipazione del Sereniſſimo Don Carlo Infante di Spagna.
XIV. L' Atto di acceſſione del Gran Duca di Toſcana al Trattato de' 22. di Luglio 1731.
XV. Lo Iſtrumento di Tutela per il Gran Duca di Toſcana, e per la Ducheſſa Dorotea Sofia Vedova di Parma, e Piacenza.
XVI. Rimoſtranze fatte al Signor di Robinſon, ed al Duca di Liria ſopra il numero delle Truppe Spagnuole.
XVII. L' Atto di Dichiarazione, unito alle ſuddette Rimoſtranze.
XVIII. Dichiarazioni del Marcheſe di Monteleone.
XIX Biglietto ſcritto dal Duca di Liria a Sua Altezza il Signor Principe Eugenio di Savoja a' 6. di Maggio 1732.
XX. La Riſpoſta di Sua Altezza il Principe Eugenio di Savoja all' accennato Biglietto. Vienna queſto dì... Maggio 1732.

I Documenti compreſi dal numero XI. al XX. ſono tante riprove dell' eccesſivo deſiderio del Re Cattolico per la Pace, e tranquillità pubblica, ſuppoſto che accettava, e permetteva, che i ſuoi Miniſtri accettaſſero colla maggior raſſegnazione quegli *Stromenti*, *Rimoſtranze*, *Dichiarazioni*, e altri Diſpacci, fabbricati capricciosamente nell' Officina del Conſiglio Aulico.

E perchè non furono accettate quelle ſtraniſſime Dichiarazioni, che rieſcì alla deſtrezza del Conte Stampa di eſtorcere dalla docilità del Marcheſe di Monteleone; riſpoſe il Principe Eugenio al Duca di Liria col Biglietto ſegnato Num. XX. *Voſtra Eccellenza ſentirà ſenza dubbio le pericoloſe conſeguenze, che averebbe il qualificarle di nullità, e l'offeſa che i Trattati medeſimi ne ſoffrirebbero.*

XXI. L'Abbozzo del Trattato conſegnato a Sua Eccellenza il Signor Duca di Liria a' 27. di Maggio 1732.

PErchè la Corte di Madrid non praticò la medeſima facilità in ordine ad approvare l'Abbozzo ſegnato Numero XXI., (per eſſer cavato, come confeſſa la Riſpoſta Imperiale, dal Trattato di Vienna de' 30. Aprile 1725., che rivolſe ſottoſopra quello di Londra, motivò quello d'Hannover, e ingelosì le principali Potenze) ſi dice nella Riſpoſta medeſima, che fece *ſuccedere le doglianze, e i rimproveri alle migliori ſicurezze d'amicizia, e di pace;* dimodochè chi vuole eſſere amico, e in pace colla Corte di Vienna, conviene, che riceva ciecamente le ſue Leggi.

XXII. Memoria ragionata intorno a ciò, che è avvenuto in Firenze nel giorno di S. Giovanni Battiſta l'Anno 1732.

XXIII. Rimoſtranza del Signor Keene. Siviglia a' 2. Settembre 1732.

XXIV. La Riſpoſta del Marcheſe de la Paz.

XXV. I quattro Diſpacci Imperiali, ſpediti in congiuntura di ciò, che è avvenuto in Firenze.

XXVI. La Nota ſopra li quattro precedenti Diſpacci.

XXVII. Riſpoſta data al Sig. di Robinſon a' 5. Dicembre 1732.

CON quella Memoria del Num. XXII. *s' indirizzò l' Imperatore al Re Brittannico, affinchè ſi correggeſſe col mezzo de' ſuoi buoni Uffizj quanto era d' irregolare nell' Omaggio preſtato all' Infante Don Carlo nel giorno di San Gio: Battiſta del* 1732. Così lo dice la Riſpoſta Imperiale; ma doveva aggiungere, che la Corte di Vienna, ſenza aſpettare l' effetto di una mediazione, che eſsa aveva ricercata, e che fu differito per pochi giorni a cagione del ritorno di Sua Maeſtà Brittannica da' ſuoi Stati di Germania, che ſeguì il dì 7. d' Ottobre, impaziente dell' indugio, fulminò il giorno avanti, cioè il dì 6. di quel meſe, i quattro Diſpacci Imperiali del Numero XXV riportati ſenza Data, per coprire con sì debole artifizio il diſprezzo d' una Mediazione sì riſpettabile per ſe ſteſſa, e per eſſere ſtata procurata da i Miniſtri Ceſarei; i quali poi diedero ſegni di pentimento di quel paſſo falſo, perchè non avendo voluto il Senato Fiorentino ricevere il Decreto Imperiale mandatogli dal Conte Caymo, nè il Gran Duca riſpondere al Reſcritto inviatogli per la Poſta, non ſi è udito fin ora il minimo riſentimento della Corte di Vienna: coſa nuova, e affatto inſolita nell' alterezza di quel Miniſtero.

XXVIII Memoria del Sig. di Robinſon, che contiene un Progetto di accomodamento de' 18. *Gennajo* 1733.

XXIX. Riſpoſta della Corte Imperiale al Progetto di accomodamento propoſto a' 18. *Gennajo* 1733.

XXX. Progetto della Dimanda, che dovea farſi in nome dell' Infante Don Carlo per avere il Titolo di Gran Principe di Toſcana.

XXXI. Inſtanza fatta dall' Agente de' Tutori dell' Infante.

XXXII. Il Contenuto della Memoria del Sig. Conte di Montijo de' 6. *Gennajo* 1734.

XXXIII. Riſpoſta alla Memoria premeſſa.

XXXIV. La Informazione intorno l' Iſola di Ponza, e de i Beni, che prima appartenevano alla Caſa Farneſe nel Regno di Napoli.

XXXV. Progetto di accomodamento, mandato in Inghilterra a' 21. di Luglio 1733.

XXXVI. Memoria preſentata dal Sig. di Robinſon a' 7. di Agoſto 1733.

XXXVII. Riſpoſta alla Memoria premeſſa.

XXXVIII. Contradichiarazione del Sig. Conte Filippo Kinsky.

XXXIX. Memoria del Signor di Robinſon de' 7. Settembre 1733.

XL. Nuovo Progetto di contradichiarazione.

XLI. Riſpoſta della Corte Imperiale alla Memoria del Signor di Robinſon de' 7. Settembre 1733.

XLII. Nota delle violenze commeſſe ne i Feudi immediati dell' Imperio in Italia, i quali non appartengono alla Caſa d' Auſtria.

XLIII. Editto, col quale l' Infante Don Carlo ſi dichiara da ſe medeſimo maggiore di età.

DI tutto queſto faſcio di Documenti, che ſeguono dal num. XXVIII. al num. XLIII., i due ultimi non fanno al caſo; e gli antecedenti di Memorie, Progetti, Riſpoſte, Dichiarazioni, Contra-Dichiarazioni, ec. fanno chiaramente vedere la gran confuſione, che cagionarono nel Miniſtero di Londra le varie pretenſioni de i Miniſtri Imperiali, fondate principalmente in quella clauſola della Inveſtitura Eventuale: *Salvis noſtris, & Imperii Juribus, &c.* e nell'altra: *De plenitudine poteſtatis*, che come feconde ſorgenti di diſſenſioni, e di liti, richiedono dall'attenzione delle Potenze maggiori un'efficace rimedio, acciocchè i Principi meno potenti non patiſcano le veſsazioni, che hanno patite dalla Pace di Weſtfalia fino al preſente.

Per

Per non alterare il buon ordine di queſto Supplemento, ſia quì permeſſo laſciare di paſſaggio un avvertimento generale, e importante, intorno a i Diplomi, Reſcritti, e Decreti Imperiali ſpediti dalla Cancelleria Aulica in propoſito delle Succeſſioni di Toſcana, e di Parma; a i quali, oltre l'eccezioni già date nelle Oſſervazioni dell'Indice, ſi deve opporre quella principaliſſima della loro nullità, ſeguitando la Dottrina inſegnataci dall'Imperator Giuſeppe in quel Manifeſto del dì 26. Giugno 1708., col quale riſpoſe alla Dichiarazione di Papa Clemente XI., dicendo: * *FURONO PERCIO' VANI, E CHE APPENA MERITANO D' ESSERE RIGETTATI QUEGLI SFORZI, CON CUI I PONTEFICI, CITATI NELLA SOPRADDETTA DICHIARAZIONE, TENTARONO DI ARROGARSI IL GIUDIZIO IN CAUSA PROPRIA, E COL MEZZO DI TALI BOLLE APPROPRIARSI I DIRITTI DEL TERZO.* Così può dirſi nel caſo noſtro: Furono perciò vani, e che appena meritano di eſſere rigettati quegli sforzi, con cui la Corte Feudale, e il Conſiglio Aulico, ne i Decreti citati nel Sommario, tentarono di arrogarſi il Giudizio in Cauſa propria, e col mezzo di tali Decreti appropriarſi i Diritti del Terzo.

Ripigliando il filo interrotto da queſta breve digreſſione, quarantatre ſono i Documenti riportati nel Sommario, come ſi vede da queſt'Indice, in cui vengono ordinatamente numerati; ma non più di quarantadue ne furono citati nella Riſpoſta; donde procede, che alcune volte al numero della citazione non corriſponde quello del Sommario. Oltre di ciò in vece di riferire i Documenti citati, puramente, e ſemplicemente, ſi vedono per lo più accompagnati da diverſe annotazioni, contro le regole de' buoni Sommariſti Romani, e con nuova confuſione, e tedio de' Leggitori, abbaſtanza annojati da tanti Documenti, notati con titoli sì varj, e pellegrini, *di Diplomi, Decreti, Reſcritti, Mandati, Diſpacci, Reverſali, Garantie, Oſſervazioni, Dichiarazioni, Contra-Dichiarazioni, Abbozzi, Biglietti, Plenipotenze, Trattati, Convenzioni, Progetti, Informazioni, Rimoſtranze, Note, e Memorie ragionate, e non ragionate*, che per la maggior parte non hanno niente che fare col merito della Cauſa, nè coll'aſſunto principale della Riſpoſta.

Con-

* *Irritus idcirco labor fuit, & vix non exploſione dignus, quo allegati in ſupradicta declaratione Pontifices judicium in Cauſa propria arrogare, & ope Bullarum ejuſmodi Jura Tertiorum ſibi aſſerere conati ſunt.*

Con queſta maſſa di Carte i Miniſtri Imperiali non ſolo pretendono d' imprimere maggiormente nel Pubblico la falſa idea della mala fede, che vogliono attribuire alla Corte di Spagna nell' oſſervanza de i Trattati Solenni; ma di più s' ingegnano di far credere, che per una repugnanza puramente volontaria a conſentire in quelli, che chiamano mezzi legittimi, pacifici, e vantaggioſi, con cui la Corte di Vienna ha procurato (come eſſi dicono) in quanto permettevano i Diritti Imperiali, di ſtabilire, e regolare la Succeſſione del Reale Infante Don Carlo agli Stati di Toſcana, e di Parma, ſiaſi ſervito il Re Cattolico dell' occaſione della preſente Guerra, per dichiararla all' Imperatore.

Quanto al primo Punto, già l' Accademico Fiorentino ha dimoſtrato ad evidenza in quel ſuo *Parere diſappaſſionato*, quali, e quante ſiano ſtate le alterazioni, con cui la Corte Imperiale ha riformati a ſuo capriccio i Trattati ſolenni, la maniera ſcandaloſa, colla quale gli ha paleſemente violati, e le ſtudiate reſtrizioni, che ha preteſo di apporvi, quando non ha potuto diſpenſarſi dall' adempirgli. E per quello riguarda il ſecondo Punto, come che ſi riportano in queſto Supplemento i Documenti correlativi a i Negoziati, che vegliarono tra le Corti di Vienna, e di Madrid, in propoſito della Succeſſione dell' Infante, dall' anno 1725. al 1729., che fu il tempo della loro più ſtretta Amicizia; alle vicende occorſe dal 1729. in cui queſta ſi ruppe a cauſa del Trattato di Siviglia, fino alla riconciliazione ſeguita per opera del Re Brittannico nel meſe di Luglio 1731.; e finalmente agli ultimi maneggi, che ſi continuarono durante una tale riconciliazione, fino alla dichiarazione della Guerra preſente; Chiunque vorrà dare una ſemplice occhiata a tali Documenti, potrà facilmente giudicare, quale delle due Corti abbia con più ſincerità praticati i mezzi pacifici, per iſtabilire la Succeſſione del Regio Infante.

La maniera, con cui fu regolata queſta Succeſſione nel Trattato di Londra del 1718., venendo impugnata dalle Corti di Roma, e di Firenze per le ragioni ben note, e potendo tali oppoſizioni ridurre a materia contenzioſa l' effetto di quella diſpoſizione (come lo dimoſtrò il tempo negli Editti, e Monitorj pubblicati da' Miniſtri Pontificj per impedire il Poſſeſſo di Parma a' Tutori del Reale Infante) il Re Cattolico, che deſiderava di prevenire ogni occaſione di diſputa, capace di turbare la tranquillità pubblica; e ſapeva per altro, che la Corte di Toſcana ſi faceva gloria d' indovinare le voglie dell' Imperatore, per eſeguirle puntualmente, s' indirizzò a Sua Maeſtà

ſtà Imperiale, proponendole il ſuo deſiderio di aſſicurare la detta Succeſſione durante la vita del Gran Duca, concordando amichevolmente con queſto Principe, che riconoſceſſe il Reale Infante per ſuo Succeſſore immediato; ed a queſt' effetto non dimandò alla Maeſtà Sua Ceſarea verun' altra aſſiſtenza, che quella de' ſuoi buoni, e ſinceri uffizj con i Principi di Toſcana, e loro Miniſtri, a fine di diſingannarli ſul concetto formato in virtù delle ſicurezze date loro dagli Emiſſarj Imperiali, che l' Impetatore non averebbe mai conſentito nell' effetto di tal Succeſſione, per eſſere di troppo grave pregiudizio (come eſſi dicevano) agl' intereſſi della Caſa d' Auſtria, che un Principe di Spagna dominaſſe in Toſcana.

Era tanto maggiore la fiducia del Re Cattolico di dover meritare una piena condiſcendenza dell' Imperatore a queſte ſue giuſte, e pacifiche brame, quanto più grande era la confidenza, che paſſava fra le due Corti, allora unite in una sì perfetta intelligenza, e armonia, che in quella di Vienna correva la pia opinione, che per uno di quei ſoliti miracoli, ſperimentati in tante occaſioni dalla Caſa d' Auſtria, due grandi Potentati di due Caſe d' antica emulazione, e che per lo ſpazio d' anni venticinque ſi erano lacerati colle più aſpre, e ſanguinoſe guerre, dopo un breviſſimo negoziato ſi fuſſero uniti in una sì ſtretta amicizia, come ben lo dimoſtravano gli effetti.

Quanto di gratitudine dovevano eſigere dall' Imperatore queſti effetti dell' amicizia del Re Cattolico, è facile di miſurarlo non tanto da quelle immenſe ſomme di denaro, che con ammirazione di tutta l' Europa paſſarono da Madrid a Vienna (e che al dire dell' Ambaſciatore Ingleſe nella ſua Memoria al Marcheſe della Paz de' 15. Novembre 1726. *l' Ambaſciatore Imperiale le ſollecitava in Madrid alla ſcoperta, e le domandava come ſuſſidj*) quanto dall' impegno di Sua Maeſtà Cattolica per ſoſtenere l' utile, e l' onore di Sua Maeſtà Imperiale ſul delicato punto del Commercio della Compagnia d' Oſtenda; impegno, di cui andavano tanto orgoglioſi i Miniſtri Imperiali, che il Conte di Kynigſek Erps, Inviato Ceſareo in Olanda, dichiarò in ſcritto agli Stati Generali il dì 20. Dicembre 1725. „ che Sua Maeſtà Imperiale, e la Maeſtà del Re di Spagna, „ moſſi dal Trattato Hannoveriano, erano convenuti, unite le loro „ forze, di vendicare qualſivoglia, benchè minima, ingiuria, che al- „ l' uno, o all' altro poteſſe eſſer fatta a cauſa di Commercio; e che „ Sua Maeſtà Imperiale avrebbe riputato per manifeſta infrazione de i „ Trattati qualunque minimo impedimento, che le loro Alte Potenze „ aveſſero arrecato alla libera navigazione della Compagnia d' Oſtenda.

I di-

I disgusti, che concepirono le due Potenze Marittime a cagione d' un tale impegno del Re Cattolico, provano abbastanza, a qual costo la Maestà Sua s' interessasse ne i vantaggi dell' Imperatore. L' Ambasciatore Stanhop nella sua Memoria al Marchese della Paz, citata di sopra, forma una grave doglianza, perchè *avendo egli desiderato di sapere dalla bocca del Re Cattolico, se in caso che l' Imperatore non volesse acconsentire a una proposizione per accomodar quest' affare* (del Commercio d' Ostenda) *che il Re di Spagna medesimo aveva trovata ragionevole, volesse allora Sua Maestà Cattolica desistere di sostenere l' Imperatore in questa pretensione; la risposta del Re di Spagna fu, CHE NON POTEVA DIR CIO', PERCHE EGLI DOVEVA MANTENERE I SUOI IMPEGNI COLL' IMPERATORE. Questa risoluzione di Sua Maestà Cattolica* (aggiunge l' Ambasciatore Inglese) *si rende ancora evidente per la sua Lettera agli Stati Generali, e per la dichiarazione, che il Marchese di San Filippo fece in Olanda: CHE SUA MAESTA' CATTOLICA RIGUARDEREBBE TUTTO CIO', CHE SI FOSSE INTRAPRESO CONTRO LA COMPAGNIA D' OSTENDA, COME FATTO A SE MEDESIMO.*

Tali erano gli stretti legami d' amicizia, con cui il Re Cattolico si teneva unito all' Imperatore; amicizia, che a titolo di gratitudine, e d' interesse dimandava dalla parte di Sua Maestà Cesarea una corrispondenza tanto più sincera, e cordiale, quanta era la necessità, in cui ritrovavasi, di premunirsi coll' ajuto di potenti Amici contro le turbolenze, che pareva dovessero risultare dal Trattato d' Hannover, stabilito contro quegli di Vienna, e dal quale derivarono tali amarezze, e diffidenze tra la Corte Imperiale, e quelle di Parigi, e di Londra, che basta dare un occhiata all' Arringa del Re Brittannico, fatta al suo Parlamento il dì 28. Gennaro 1727., alla Dichiarazione del Re Cristianissimo presentata nella Dieta di Ratisbona il dì 26. di Febbrajo, e al Decreto di Commissione Imperiale, dettato alla medesima Dieta sotto li 17. Marzo dell' istesso anno, per vedere i termini pungenti, e offensivi, con cui scambievolmente s' insultarono quei Sovrani, e che si vedono compendiati nell' accennato Decreto, ripieno di acerbissime querele dell' Imperatore, perchè *il Re Cristianissimo pretendesse di separare il Capo dell' Imperio da' suoi Membri con artificiosi sofismi, e con servirsi di un Nome metaforico, indecente, e inusitato;* e perchè nella citata Arringa del Re d' Inghilterra al Parlamento della Gran Brettagna *fosse stato offeso nella sua Imperial Persona, nel suo Onore, e nella*

sua

ſua Dignità, eſſendovi trattato di Perturbatore della Pace generale, e di Traſgreſſore de' Trattati in una maniera inaudita tra le Teſte Coronate: paſſando di quì a formare contro il Re Brittannico le gravi accuſe, e gli aſpri rimproveri, che ſi leggono nel medeſimo Decreto; il quale riportandoſi per diſteſo, inſieme con gli altri due citati Documenti, nel Tom. III. della Raccolta del Rouſſet, potrà la lettura di eſſi appagar pienamente la curioſità di chi voleſſe informarſene.

Ora chi averebbe mai creduto, che l' Imperatore nel tempo medeſimo, che aveva tante riprove della vera, e coſtante amicizia del Re Cattolico, e che trovava un intereſſe così grande nel mantenerſi grato, e benevolo un sì potente Alleato, doveſſe negare alle replicate iſtanze di Sua Maeſtà la faciliſſima interpoſizione de' ſuoi ſinceri uffizj appreſſo i Principi di Toſcana, a fine di ſtabilire pacificamente, durante la vita del Gran Duca, la Succeſſione del Real Infante Don Carlo? E pure ſi vide con ammirazione univerſale, che la Corte di Vienna, ſconoſcente a tanti benefizj, che attualmente riceveva dalla Spagna, e non curando gli ulteriori vantaggi, che nelle ſue ſpinoſe occorrenze poteva promettersi dall' appoggio di quella Corona, non ſi degnò di condeſcendere ad una sì giuſta dimanda, conforme appariſce dalla Memoria ſegnata in queſto Supplemento (*Lett. A.*) che fu preſentata perſonalmente al Re Cattolico il dì 23. Aprile 1727. dall' Ambaſciatore Ceſareo Conte di Kynigſek, nella quale ſi ſcuoprono a prima viſta i frivoli preteſti, che per colorire artificioſamente la ripugnanza della Corte Imperiale alle richieſte di quella di Madrid, furono addotti da quel Miniſtro, fino a ponderare l' oppoſizione del Gran Duca al riconoſcimento del Regio Infante in qualità di ſuo Succeſſore, e che averebbe potuto prendere delle miſure più pericoloſe con gli Alleati d' Hannover (i quali per altro ſi erano dichiarati pubblicamente, che la Succeſſione del Reale Infante doveva ſortire il ſuo pieno effetto) tutto a fine d' obbligar la Corte di Spagna a ricevere per grazia quell' unico temperamento, che l' Ambaſciatore Imperiale proponeva nella ſteſſa Memoria, e della di cui puntuale eſecuzione certamente non poteva dubitarſi, cioè doverſi aſpettar la morte del Gran Duca, poichè queſta arrivando, le Truppe Imperiali, in virtù degli ordini, che erano già ſpediti, ſarebbero entrate ſubitamente in Toſcana, per prenderne poſſeſſo a nome del Reale Infante Don Carlo, e mantenerviſi *manu armata* contro chiunque voleſſe diſputarglielo, ed opporviſi.

E' ve-

E' vero, che l'Ambasciatore suddetto, per tenere in fede la Corte di Spagna con vane speranze, assicurò nella sua Memoria, che *l' Imperatore non averebbe lasciato di fare dell' aperture per mezzo del suo Ministro a Firenze, e d' impiegarvi dal canto suo tutti i mezzi più forti, ma essere però necessario attendere gli effetti, &c.* ed è egualmente vero, che il Re Cattolico per fare anche una prova della buona fede del suo Alleato, fece rispondere dal Marchese della Paz a quella Memoria (*come si vede dal Biglietto segnato Lett. B.*) che Sua Maestà Cattolica sospenderebbe qualunque determinazione fino a tanto, che si vedesse il frutto degli uffizj Cesarei in Firenze; ma non andò molto tempo, che gli effetti palesarono la vera intenzione della Corte di Vienna, i di cui uffizj abortirono in quel celebre Mandato Imperiale del 28. Giugno 1727. (*segnato Lett. C.*) nel quale, premessa la circostanza d' essersi spedito a petizione del Re Cattolico (notizia troppo importante, perchè s' intendesse, che quell' uffizio veniva interposto, solo a fine di soddisfare esteriormente alle premure del Re) si comandava *clementissimamente* al Conte Caymo, che *data occasione* notificasse alla Nobiltà, Sudditi, e Vassalli del Gran Ducato di Toscana i Diritti del Reale Infante all' immediata Successione; come se ciò fusse lo stesso, che interporsi sinceramente col Gran Duca, acciocchè lo riconoscesse, e facesse giurare in qualità di suo Successore immediato, conforme desiderava il Re Cattolico: Ed ecco qual fu la sostanza di quegli uffizj Cesarei, che il Conte di Kynigsek fece tanto valere nella sua Memoria. L' effetto poi, che produssero, fu, che siccome il Conte Caymo intendeva il linguaggio della sua Corte così bene, come lo parlava in quel tempo, tosto penetrò la segreta forza di quelle frasi, e in specie delle misteriose parole *data occasione*; Onde si espresse più volte, non essergli si mai presentata *altra occasione*, che quella di parlare del suddetto Mandato Imperiale col suo Barbiere, dichiarando in oltre apertamente al Padre Ascanio Ministro di Spagna, *che egli era Inviato Straordinario di Sua Maestà Cesarea, e non già Banditore de' Rescritti del Consiglio Aulico.*

Il medesimo Padre Ascanio rappresentò al Re Cattolico suo Signore quanto occorreva sulla notificazione di tal Mandato, e l' artificioso ripiego, con cui i Ministri Imperiali avevano delusa l' aspettazione di Sua Maestà intorno agli uffizj Cesarei da passarsi col Gran Duca, e col suo Ministero, cangiandoli in altri uffizj, (quanto impropri, altrettanto inutili) colla Nobiltà, e con i Sudditi di Toscana. E come le rappresentazioni dell' istesso Religioso, oltre il credito,

dito, e la fede, che avevano nella ſua Corte, venivano autenticate non meno dalla pubblica fama, che dalle particolari, e ſegrete notizie, che colà ſi ricevevano per mezzo de i Miniſtri Spagnuoli, e d'altre Nazioni alle Corti d'Italia, tutte uniformi intorno alla doppiezza del tratto del Miniſtero Imperiale, ſi cominciò a ſoſpettarne in Madrid; e però cambiando in qualche maniera di linguaggio ordinò Sua Maeſtà Cattolica al Marcheſe della Paz di ſcrivere al predetto Conte di Kynigſek il dì 20. Luglio 1727. la Lettera ſegnata (*D*) manifeſtando ingenuamente l'inquietudine del ſuo Real Animo nel conſiderare la violenza, che le Truppe Imperiali aveſſero un giorno a prendere, *manu armata*, il poſſeſſo della Toſcana; e reiterando le più vive iſtanze, acciocchè ſi procuraſſe per qualche via amichevole d'indurre il Gran Duca a riconoſcere, durante la ſua vita, il Reale Infante Don Carlo come Gran Principe, e ſuo immediato Succeſſore, e in queſta qualità farlo giurare da' ſuoi Popoli.

Queſte premure del Re Cattolico non furono riſtrette alle ſole iſtanze, che ſi fecero al Conte di Kynigſek nella Lettera accennata, ma ſe ne traſmiſe una Copia al Duca di Bournonville Ambaſciatore Cattolico alla Corte Ceſarea, e ſi accompagnò con preſſanti ordini di paſſare direttamente con Sua Maeſtà Imperiale gli uffizj opportuni a tenore di quella. Eſeguì l'Ambaſciatore con la ſua ſolita diligenza i Reali Comandamenti: ma ſiccome in quel tempo (che fu ſul principio dell'anno 1728.) ſopraggiunſero alla Corte di Vienna, dentro, e fuori dell'Imperio, le graviſſime cure, che a cagione della ſottoſcrizione de' Preliminarj, e del Congreſſo di Soiſſons, l'obbligarono a darſi quei grandi movimenti, che ſi leggono ne i Mercurj Iſtorici, e nelle Raccolte de i Negoziati di quelli anni, date alla luce non ſolo dal citato Monſieur Rouſſet all'Haya, ma anche da Monſieur Lamberti nelli Svizzeri; trovandoſi perciò quella Corte immerſa in un mare di confuſioni, e minacciata da potenti Nemici, ſtimò bene di dar buone parole al Duca di Bournonville, e d'inviare eziandio alcuni nuovi ordini al Conte Caymo, in uno di quei ſoliti Reſcritti Imperiali, che allora facevano tanto ſtrepito (*e che ſi troverà nel Supplemento lett. E.*) accompagnandolo con una certa dichiarazione del Conte di Sinzendorff al Marcheſe Bartolommei (che ſarà ſtata conforme al tenore del medeſimo Reſcritto) e colla ſolita ſcuſa d'averla fatta, *premente id Regis Hiſpaniarum Legato*.

Dopo la replicata miſterioſa inſinuazione di queſte premure, sì neceſſaria per moſtrare a i Principi, e Miniſtero di Toſcana la ſegre-

ta indifferenza, per non chiamarla positiva repugnanza di Sua Maestà Imperiale all' uffizio medesimo che passava, (il quale era troppo incompatibile colle antiche promesse fatte, e continuate dal tempo dell' Inviato Imperiale Conte Ildaris) e sì importante per fomentare la divisione tra le Corti di Firenze, e di Madrid, ambedue costanti nel contrario impegno, la prima, di non esser disturbata nel sonno di un servile, e ingannevole riposo, in cui la tenevano addormentata le lusinghe Imperiali; e la seconda di assicurare la Successione assegnatale in ricompensa di tante perdite; si comanda al Conte Caymo, che anche per la sua parte faccia noto al Ministero del Gran Duca, *quando però lo stimerà a proposito*, ed eziandio al Gran Duca istesso, *ma se lo permetterà lo stato della sua salute*, il contenuto di quell' altro Rescritto de' 28. Giugno 1727., del quale si è già parlato abbastanza; acciò chiaramente gli sia noto, che Sua Maestà Imperiale intende mantenere irrefragabilmente le promesse fatte al Reale Infante Don Carlo per il Trattato della Quadruplice Alleanza, e per quello di Vienna; ma sul punto del riconoscimento di quel Principe in qualità di Successore immediato, e del Giuramento de' Popoli di Toscana, che era l' uffizio, che unicamente bramava la Corte di Spagna, e che tante volte, ma sempre inutilmente, fu inculcato a i Ministri Cesarei sì in Vienna, che in Madrid, si osserva in quel Dispaccio Imperiale un' ostinato silenzio.

Il Conte Caymo non ebbe bisogno di tutta la sua penetrazione per intendere il senso mistico di questo Sacro Rescritto, come egli lo chiama nella sua risposta all' Imperatore del dì 24. Febbrajo 1728., la quale meriterebbe d' aver luogo in questo Supplemento, se non si stimasse di doverla quanto prima dare al Pubblico in altra più propria congiuntura. Per ora basterà accennare, aver egli eseguiti i comandamenti Imperiali in una maniera del tutto conforme allo spirito, che gli animava; mentre l' occasioni di parlare al Ministero Fiorentino, furono molto rare, e passeggiere; e non venne mai il caso di fare immediatamente col Gran Duca l' uffizio incaricatogli, o perchè essendo egli un Ministro così attento, e cortese, non volesse mancare a quel pietoso riguardo della sua Corte, in ordine alla poca salute di questo Principe, (che nella medesima Lettera asseriva *trovarsi incomodato dalla Podagra*) o perchè conoscendo molto bene il carattere di una tal pietà, intendesse, che doveva formarne un pretesto, per non dar esecuzione a quanto gli veniva comandato.

Per altro questo Ministro Cesareo, sì puntuale esecutore della mente del suo Padrone, si prese l' arbitrio d' alterare notabilmente i

te i ſuoi ordini ſopra un Articolo molto eſſenziale, qual fu quello de i vantaggi offerti dal Re Cattolico all' Elettrice Palatina; e quando non ſi voglia ciò attribuire a qualche iſtruzione ſegreta, biſognerà confeſſare, che il Miniſtro medeſimo abbia una facoltà molto ampia per fare il Correttore degli Oracoli della ſua Corte; poichè dicendo l' Imperatore nell' iſteſſo Reſcritto, che l' Ambaſciatore di Spagna aveva manifeſtato più ampiamente in quell' occaſione il buon Animo del Re ſuo Padrone verſo l' Elettrice Palatina, come egli poteva vedere dal foglio, che gli ſi mandava anneſſo, e che *data occaſione* poteva inſinuare, aggiungendo *pro majori efficacia*, che Sua Maeſtà Imperiale, per la ſua benevolenza verſo l' Elettrice, impiegherà tutti i mezzi, che le ſaranno grati, e che poſſono ſtabilire l' unione col Regio Infante; il Conte Caymo non trovò mai occaſione di moſtrare detto foglio (*che però ſi da in queſto Supplemento Lett. F.*) nè di riferire individualmente quali fuſſero quei vantaggi, ma ſolamente gli accennò in termini generali, ſenza però fare la grazia di confeſſare, che fuſſero offerti ſpontaneamente dal Re Cattolico, e che per rendergli più autorizzati, e accetti, gli aveſſe la Maeſtà Sua incaminati per mano dell' Imperatore, e pregatolo della ſua interpoſizione, e garantía; ma al contrario dandone tutto il merito alla ſua Corte, trattò queſto particolare nell' aria, che egli eſpoſe a Sua Maeſtà Imperiale nella ſua citata riſpoſta de' 24. Febbrajo, ove dice: „ Ho ſpiegato al Marcheſe Rinuccini li ſentimenti „ di ſomma clemenza, che la Maeſtà Voſtra conſervava per la Prin„ cipeſſa Elettrice, alla di cui quiete, e contentezza deſiderando la „ Maeſtà Voſtra cooperare, aveva paleſato al Re di Spagna la bra„ ma di vedere, per mezzo di amichevole negoziazione, ſuperate, e „ conciliate tutte quelle difficoltà capaci di cagionar diſturbo, e pen„ ſiero all' Elettrice ſuddetta: Che con ſoddisfazione della Maeſtà „ Voſtra, s' era il Re Cattolico dimoſtrato pronto ad uniformarſi „ alle Ceſaree propoſizioni, ſpiegandoſi per mezzo del ſuo Ambaſcia„ tore in coteſta Imperial Corte, diſpoſto ad accordare alla Elettrice „ ſuddetta tutti quei piaceri, che fuſſero praticabili, anzi che crede„ va, così eſigeſſe l' oneſtà, e la convenienza del Reale Infante „ Don Carlo ſuo Figliuolo.

Con queſto artifizioſo circuito di fatti, e di parole, fece il Conte Caymo mutar faccia alla Verità, e all' Ordine ricevuto dalla ſua Corte; la quale intanto trovavaſi ſempre agitata da non lievi ſoſpetti, che quella di Madrid poteſſe intenderſela direttamente col Gran Duca, e col ſuo Miniſtero, e che facendo all' Elettrice, e allo Sta-

to propoſizioni anche più vantaggioſe delle già fatte, operaſſero l'effetto, che il Gran Duca ſi determinaſſe a ſpedire (come era proprio, e convenevole) un Miniſtro alla Corte di Spagna; e che aggiuſtando gl'intereſſi di Famiglia a Famiglia, e di Corte a Corte, tra eſſe medeſime, ſenza l'intervento di Sua Maeſtà Imperiale, reſtaſſe concordato il paſſaggio del Reale Infante in Toſcana, e il ſuo riconoſcimento, e giuramento in qualità d'immediato Succeſſore; nel qual caſo ſvaniva totalmente l'idea d'aſpettar la morte del Gran Duca, acciocchè le Truppe Imperiali entraſſero ne' ſuoi Stati, per darne il Poſſeſſo al Reale Infante.

Il Miniſtero Imperiale, per ovviare a queſto pregiudizio, che ſtimava tanto conſiderabile, quanto doveva eſſere il vantaggio, che ſi proponeva di ricavare dall'ingreſſo delle ſue Armi in Toſcana, aveva già ordinato al Conte Caymo, che procuraſſe in tutte le forme di tirare a Vienna la negoziazione, ed egli eſeguì queſt'ordine nella forma, che narra nella ſua relazione, ove dice: „ Conchiuſi „ finalmente, che nulla più rimaneva a vedere ridotte ad effetto „ profittevole le Ceſaree intenzioni clementiſſime della Maeſtà Voſtra, e gli uniformi generoſi ſentimenti del Re Cattolico, fuor „ che foſſe prontamente deſtinata, ed autorizzata Perſona, che in „ nome dell'Elettrice ſuddetta, e con conſenſo del Gran Duca manifeſtando le di lei intenzioni, trattaſſe in ſuo nome col Duca di „ Bournonville in Vienna, ove di concerto, e colla dovuta approvazione di Voſtra Maeſtà, facilmente ſi poteva convenire ſopra le „ pretenſioni di queſta Principeſſa, ma che conveniva abbracciar „ l'occaſione ſenza perdere punto di tempo, già che dovendo il „ Conte Filippo di Sinzendorff, ed il Duca di Bournonville, deſtinati da i loro reſpettivi Sovrani per queſto deſiderato Trattato, „ paſſare fra poco al già proſſimo Congreſſo di Cambray, ogni indugio, o dimora poteva riuſcire notabilmente pregiudiciabile all'intento deſiderato „. Aggiunſe poi la riſpoſta del Miniſtero Fiorentino, che ſuppoſe eſſergli ſtata data in queſti termini: „ D'aver „ ordinato al Marcheſe Bartolommei d'aſcoltare dal Duca di Bournonville Ambaſciatore di Spagna, quando però foſſe autorizzato „ ſpezialmente dalla ſua Corte per queſto, e coll'intervento del „ Conte di Sinzendorff, Gran Cancelliere della Corte di Voſtra Maeſtà, tutte quelle propoſizioni, che gli fuſſero fatte, non contrarie „ all'onore, ed alla coſcienza del Gran Duca, e dell'Elettrice ſua „ Sorella, e di riferirle a queſta Corte.

Su

Su tale riſpoſta fece il Conte Caymo quel grande ſtrepito, che dipoi ſi udì, e ſi leſſe pubblicamente in Firenze nelle Lettere, che egli ſteſſo confidava artificioſamente alla loquacità de i Novelliſti ſuoi amici, ponderando in eſſe, come nella già traſmeſſa alla ſua Corte, e facendo punto d'onore: „ che le propoſizioni della Spagna, fatte „ colla mediazione Clementiſſima della Maeſtà Voſtra, e approvazio- „ ne, non ſarebbero mai riuſcite in conto veruno, nè in verun tempo „ contrarie all'onore, ed alla coſcienza di chicheſia, ma bensì di deco- „ ro ſempre, e di vantaggio „. In Vienna però non ſi preſe l'affare con tanto ardore, e ſolo ſi trattò di replicare alla Lettera del Conte Caymo con quell'altro Sacro Reſcritto del 20. Marzo 1728., nel quale ben lungi di diſapprovare l'artifizio da lui uſato di far comparire le offerte del Re Cattolico, come effetti della Somma Clemenza, che Sua Maeſtà Imperiale conſervava per l'Elettrice (effetti, che poco dopo ſi fecero meglio ſperimentare a queſta Principeſſa ne i Reſcritti fulminati contro di Lei per i motivi noti al Mondo, e particolarmente per i vantaggi accordati dal Re Cattolico alla di Lei degniſſima Perſona nel Trattato di Famiglia) gli ſi fa l'onore di riſpondergli: *Exequutus es mandata noſtra uti par erat*, canonizzando con queſta lode la licenza, che ſi preſe di alterare gli ordini del ſuo Padrone, e contentandoſi il Miniſtero Ceſareo, che tale uffizio aveſſe ſortito un effetto conforme alle ſue antiche brame, cioè che la Corte di Toſcana ſi manteneſſe nella ſua alienazione da ogni accomodamento colla Spagna.

Queſta alienazione ſomminiſtrò al Miniſtero Imperiale il deſiderato, e da tanto tempo meditato preteſto, per aſſicurare fin d'allora l'eſecuzione de' ſuoi diſegni; poichè avendo fatta al Duca di Bournonville la confidenza di conſegnargli una copia della Lettera del Conte Caymo, paſsò ad offerirgli, che ſi ſarebbe procurato di avere in ſcritto dalla Corte di Firenze la riſpoſta, che aveva già data verbalmente all'uffizio Ceſareo, affinchè riconoſcendo più autenticamente la Corte di Madrid la ſuppoſta oſtinazione di quella di Toſcana, e l'impoſſibilità di obbligarla per via amichevole al riconoſcimento del Reale Infante Succeſſore, intendeſſe una volta per ſempre, eſſere di poſitiva neceſſità attendere la morte del Gran Duca, la quale ſeguita, entrerebbero in Toſcana le Truppe Imperiali, eſiſtenti nello Stato di Milano, e ſenza perdita di tempo ne prenderebbero il poſſeſſo a nome del Reale Infante; al qual fine fu aſſicurato l'iſteſſo Duca di Bournonville, che ſi preparavano nella Cancelleria dell'Imperio, per maggior ſoddisfazione, e quiete del

Re Cattolico, certi Decreti, e Reſcritti da pubblicarſi immediatamente dopo la morte del Gran Duca; de' quali non ſi fa più ſpeciale menzione in queſto Supplemento, perchè già l' Accademico Fiorentino ne ſcuoprì l' inganno, e perchè nell' Indice riportato di ſopra ſi dice quanto baſta all' Annotazione, che ſi è poſta ſotto il numero VIII.

Alle artificioſe perſuaſive poc' anzi accennate, ſi aggiunſe l' effettiva ſpedizione degli ordini Imperiali per l' eſecuzione del temperamento propoſto, de' quali ſi confidò una copia al medeſimo Duca; e queſto fu il Reſcritto de' 6. Marzo 1728. (*ſegnato in queſto Supplemento Let. G.*) che come quello, che tanto premeva alla Corte di Vienna, non vedeva l' ora di ſpedirlo al Governatore di Milano, come fece, oſſervando però una gran ſegretezza, acciocchè la Corte di Firenze, penetrandolo, non prendeſſe la temuta riſoluzione d' accettare l' offerte della Spagna, per evitarne l' eſecuzione. Dal tenore di queſto Reſcritto ſi rende manifeſto, che l' ordine di prender poſſeſſo della Toſcana con Soldateſche Imperiali, non fu limitato al ſolo tempo della morte del Gran Duca, ma bensì ampliato ad ogni altro caſo, che aveſſe ſaputo far naſcere l' ingegnoſa prepotenza della Corte Ceſarea; mentre ſi comanda di prendere un tal poſſeſſo *in caſo di morte del Gran Duca, o in altro, che ſarà giudicato a propoſito:* clauſola d' una grande eſtenſione, che fu dettata dall' impazieute deſiderio di quell' eſecuzione militare, unito alla ferma intenzione di cercar preteſti per effettuarla in ogni evento; e in una parola fa chiaramente vedere, che le premure della Corte di Vienna avevano più alti, e naſcoſti fini, che di prender poſſeſſo della Toſcana a favore del Reale Infante Don Carlo.

Le propoſte, e riſpoſte riferite di ſopra, i ſutterfugj, i raggiri, le cavillazioni, e le doppiezze, che poſe in opera il Miniſtero Imperiale, per ingannare egualmente le due Corti di Madrid, e di Firenze, avendo occupato i primi quattro meſi dell' anno 1728., e venuto il tempo di dover partire da Vienna per il Congreſſo di Soiſſons, come fecero a principio di Maggio, il Duca di Bournonville, e il Conte di Sinzendorff, primi Plenipotenziarj, l' uno del Re Cattolico, e l' altro dell' Imperatore, non ſi parlò più della Succeſſione di Toſcana, e così finirono nel medeſimo tempo le Sceniche negoziazioni di Vienna, e di Firenze. Frattanto riconciliate colla Spagna le Corone di Francia, e d' Inghilterra, ſi preſentarono a i Miniſtri di queſte due Potenze frequenti occaſioni di far comprendere agli Spagnuoli il vero fine dell' accennato Progetto della Corte di Vienna;

na; e confeſſando da una parte il grave torto, che eſſa faceva alle giuſte pretenſioni del Re Cattolico, il quale nulla di più domandava, che aſſicurare pacificamente la Succeſſione, durante la vita del Gran Duca; e ponderando dall' altra il pericolo di fidare il poſſeſſo della Toſcana a Procuratori di sì dubbia fede, quali ſarebbero i Miniſtri, e le Truppe Imperiali, in cui non era coſa nuova uſurpare gli Stati altrui con lo ſpecioſo titolo di conſervargli, per reſtituirgli a chi appartengono di giuſtizia, come pur troppo faceva temere il fatale eſempio di Mantova (attentato, che oltre di roveſciare i Trattati ſolenni, ſarebbe ſtato, per la ſituazione del Porto di Livorno, di graviſſimo danno al Commercio di quelle due Potenze, particolarmente di Levante) dichiararono, che i loro reſpettivi Sovrani ſi eſibivano pronti di dare alla Corte di Spagna una ſicurezza equivalente all' accomodamento deſiderato, colla introduzione di ſei mila Spagnuoli, in luogo di altrettanti Svizzeri, che in vigore dell' Articolo V. del Trattato della Quadruplice Alleanza dovevano guarnire le Piazze di Livorno, Portoferrajo, Parma, e Piacenza.

Queſto cangiamento di Guarnigioni Svizzere in Spagnuole, fu conſiderato da tutti quei Miniſtri tanto più incapace di cagionare alcuna amarezza alla Corte di Vienna, quanto più lo rendeva praticabile, e giuſtificato il freſco eſempio d' altro più conſiderabile cangiamento fatto dalla Francia, e dalla Gran Brettagna a favore dell' Imperatore per il Trattato della Quadruplice Alleanza, nel di cui Articolo I. *Delle condizioni ſtabilite per la Pace tra l' Imperatore, e il Re di Sicilia*, fu concordato, che per quanto la ceſſione di quel Regno fatta nel Trattato d' Utreck al Duca di Savoja per il bene della Pace, era contraria al ripoſo dell' Italia, e poteva cagionare ogni giorno nuove turbolenze: *Italiæ quieti adverſetur, novas in dies turbas paritura. Perciò* (ſegue il medeſimo Articolo) *le Potenze, che poſero la prima mano ne i Trattati d' Utreck, hanno ſtimato ben fatto, EZIANDIO SENZA IL CONSENSO DELLE PARTI INTERESSATE, derogare al ſolo Articolo del Trattato d' Utreck, che riguarda la diſpoſizione del Regno di Sicilia &c.* Ma come in virtù d' una tal deroga veniva ſpogliato il Duca di Savoja di quel Regno, che pacificamente poſſedeva, ſi ſtimò anche ben fatto permutarglielo in quello di Sardegna, per contentar le voglie dell' Imperatore colla Sicilia, dando reſpettivamente ad ambidue i Sovrani l' effettivo poſſeſſo dell' uno, e dell' altro Regno; tutto a fine d' aſſicurare la Pace pubblica: *Quod per commutationem Regni Siciliæ cum Regno Sardiniæ impendentia Italiæ Bella præverterentur.* Ora ſiccome ogni buona equità richiedeva, che non

potendoſi dare al Reale Infante un egual poſſeſſo della Toſcana, gli fuſſe almeno aſſicurata la ſperanza della Succeſſione; ed il laſciarla ſoſpeſa, ſenza dare alla Spagna la più vera ſicurezza, qual era quella d'introdurvi le ſue proprie Guarnigioni, *ſarebbe ſtato contrario al ripoſo dell' Italia, e poteva ogni giorno cagionare nuove turbolenze;* perciò furono gli accennati Miniſtri d'avviſo, che ſull'eſempio della permuta, e ſucceſſiva conſegna della Sicilia, che ſenza il conſenſo degl' Intereſſati, e derogando al Trattato d' Utrecx, fu ſtipulata in quello di Londra a favore dell' Imperatore, le medeſime Potenze, che poſero la mano nell' uno, e nell' altro Trattato, potevano ſenza il conſenſo degl' Intereſſati, e derogando a una ſola parte dell' Articolo V. della Quadruplice Alleanza, determinare a favore del Re Cattolico la permuta delle Guarnigioni Svizzere in Spagnuole, e a queſte la conſegna delle Piazze forti di Toſcana, e di Parma.

La Corte di Madrid, poſta già in diffidenza di quella di Vienna, per le replicate improprie tergiverſazioni, con cui aveva deluſe le ſue giuſte, e amichevoli iſtanze, trovò molto conforme a' ſuoi veri intereſſi una tale eſibizione; e trovò anche molto propria del ſuo riſentimento l'occaſione di farſi render giuſtizia per il mezzo di quelle Potenze medeſime, che la Corte Imperiale aveva tanto ſtudiato a ſeparare dall' amicizia del Re Cattolico, particolarmente la Gran Brettagna, contro di cui era ſtata la Maeſtà Sua incitata da i Miniſtri Ceſarei con tanto ardore a muover l' Armi nell' aſſedio di Gibilterra, come non meno in Londra, che in Madrid era pubblicamente notorio in quel tempo. Ma benchè tutti queſti motivi d' onore, e d' intereſſe ſtimolaſſero la Corte di Spagna ad abbracciar quel Progetto, e queſto veniſſe fatto da due Potentati, allora arbitri così aſſoluti della ſorte di tutti i Principi dell' Europa, che col Trattato di Londra preſcriſſero all' Imperatore, e al Re di Spagna le condizioni della loro Pace, e queſta poi conchiuſa tra eſſi a piacere di Sua Maeſtà Ceſarea, col Trattato Hannoveriano intorbidarono; nulladimeno come che quella Dottrina di poter variare le coſe una volta ſtabilite, *ſenza il conſenſo delle Parti intereſſate*, fu ſempre riprovata dalla Corte di Spagna come arbitraria, e ingiuſta, così li ſuoi Miniſtri riſpoſero non poterſi accettare quell' offerta, ſe prima non ſi foſſero paſſati i convenevoli uffizj con Sua Maeſtà Imperiale.

Gli Alleati, dopo aver allegate diverſe ragioni incontrario, ne reſtarono perſuaſi in virtù del Trattato di Madrid del meſe di Giugno

gno 1721., in cui le loro Corti reſpettive avevano ſtimato neceſſario il conſenſo delle Parti intereſſate per il caſo di doverſi trattare della permuta delle Guarnigioni; onde convennero alla fine con gli Spagnuoli di pregare il Cardinale di Fleury a farne fare le prime aperture nella Corte di Vienna, e che poi le Maeſtà Cattoliche averebbero interpoſti i loro uffizj coll' Imperatore, per conſeguire il ſuo beneplacito, il quale ricercato, e non ottenuto, ſi ſarebbe penſato a prendere altre miſure, non ſolo riſpetto al cangiamento delle Guarnigioni, ma ancora per la riforma de' gravi diſordini, e ſconcerti, che contro la quiete univerſale riſultavano dal Trattato di Londra, per eſſere ſtato ſiniſtramente interpetrato, e ſoſtanzialmente alterato in quegli di Vienna; e per eſſerſi preteſo di eſeguirlo in una maniera del tutto repugnante alla lettera, e allo ſpirito del Trattato medeſimo, e all' intènzione, che ebbero i ſuoi Autori nel diſporre delle Succeſſioni di Toſcana, e di Parma a favore del Reale Infante; cioè di metter limiti alla Potenza dell' Imperatore, affinchè non ſoggiogaſſe tutta l' Italia colle ſue forze, e queſte indebolire, ſeparandole con lo ſtabilimento d' un Principe di Spagna nel mezzo dell' Italia.

Così lo dichiarò il Conte Stanhope, Primo Segretario di Stato della Corte Brittannica, nella Memoria, che preſentò in Londra al Marcheſe di Monteleone Ambaſciatore di Spagna, il dì 26. di Maggio 1718., ſpiegandoſi ne i termini, che ſeguono: „ E non è „ forſe più vantaggioſo all' Italia medeſima, nel tempo ch' ella non „ può ricevere de i ſoccorſi dalle Potenze, che non ſono in ſtato „ d' impegnarſi nella Guerra, che l' Imperatore abbia la Sicilia, *a* „ *condizione che un Principe di Spagna avrà uno ſtabilimento in* „ *Italia, che ne ſeparerà i ſuoi Stati*, che aver laſciato all' Imperatore la libertà di attaccarla coll' Armi, ed avere eſpoſta tutta „ l' Italia a eſſere ſoggiogata? Non è già uno ſpogliare il Gran Du„ ca, ed il Duca di Parma de' loro Stati, il fare delle diſpoſizio„ ni, che Eſſi medeſimi averebbero voluto fare, ſeguendo la loro „ inclinazione, e quella de i loro Popoli, e che aſſicurano il loro ri„ poſo, e quello de i loro Sudditi durante la vita loro, e prevengo„ no i torbidi, che potrebbero naſcere dopo la lor morte, intorno „ alle loro ſucceſſioni, ſe queſte non ſi trovaſſero fiſſate per una „ convenzione fatta coll' Imperatore (*che pretendeva aver diritto di* „ *diſporne, e forſe d' impadronirſene*) e garantite dalle principali „ Potenze dell' Europa.

Que-

Queſta fu la mente del Re Giorgio I. d'Inghilterra, così dichiarata da quel ſuo Primo Miniſtro, che era ſtato il principale Autore, e Promotore del Trattato di Londra; e queſta pure fu la mente del Governo di Francia di quel tempo, il quale pigliò tanta parte nella formazione, e difeſa dell'iſteſſo Trattato, e aveva ſentimenti così conformi a quelli della Corte Brittannica, che non ſolo la ſeguitò nella riſoluzione di muover l'Armi contro la Spagna per obbligarla colla forza a ſottoſcriverlo, ma procurò giuſtificarlo colle ſeguenti ragioni, che ſi leggono nel ſuo Manifeſto: „ La Spagna „ ricuſa oſtinatamente la Pace ſotto preteſti sì frivoli, che ſino ad „ ora non ſi ſono potuti comprendere; Quando per un punto d'o„ nore fondato in ciò, che le Succeſſioni di Parma, e di Toſca„ na erano ſolamente accordate come Feudi dell'Imperio: Ma co„ me credere, che il Re di Spagna foſſe offeſo da un Principe del„ la ſua Caſa, *d'una condizione, che hanno ricevuta, ed anche ri„ cercata tanti Re di Spagna, e di Francia*, e in ultimo luogo „ il Defunto Re ſuo glorioſo Avo, ed il Re di Spagna medeſi„ mo? . . . . . Quando col preteſto d'un equilibrio aſſolutamente „ neceſſario in Italia, il quale ſi roveſciava con aggiungere la Sici„ lia a gli altri Stati, che l'Imperatore vi poſſiede: Ma il deſiderio „ d'un equilibrio più perfetto meritava egli d'immergere i Popoli „ negli orrori di una Guerra, dalla quale provano tanta pena a ri„ metterſi? Queſto equilibrio medeſimo, che apparentemente ſi de„ ſidera, non è egli ſufficientemente, e forſe più perfettamente „ aſſicurato, che ſe la Sicilia foſſe rimaſta nella Caſa di Savoja? *Lo „ ſtabilimento d'un Principe della Caſa di Spagna nel mezzo d'Ita„ lia*; i limiti, che l'Imperatore s'è preſcritti con il Trattato; „ la Garantía di tante Potenze; l'intereſſe invariabile della Fran„ cia, della Spagna, e della Gran Brettagna, ſoſtenuto dalle loro „ forze marittime; tante ſicurezze laſciano forſe deſiderare altro „ equilibrio?

Tali erano già ſtate le miſure, che avevano pigliate la Francia, e l'Inghilterra, per iſtabilire, e aſſicurare la Pace dell'Europa, ſenza accorgerſi, che dipendendo dalle contingenze future la pratica de i mezzi, che avevano ideati, per giungere a queſto fine, la lontananza del tempo, e le ſue vicende renderebbero inefficace un rimedio, la di cui dilazione non ſoffrivano i mali, che già pativa l'Italia, e quelli più gravi, che la minacciavano per l'accreſcimento delle forze Imperiali col Regno di Sicilia: Mali, che la Repubblica d'Olanda aveva sì ben previſti, che, per non avervi alcuna par-

parte, ricusò costantemente di aderire al Trattato di Londra (in cui fu nominata in vano come Parte contrattante) e l'esperienza de' quali disinganno abbastanza i Ministri successori dell' Abbate del Bosco, e del Conte Stanhope, mentre udivano da molto tempo i clamori, e vedevano le piaghe dell' Italia, oppressa dalla prepotenza Alemanna; vedevano, che le Garantie offerte erano state inutili, e vane; che le Successioni di Toscana, e di Parma non erano state tanto fissate dalla Quadruplice Alleanza, che non si fosse lasciato alla Corte di Vienna tutto l'arbitrio della esecuzione; ed in conseguenza, che il Principe di Spagna, a cui erano destinate, non sarebbe stato mai un Feudatario Imperiale, quali furono i Re di Francia, e di Spagna, ma quali appunto sono al presente i Marchesi della Lunigiana; e finalmente vedevano, che uno stabilimento di questa natura fatto d'un Principe di Spagna in mezzo all' Italia, in vece di separare, e indebolire le forze Imperiali, conforme era stato ideato, pareva inventato unicamente per riunirle, ed accrescerle, come già si sperimentava, anticipandosi l'effetto alla sua causa, nella grave soggezione della ingiusta feudalità di quegli Stati, benchè futura.

Or quando i Ministri di Francia, e d' Inghilterra, ammaestrati da sì lunghe esperienze, e riconciliati colla Spagna, si animavano scambievolmente, con queste, ed altre simili considerazioni, a sostenere il loro progetto, toccante la permuta delle Guarnigioni Svizzere nelle Spagnuole, si ricevè in Parigi, e in Madrid l'inaspettata risoluzione dell' Imperatore di opporsi a questa permuta, *come lesiva de' Trattati pubblici, e de i Diritti dell' Imperio*, all' osservanza de' quali s'era obbligato nel solenne Giuramento della sua Elezione. E siccome i nuovi Alleati erano informati di lunga mano, che l'Indennità de i Diritti Imperiali era stata sempre una Maschera, con cui gl' Imperatori Romani de' due ultimi Secoli avevano cercato di coprire lo smisurato desiderio dell' ingrandimento della loro Casa; e che per obbligargli a deporre gli affettati scrupoli dell' osservanza di quei Diritti, fu un rimedio sempre inutile quello delle istanze, delle preghiere, e d' altri uffizj amichevoli; trattarono di mandare ad effetto le misure già preparate per il caso d' una tale ripulsa, e stipularono il Trattato di Siviglia del 1729., di cui l'oggetto principale fu assicurare la Successione del Reale Infante Don Carlo, mediante l'effettiva, e pronta introduzione di sei mila Spagnuoli nelle Piazze di Livorno, Portoferrajo, Parma, e Piacenza, da eseguirsi in una maniera sì convenevole, e con circostanze sì pie-

ne

ne d' equità, e moderazione, come ſi riconoſce dalle condizioni ſtabilite negli Articoli del medeſimo Trattato, *che ſi danno in queſto Supplemento Lett. H.*

Dopo la ſincera narrativa di queſti fatti, concernenti ſolo le Succeſſioni di Toſcana, e di Parma, come richiede l'iſtituto del preſente Supplemento, ſpiegati colla poſſibile chiarezza, con ordine, e diſtinzione de' tempi, ſenza confonderli, nè alterarli, e ſenza fare i ſalti, che ſi vedono nelle Scritture di Vienna; ſiamo arrivati all'anno 1730., nel di cui meſe di Marzo ſi diede alle ſtampe, e fu divulgato in tutte le Città di Germania, e nelle principali Corti dell'Europa, quel memorabile Decreto di Commiſſione Imperiale, dettato alla Dieta di Ratisbona, in cui furono accumulati i lamenti, e le invettive dell' Imperatore contro gli Alleati di Siviglia, e le diſpoſizioni del loro Trattato. Come l'oggetto principale di quelle doglianze fu la ſuppoſta *infrazione de i Trattati, e de i vincoli più eſſenziali della Società umana* per la permuta delle Guarnigioni Svizzere in Spagnuole, che ſi è giuſtificata abbaſtanza coll'eſempio della più importante permuta della Sardegna nella Sicilia, fatta a favore dell' Imperatore, non è neceſſario trattenerſi quì a confutare la narrativa, e l'eſagerazioni d'un tal Decreto, maggiormente quando Monſieur di Chavigny, uno de i più abili Miniſtri della Corona di Francia, in quelle ſue ſpiritoſe, benchè per avventura troppo conciſe Conſiderazioni, che egli ſteſſo diſtribuì tra i Miniſtri della Dieta (e ſi trovano ſtampate ne i Mercurj di quell'anno, e nel Tomo V. della Raccolta del Rouſſet) provò concludentemente, che ne i mezzi, che facevano la baſe, e il fondamento dell'iſteſſo Decreto, *era ſtata ſenza dubbio ſorpreſa la Religione dell' Imperatore;* e di poi l' Accademico Fiorentino ſcuoprì con dimoſtrazione Geometrica quegl' intollerabili aſſurdi di Cronologia, co i quali direbbe Monſieur di Chavigny, che la Corte di Vienna aveva preteſo nel Decreto medeſimo di ſorprendere la Religione del Pubblico.

Solamente quella ingiurioſa eſpreſſione del ſuddetto Decreto, *di non poterſi vedere tranquillamente, che un nuovo Vaſſallo, appena gradito per gran bontà, ſi voglia mettere in poſſeſſo contro tutti gli accordi, le diſpoſizioni, e le leggi*, non è da tralaſciarſi ſenza una replica, ſufficiente a mettere nel ſuo lume le ragioni del *nuovo Vaſſallo*, che ſe foſſe ſtato un poco più gradito in quel tempo, non ſarebbe tanto temuto al preſente. L' Inveſtitura Eventuale trattando dell'attual poſſeſſo da prenderſi dal Real Infante delli Stati deſtinatigli, diſpone quanto appreſſo: *Cujus infeudationis virtute idem*

hic

hic Princeps Carolus, in casu aperturæ dictorum Ducatuum, seu Statuum, immediatè Possessionem omnimodam, & administrationem asserere sibi, & consequi poterit: Clausola di tanta chiarezza, che nè in Spagna, nè in alcun'altra parte dell'Europa si arrivò mai a dubitare, che in virtù di essa non potesse il Principe investito, nel caso della vacanza di quelli Stati, prenderne da se stesso immediatamente, e senza alcun'altro bisogno, l'intiero, ed effettivo possesso, e amministrazione: che questo appunto è il senso vero, e litterale di quelle parole, *immediatè possessionem omnimodam, & administrationem asserere sibi, & consequi poterit.*

La Corte di Madrid si mantenne in questa buona fede, fino a tanto che non arrivò il caso dell'apertura della Successione de i Ducati di Parma, e Piacenza, che gettatesi furiosamente le Truppe Imperiali sopra quegli Stati, come tante Aquile sulla preda, e querelatisi i Ministri Spagnuoli d'una violenza si inaspettata, e si ripugnante alla lettera del Diploma d'Investitura, risposero i Ministri Imperiali allegando l'Investitura medesima à lor favore in quella clausola: *nostris cæteroqui, & Sacri Imperii, nec non aliorum quibuscumque Juribus semper salvis.* Questa formula (che ne' secoli passati fu introdotta ne' Diplomi Imperiali per un fine molto diverso dall'abuso, che se ne fa al presente) importava, secondo l'interpetrazione di quei Ministri, che il Possesso degli Stati suddetti doveva prendersi *sub auspiciis* dell'Imperatore, e riceversi dalle mani di Persona autorizzata da Sua Maestà Cesarea, e coll'assistenza delle sue Truppe; Onde allora s'imparò questa nuova Dottrina della Cancelleria Imperiale, che la facultà conceduta nell'Investitura Eventuale al Feudatario, di prendere da se medesimo l'immediato possesso del Feudo, s'intende colla condizione contradittoria, che tal possesso debba però darglielo l'Imperatore; volendo ciò dire in sostanza, che l'Imperatore nel medesimo tempo dà, e toglie l'istessa facultà alla Persona stessa, nell'atto medesimo, e nel medesimo Diploma. Se questo non si chiama un burlarsi de i Diritti altrui, e mettere in ridicolo i sacrosanti Diplomi Imperiali, non si sa certamente, quale altro nome si possa dargli.

Tutto l'anno 1730. fu impiegato da ambe le Parti in apparecchj di Guerra, e in negoziati di Pace: Si tennero nelle Corti interessate molte consulte, e conferenze, e seguirono di poi varie proposizioni, e risposte; ma tutte queste diligenze non produssero alcun frutto, perchè la Corte Imperiale perseverò sì costante nella sua repugnanza, che i Re di Francia, e d'Inghilterra, e gli Stati

Ge-

Generali ſi videro obbligati a ſpedire a Vienna l' *Ultimatum*, che riporta il Rouſſet nel Tomo V. della ſua Raccolta, inſieme colla Riſpoſta, che gli diedero i Miniſtri Ceſarei, e la Replica fattavi dagli Alleati; il tenore della quale moſtrando più che mai la loro fermezza di voler eſeguire ad ogni coſto l'introduzione delle Truppe Spagnuole in Toſcana, Parma, e Piacenza, Sua Maeſtà Imperiale ſi contentò di deporre la ſua repugnanza, e di conſentirvi nel Trattato de i 16. Marzo 1731. ne i termini dell' Articolo III., (*che ſi dà in queſto Supplemento Lett. I.*) affinchè il Pubblico non reſti defraudato della notizia d' una circoſtanza molto importante, cioè che l' Imperatore non ſarebbe giammai convenuto nell' accennata introduzione delle Guarnigioni nelle Piazze di quelli Stati, ſe il Re Brittannico, e la Repubblica d' Olanda (il Miniſtro della quale non ſi vede per altro nominato, e molto meno ſottoſcritto in queſto Trattato) non l' aveſſero perſuaſo *AMICISSIMIS VERBIS* (come ſuppone l' accennato Articolo) ad una tale condiſcendenza; mentre fin' ora queſta virtù di perſuadere veniva, con errore univerſale, attribuita ad altre parole non tanto amichevoli, come quelle, che ſi leggono nella citata Replica degli Alleati alla Riſpoſta Imperiale dell' *Ultimatum*, e ſono preciſamente le ſeguenti: *Eſſi non hanno potuto vedere ſenza una pena eſtrema, che Sua Maeſtà Imperiale non ſi preſtaſſe in alcuna maniera, e che la riſpoſta, che è ſtata fatta, gli laſcia nella piena libertà di eſeguire la ferma riſoluzione, in cui ſono, d' impiegare tutti li mezzi più efficaci, per adempire tutti i loro impegni.*

Vero è, che trovandoſi la Corte di Vienna in un antico poſſeſſo di diſpenſare le ſue ſolite grazie coll' uſura di ricavarne altre maggiori dalla Parte graziata, ottenne in queſto Trattato quel ſingolare, e importantiſſimo vantaggio della diviſione degli Alleati di Siviglia, ſeparando l' Inghilterra dalla Francia, unite fino a quel tempo con gli ſtretti vincoli d' amicizia, di cui fanno una piena fede il Trattato d' Alleanza dell' anno 1717., quello di Londra del 1718., volgarmente chiamato della Quadruplice Alleanza, quello di Madrid del 1721., quello d' Hannover del 1725., e finalmente quello di Siviglia del 1729., con tutti gli altri Atti reſpettivi fatti concordemente per aſſicurarne l' eſecuzione. Che ſe quelle poche dimande propoſte l' anno 1723. nell' infelice Congreſſo di Cambray, e riferite nel Tomo IV. del Rouſſet, fuſſero andate a terminare in qualche convenzione, vi ſi vedrebbe confermata la ſteſſa unione di quelle due Potenze; giacchè la cauſa, per cui il detto Congreſſo ſi ſciolſe (cioè la repugnanza del Re Brittannico a trattare egli ſolo la

Pa-

Pace, come il Re di Spagna desiderava, senza la mediazione della Francia, ricusata da Sua Maestà Cattolica per le ragioni ben note) prova egualmente la loro premura di mantenersi in una perfetta armonia: Onde il vederla poi così inaspettatamente alterata, cagionò nel Pubblico non ordinaria ammirazione, considerando, che la Francia, e l' Inghilterra, per distaccare la Spagna dall' Imperatore, ebbero bisogno d' un lungo maneggio di più anni, e con tutti i Trattati pubblici, e le Negoziazioni segrete, che indirizzarono a questo fine, non l' averebbero conseguito, se la Corte di Vienna avesse trattata quella di Madrid con sincerità, e buona fede; e che al contrario era riuscito all' Imperatore in sì breve tempo, e con tanta facilità separare l' Inghilterra dalla Francia, rompendo quella unione sì importante al reciproco interesse delle due Nazioni: Il che diede motivo all' opinione generale, che sebbene l' Imperatore aveva perduto assai nel perdere un sì buon' Alleato, qual' era il Re Cattolico, aveva però acquistato molto più nell' aver disunite quelle due Potenze, e ridotte in stato di non poter concertare tra esse loro un' altro Trattato d' Hannover, che nelle circostanze presenti sarebbe il mezzo più efficace per rendere la quiete all' Europa.

Ritornando al Trattato di Vienna de' 16. Marzo 1731., appena fu sottoscritto, quando si propose al Re Cattolico per l' accettazione; ma vedendo la Maestà Sua con grande stupore, che il Tratto di Siviglia, per la di cui esecuzione fu stipulato, non solo non vi era stato inserito, come si doveva, ma nè pure se n' era fatta menzione alcuna; che a riserva del Re della Gran Brettagna, che era l' unica Parte contrattante, la Francia n' era stata totalmente esclusa, e l' Olanda solo nominata colla solita arbitraria franchezza, ma senza vedervisi nè il nome, nè la firma del suo Plenipotenziario; e sopra tutto maravigliandosi, che con manifesta ingiuria della verità vi fusse stata in una certa maniera canonizzata la scandalosa favola della gravidanza della Duchessa Enricheta; obbligato da sì giusti motivi ricusò costantemente di aderirvi, e continuò in questo rifiuto fino a tanto, che in virtù de' buoni uffizj del Re Brittannico, e principalmente della generosa offerta di prendersi Egli tutto il peso dell' effettiva introduzione delle Guarnigioni Spagnuole (tanta era la sua premura per la sussistenza di quel Trattato) vi acconsentì Sua Maestà Cattolica, e si formò l' altro Trattato di Vienna de' 22. Luglio 1731., dopo avere però concordato i due Re tra loro stessi separatamente le condizioni di tale introduzione in quella Convenzione di Siviglia de' 6. Giugno, che per maggiore istruzione del Pubblico

blico ſi da in queſto Supplemento (*Lett. K.*) e dopo avere Sua Maeſtà Cattolica inſiſtito, e ottenuto, che fuſſero nel medeſimo Trattato inſeriti gli Articoli di quello di Siviglia, concernenti le Guarnigioni ſuddette, e ſono appunto gli ſteſſi, che nel Decreto di Commiſſione del 1730. ſi erano deteſtati *come offenſivi de i Diritti Imperiali, come ſcandaloſi, e diſtruttivi d' ogni fede, e d' ogni legge, e de' vincoli più eſſenziali della Società umana*. La ſola variazione, che oſſervaſi tra il Teſto di quegli Articoli, e la traduzione che ſe ne fa nel Trattato di Vienna, ſi è, che dove trattandoſi della Convenzione particolare riſervata al Re Cattolico, al Gran Duca di Toſcana, e al Duca di Parma, promettono nel Trattato di Siviglia di garantirla *le Loro Maeſtà Criſtianiſſima, e Brittannica;* in quello di Vienna vengono indicate queſte due Potenze col ſolo nome di *altre Potenze contrattanti;* perchè il delicato puntiglio della Corte Imperiale ſarebbe ſtato troppo gravemente offeſo dal nominarſi il Re di Francia in un Trattato, che trionfava dell'antecedente vigoroſa oppoſizione dell' Imperatore al gran punto delle Guarnigioni Spagnuole.

E quì caderà in acconcio dir brevemente qualche coſa ſopra quella Convenzione, che in virtù degli Articoli ſuddetti del Trattato di Siviglia fecero tra loro il Re Cattolico, e il Gran Duca, il quale avendo nominati per ſuoi Plenipotenziarj a queſto fine il Marcheſe Carlo Rinuccini, e il Cavaliere Priore Jacopo Giraldi, il primo ſuo Segretario di Guerra, e ambidue Conſiglieri di Stato, ſtipularono il Trattato di Famiglia del 25. di Luglio (che nel Sommario di Vienna ſi riporta per intiero al numero X.) con quel Padre Aſcanio, Miniſtro di Spagna, nel quale la Corte di Vienna rifonde tutta la colpa di non eſſerſi fatta in quella Convenzione alcuna parola della Feudalità impoſta alla Toſcana, nè dell' Inveſtitura Eventuale, nè delle obbligazioni da eſſa riſultanti, e che *queſto è un allontanarſi dallo ſpirito, e dalla lettera di tanti Trattati ſolenni fatti dopo alcuni anni*, come fu eſagerato da i Miniſtri Imperiali nelle loro Oſſervazioni ſopra la ſuddetta Convenzione, ſegnate nel Sommario della Riſpoſta di Vienna col numero XI.; nelle quali, ſiccome in altri luoghi di quella Scrittura, e del ſuo Sommario, ſi rappreſentano in aria di diſprezzo *l' idee del Padre Aſcanio*, e ſi accuſa *d' irregolare la ſua condotta*, ſolo perchè fu regolata dalla ragione, e dalla verità nel maneggio, e concluſione di quel negoziato, come lo era ſtata egualmente nelle rimoſtranze da lui fatte in tempo opportuno al Re ſuo Signore ſopra la poca ſincerità, con cui la Corte di Vienna

trat-

trattava la Maestà Sua; condotta, per dire il vero, molto odiosa al Ministero di Vienna, e però da esso qualificata d'irregolare.

La lunga dimora, che questo Ministro ha fatta alla Corte di Firenze, e la piena cognizione, che ne ha l' Universale di quel Paese, non lasciano punto dubitare, che *la sua condotta, e le sue idee* sono state di aver procurato in ogni tempo, e in ogni fortuna, servire al suo Re, e alla sua Patria con indefessa applicazione, con zelo di vero Spagnuolo, e col religioso esemplare disinteresse, che è noto a tutta la Toscana. Egli concorse, come Plenipotenziario di Sua Maestà Cattolica, al Trattato di Famiglia con due sì abili, ed esperti Ministri del Gran Duca, quali sono il Marchese Rinuccini, e il Cavaliere Giraldi, Soggetti assai noti nelle Corti principali, per i gravi maneggi, in cui vi sono stati adoperati ne i tempi più critici delle Guerre, e delle Paci, che nel secolo presente hanno occupate le Potenze maggiori dell' Europa. Nella Convenzione, che stipularono, non fecero menzione del Trattato di Londra, nè di quegli di Vienna, nè dell' Investitura Eventuale, perchè ad ogni Uomo di buon senso doveva fare orrore il nominare Istrumenti ripieni di sì incompatibili assurdi, e di sì mostruose contradizioni, come si farà vedere sul fine di questo Supplemento; ed essendosi osservato lo stesso silenzio nel Trattato di Siviglia, in sequela, e compimento del quale fu conchiuso quello di Firenze, sarebbe stato doppio errore d'imprudenza, il far menzione nel Trattato accessorio di ciò, che si era taciuto nel principale.

Oltre di che non conveniva al buon servizio del Re Cattolico, che quando si trattava di persuadere il Gran Duca a condiscendere nella pacifica introduzione delle Guarnigioni Spagnuole, e nel passaggio, e stabilimento in Toscana del Principe Successore, gli si mostrasse nuovamente questo Successore medesimo rivestito dell' odioso carattere di Feudatario Imperiale; essendo questa qualità sì aborrita da i Principi di Toscana, da i loro Ministri, e generalmente da tutto quel Paese, che il solo nominarla sarebbe stato un insuperabile ostacolo al consenso, che si ricercava per la venuta del Real Infante: articolo, che la Corte di Vienna aveva lasciato artificiosamente all' arbitrio di quella di Firenze, affinchè domandando, come realmente domandò per Preliminare invariabile, di andare esente dall' uno, o dall' altro de' due gravami, che tali appunto si apprendevano prima di sperimentargli, cedesse la Corte di Spagna alla pretensione delle Guarnigioni; al qual effetto gli Emissarj Imperiali non trascurarono veruna occasione di ponderare in Firenze il grave

pericolo di ricevere armato un Potente Principe, che a guisa di Sol nascente sarebbe stato il più gradito oggetto degli sguardi, e degli ossequj de i Popoli tutti della Toscana.

Ma non furono queste sole le ragioni, che ebbero in vista quei Ministri, per tacere la nuova Feudalità imposta a quegli Stati. La premura, con cui la Corte di Vienna aveva affettato in tutte le occasioni di nominarla, e ripeterla, quasi che fosse timorosa di perderne le ragioni (timore che ne i possessori di mala fede va sempre congiunto all' ingiustizia degli acquisti) diede un impulso maggiore a quel prudente silenzio, sommamente necessario per salvare i diritti della libertà, e indipendenza della Toscana, in offesa de' quali i Ministri di Vienna (altamente sdegnati di non avere in mano il consenso del Gran Duca, e de' suoi Popoli, che da tutte le Leggi si richiede come indispensabile per potere infeudare legittimamente uno Stato) hanno fatti, ma inutilmente, tutti gli sforzi, per provare, che l' Imperatore non ha bisogno di tal consenso, perchè la Toscana, dicono essi, è Feudo antico del Sacro Imperio Romano.

A questo fine hanno fatto spargere per tutte le Corti dell' Europa varie Scritture; e sì ne i Decreti, e Rescritti fabbricati nelle Officine di Vienna, come ne i Trattati di Pace colla Spagna del 1725. hanno cercato di stabilire, con fastidiosa repetizione, quel falso supposto, già avanzato nel Diploma dell' Investitura Eventuale, cioè, che gli Stati di Toscana, Parma, e Piacenza sono stati riconosciuti dalla Quadruplice Alleanza come Feudi Imperiali relativi *ad pristina Superioritatis Imperialis Jura &c.*, dopo aver fatto quell' altro passo più scandaloso di alterare il senso del Trattato di Londra nella Traduzione Latina fattasi in Vienna del Testo originale, che come ognun sa, fu concepito, e distesо in Idioma Francese; Imperocchè quelle parole, che usarono i suoi Autori, trattando nell' Articolo Quinto della nuova futura Feudalità, cioè *d l' avenir, & d perpetuité*, non contentando abbastanza i vasti desiderj della Corte Imperiale, furono dall' infedel Traduttore trasportate nelle seguenti, *futuris in perpetuum RETRO temporibus:* espressione impropria, e sofistica, che contradice a se stessa, e alla chiara disposizione di quell' Articolo, e solamente può ritrovarsi nell' astruso Vocabolario delle Ciurmerie, e delle Cabale: espressione finalmente non più udita, piena d' artifizio, e di fraude, e che sarà per sempre una marca indelebile del temerario ardire, con cui si violò la fede pubblica del Trattato. Fu dunque la mira della Corte di Vienna in quella strana formula, *temporibus retro futuris*, di significare una Feudalità eterna

a par-

a parte ante, e *a parte poſt*, a fine di comprendere il tempo preſente tra i due eſtremi del paſſato, e dell'avvenire: E perchè la ſola autorità d'una ſemplice Traduzione era troppo debole per iſtabilire un concetto sì ſtravagante, ſi tentò, imitando l'abilità de i Giuocolatori, d'ingannare il Pubblico, cambiandogli le carte in mano, e facendo paſſare la Traduzione per Teſto, e il Teſto per Traduzione; onde i Miniſtri Imperiali, e i loro Scrittori ſuppoſero, e ſuppongono tuttavia con manifeſta falſità, che il Trattato di Londra fu diſteſo in Latino, e poi tradotto in Franceſe per ordine del Re Criſtianiſſimo. Così preteſe di farlo credere il celebre Gio: Criſtiano Lũnig nel Tomo I. del ſuo Codice Diplomatico d'Italia, il di cui Iſtituto eſſendo quello di mettere inſieme i Diplomi, Trattati, e altri Atti pubblici nel loro proprio, e originale Idioma, riferiſce il Trattato di Londra in lingua Latina, ſecondo la traduzione di Vienna, e dipoi con inſolita repetizione lo porta in lingua Franceſe, laſciando cadere l'accennato falſo ſuppoſto, mentre dice: *idem Tractatus, vulgo Fœdus Quadruplex nuncupatus, ex parte Ludovici XV. Galliæ Regis Gallico Idiomate publicatus anno* 1718. Ma tutti queſti tratti di ſpirito, sì proprj della mala fede del Miniſtero Imperiale, furono vani, e la loro pretenſione eſpreſſamente riprovata dal Re Brittannico in quel Reſcritto de' 28. Aprile 1730. indirizzato al ſuo Miniſtro alla Dieta di Ratisbona (*che ſi da in queſto Supplemento Lett. L.*) dicendo tra l'altre coſe: *tutto il Mondo sa, che in conformità della Quadruplice Alleanza, il Dominio diretto non deve principiare a aver luogo, che dopo l'eſtinzione Maſcolina de i preſenti Poſſeſſori ſolamente.*

Per altro tutta l'accennata condotta del Miniſtro di Spagna appoggiata dalla ragione, e animata dal deſiderio di conciliare il ſervizio del Re ſuo Padrone col benefizio pubblico della Toſcana, e colle poſſibili ſoddisfazioni de' ſuoi Principi, non ſarebbe ſtata baſtevole per indurre i Plenipotenziarj del Gran Duca a recedere dalla diſgiuntiva del loro Preliminare (col quale accettavano, o le ſole Guarnigioni, o la ſola Perſona del Reale Infante) ſe ſi foſſe totalmente oppoſto alle ſperanze, che avevano concepite di potere eſimerſi dalle Truppe Spagnuole: tali erano le illuſioni, con cui il Miniſtero di Vienna gli aveva preoccupati, affinchè procuraſſero di evitare coll'arte della negoziazione ciò che tanti impegni delle Potenze, e il conſenſo dell'Imperatore medeſimo rendevano inevitabile. Fu dunque propoſto, e di commune conſenſo accettato il temperamento, che ſi formaſſe quell'Articolo ſeparato, nel quale i Principi di Toſcana, dopo aver conſentito aſſolutamente nella venuta

del Reale Infante, eſpreſſero la loro fiducia, che il Re Cattolico, in conſiderazione di queſta ſincera condiſcendenza, ſi ſarebbe degnato diſpenſargli dal peſo delle Guarnigioni; ma non avendo la Maeſtà Sua trovato a propoſito di allontanarſi da una provvidenza, il di cui oggetto principale era di aſſicurare la Succeſſione dagli eſterni attentati; che era coſtata la pena di tanti negoziati, e di tanti diſpendj alla Corona; e la di cui eſecuzione ſi trovava ora mai tanto avanzata; ed eſſendo ben ſicuro, che l'apprenſione del temuto gravame delle Guarnigioni ſi ſarebbe ben preſto convertita, come ſegul, in allegrezza, e vantaggio univerſale della Toſcana (la quale con queſto mezzo vide confermata la ſua felicità, e ſicurezza, e il maggior decoro, e quiete de' ſuoi Principi) ottenne facilmente l'una, e l'altra convenienza dell'introduzione de i Preſidj, e dello ſtabilimento del Reale Infante, e ne reſtarono ambedue le Parti tanto paghe, e contente, quanto amareggiata, e deluſa la Corte di Vienna.

Non finiſce però qui di eſclamare quel Miniſtero contro la condotta del Plenipotenziario di Spagna nel più volte accennato Trattato di Famiglia; perchè oltre quel grave peccato d'omiſſione, che gli viene imputato, per non aver fatta eſpreſſa menzione de i Trattati di Londra, nè di Vienna, nè della Inveſtitura, e Feudalità, ſi vuol fargli ancora una grave accuſa, per avere accordato nel Trattato medeſimo, che durante l'Età minore del Reale Infante (che ſecondo le Leggi della Toſcana fu fiſſata a i 18. anni compiti) la Principeſſa Elettrice Vedova Palatina poteſſe, e doveſſe aſſumere la di lui Tutela, e la Reggenza dello Stato, ampliando queſta ſeconda facoltà ad ogni altro caſo della di Lui aſſenza; e poteſſe oltre di ciò prendere, e uſare il Titolo onorifico di Gran Ducheſſa. Oh queſti sì che il Miniſtero Imperiale condannò come delitti di leſa Maeſtà, e poi dichiarò apertamente nelle già citate Oſſervazioni, che ſolamente potevano perdonarſi, ſe s'impetraſſero dall'Imperatore altrettanti Diplomi, quante erano le accennate prerogative accordate all'Elettrice; pretendendo in ſoſtanza, che doveſſero riconoſcerſi come Grazie dipendenti dalla Ceſarea Autorità; che per ogni Grazia doveſſe darſi un Diploma; per ogni Diploma una Propina; e in concluſione, che tutte quelle graviſſime colpe doveſſero eſpiarſi col denaro. Il Miniſtro di Spagna non penſò mai, che le coſe una volta promeſſe, e accordate, aveſſero poi a comprarſi a quel caro prezzo, che la Cancelleria Imperiale è ſolita di vendere le ſue Pergamene; e molto meno penſò di offendere l'autorità Ceſarea, concedendo a Sua Altezza Elettorale quei vantaggj, che erano tanto con-

for-

formi a tutte le leggi della convenienza, e del Sangue; alle promeſſe che il Re ſuo Padrone le aveva fatte; e alla volontà dell' Imperatore, che gli aveva approvati, e ordinato al Conte Caymo, che *data occaſione* gli proponeſſe. Queſta occaſione, che mai non ſi preſentò al Miniſtro Imperiale, ſi offerì molto propria a quello di Spagna nel Trattato di Famiglia; e ſolamente provò il diſpiacere di non potere accordare altre maggiori convenienze a una Principeſſa di sì rare virtù; quanto falſamente ſperanzata un tempo, e poi trattata aſpramente dalla Corte di Vienna, altrettanto ſinceramente ſtimata, e corteſemente favorita dalle Loro Maeſtà Cattoliche, e in ultimo conſiderata fino a quell' alto ſegno di confidarle il prezioſo Depoſito della Real Perſona dell' Infante, per educarlo ſul modello della ſua vita eſemplare, e in una parola, per riguardarlo, e tenerlo come ſuo proprio Figlio.

Sarebbe coſa troppo aliena dall' aſſunto il trattenerſi maggiormente a giuſtificare quanto ſi fece nella Convenzione, di cui ſi tratta; tanto più che la riſpoſta della Corte di Vienna al Manifeſto della Spagna confeſſa, che quel Miniſtero ſi chiamò pienamente ſoddisfatto, *che il Duca di Liria, e il Miniſtro d' Inghilterra ſottoſcriveſſero la Dichiarazione* (del ſuo Sommario numero XII.) *diretta a correggere la Convenzione di Firenze: che da tutto ciò rinacquero le ſperanze d' una più durevole Pace: che la Corte Ceſarea ſi applicò interamente a mettere di buona fede in eſecuzione quanto diſponevaſi da i Trattati: e che furono comunicate al Duca di Liria le notizie, che gli mancavano intorno alla ſtabilita Feudalità*. Gran fortuna percerto della Corte Imperiale! che dopo aver avuto nel Trattato della Quadruplice Alleanza, dove fu creata queſta nuova Feudalità, e nel Congreſſo di Cambray, dove fu preſentata l' Inveſtitura Eventuale, un Miniſtro Plenipotenziario, qual fu il Barone di Benterrider, Legale di profeſſione, e così verſato nella moderna Dottrina de' Feudi, che comunicava, a ſuo modo, a i Plenipotenziarj Franceſi, e Ingleſi le notizie, che non avevano; diſponeſſe il Deſtino, che anche i Miniſtri Spagnuoli riceveſſero in Vienna da i Conſiglieri Aulici le notizie, di cui mancavano, e che piaceva a queſti di dare, intorno alla ſtabilita Feudalità: notizie, che potevano alterare a lor talento, ſenza pericolo di eſſerne riconvenuti, perchè ſiccome le Nazioni ſi ſuperano ſcambievolmente in certe proprietà loro particolari, così la Nazione Germanica vince tutte l' altre dell' Europa nell' intelligenza delle materie, e de' contratti Feudali, che le ſon proprj; eſſendo certo, che *Contractus Feudalis proprius*

eſt Germanicarum Gentium, come già ſcriſſe l'Erudito Grozio de Jure B. & P. lib. 1. cap. 3.

Qual poi fuſſe *quella applicazione della Corte Ceſarea a mettere di buona fede in eſecuzione quanto diſponevaſi da i Trattati &c.* e quali *quei paſſi tanto avanzati della Corte di Spagna nel voler giudicar delle coſe, che dallo ſtile della Curia de Feudi, dalla conſuetudine, e dalle coſtituzioni dell' Imperio preſcrivonſi &c.* come ſi legge nella Riſpoſta di Vienna, non potrebbe quì riferirſi, ſenza perdere il tempo inutilmente, dovendoſi rimandare i Leggitori al *Parere dell' Accademico Fiorentino*, che tratta della buona fede di quella eſecuzione, conſiſtente nella ſcrupoloſa formalità de i Diſpacci ſpediri al Reale Infante, quaſi tanti nodi della dura, e irregolare Feudalità, e nella odioſa diffidenza, con cui ſi domandarono, e ſi eſtorſero tante, e sì ſtrane cautele dalle mani de i di Lui Tutori, e dalla Corte di Spagna medeſima; e non laſcia d'inſinuare quanto balla ſul punto de' Feudi dell' Imperio, che l'Imperatore ha appropriati alla ſua Caſa, intendendo non già di quei di Gazolo, di Meldola, di Solferino, e altri ſimili, de' quali ſi fa menzione nel Sommario al numero XLII., ma bensì di quegli, che ſono ſtati a propoſito per ingrandire la Potenza Auſtriaca, e particolarmente dello Stato di Mantova, occupato, e ritenuto dall' Imperatore contro il parere, e le ſuppliche del Collegio Elettorale, come accennò Monſieur di Chavigny nelle ſue già citate Conſiderazioni; nella Riſpoſta delle quali benchè veniſſe ſuppoſto, che l'Imperatore poſſiede il Feudo di Mantova di conſenſo unanime del Collegio degli Elettori, ſi può vedere tutto l'oppoſto nella Rimoſtranza del medeſimo Collegio al preſente Imperatore, già reſa pubblica dal fu Conte Fantoni Miniſtro del Duca di Guaſtalla, e riſtampata nel Tomo V. del Rouſſet, che ſi da in queſto Supplemento (*Lett M.*) per contenere Sentimenti ben degni di quella illuſtre Aſſemblea, dicendo all'Imperatore: *Voſtra Maeſtà Imperiale vorrà bene eſſere d' accordo col Collegio degli Elettori, accordando alla Caſa di Guaſtalla ciò che è conforme alla giuſtizia, e all' equità . . . . tirerà ſopra di ſe, e ſopra le ſue Armi Vittorioſe la Benedizione di Dio:* Sentimenti dettati dalla rettitudine, e dalla pietà, e abbaſtanza accreditati dall'evento contrario, per non eſſere ſtati ſecondati dalla Corte Imperiale.

La ſerie de i ſucceſſi, benchè narrata colle digreſſioni, che ha ſuggerite il biſogno di dare un qualche riſalto alla forza della verità, ci ha condotti inſenſibilmente dal meſe di Luglio dell'anno 1731.

fino

fino alla maggiore parte del 1733., nel quale intervallo non si udì che lamenti, e rimproveri della Corte di Vienna, e del Consiglio Aulico, perchè in quelle di Madrid, di Firenze, e di Parma non erano, come si pretendeva, ricevuti ciecamente tutti quei Dispacci, che si formavano contro il supposto eccesso nel numero de' sei mila Spagnuoli; contro l'Omaggio prestato nel giorno di San Gio: Battista del 1732. da i Popoli della Toscana al Reale Infante; e contro il Titolo di Gran Principe, con cui veniva trattato generalmente, come immediato Successore di quegli Stati; perchè non si lasciava incorporare dal Governo di Milano certo Territorio sulle sponde del Pò ne i confini del Cremonese, e il Porto chiamato della Bastida, appartenenti al Piacentino; perchè a i Milanesi, che godono Feudi negli Stati di Parma, e di Piacenza, si era ordinato da' Tutori, che prestassero al nuovo Duca di Parma quell'Omaggio, e Giuramento, che avevano prestato a i Duchi suoi Antecessori; perchè la Dispensa, o sia Venia dell'Età, non si domandava secondo il nuovo formulario fabbricato dalla Curia Feudale; e finalmente perchè si trattava di prendere a nome del nuovo Duca di Parma il possesso de' Beni Allodiali di Casa Farnese, situati nel Regno di Napoli, e dell'Isola di Ponza, senza quei Diplomi, che il Consiglio Aulico stimava indispensabili per indennizzare i diritti dell'Imperatore, come potrà meglio vedere chi avrà tanta pazienza di leggerli ne i Documenti del Sommario, i di cui titoli si riportano nell'Indice al numero XXII. e seguenti.

Tutte queste doglianze, con altre molte, che ne risultarono, furono portate al Re Brittannico, la di cui Mediazione, ricercata dall'Imperatore, e accettata dal Re Cattolico, fu applaudita da tutta la Spagna, ove correva universalmente l'opinione, che la Corte di Londra, come piena di giustizia, e d'onore, ben lungi di dar luogo alle cavillazioni, e lunghezze, frapposte artificiosamente da quella di Vienna a perpetuare il Negoziato, averebbe impiegati i mezzi più efficaci, per adempire i suoi impegni, in virtù de' quali non solo aveva contratta l'obbligazione generale, che il Principe di Spagna, destinato alle Successioni di Toscana, e di Parma *a fine di separare gli Stati Imperiali d'Italia, per non lasciare all'Imperatore la libertà di soggiogarla*, fusse messo in stato di farsi rispettare; che tale fu l'intenzione della Quadruplice Alleanza, conforme dichiarò il Conte Stanhope nella Memoria riferita di sopra; ma anche un'obbligo più stretto, più particolare, e positivo, quale si contiene nell'Articolo XII. del Trattato di Siviglia, espressamente

approvato, e confermato da Sua Maestà Imperiale nel Trattato di Vienna de' 22. Luglio 1731., cioè *di difenderlo da ogni insulto contro qualsivoglia Potenza, qualunque ella sia, che tenterà inquietarlo, dichiarandosi per questo Trattato perpetuamente Garanti del diritto, possesso, tranquillità, e riposo del Serenissimo Infante Don Carlo, e de' suoi Successori in detti Stati*, come nel Supplemento Lett. H.

Questa promessa (che non poteva essere più specifica per i casi di cui si trattava) si sperava con molta ragione di vederla puntualmente adempita dalla Corte di Londra, adoprandosi con tutti gli sforzi, perchè questo Principe, scelto da i Trattati solenni per Antemurale della Prepotenza Cesarea, e però riguardato generalmente come Liberatore dell' Italia, godesse il diritto, possesso, tranquillità, e riposo assicuratogli, con difenderlo dagl' insulti di quella Prepotenza medesima, che l' inquietava, e lo faceva comparire, non già come un Principe rispettabile, capace di separare, e indebolire le forze Imperiali, ma come Vittima infelice dell' alterigia Alemanna, esposto, e sagrificato a i capricci del Consiglio Aulico, inviluppato ne i lacci di tanti Diplomi, e Decreti, e portato in trionfo dal genio predominante della Corte di Vienna come *un nuovo Vassallo appena gradito per gran bontà*. Ma la Corte Brittannica, o sia per aver voluto interpetrare sinistramente, e secondo lo spirito de i Ministri Imperiali, gli obblighi accennati, o sia per altri occulti motivi, andò procrastinando la decisione di quelle differenze, a guisa d' un Giudice, a cui la parzialità, o l' interesse toglie la libertà di conoscere la giustizia; o conosciutala, ripugna a sentenziare, per non disgustar quella Parte, a favore della quale è portato dall' inclinazione, o dall' impegno.

La condotta praticata dal Ministero Brittannico in questa sua Mediazione somministra gl' indizj sufficienti per non disprezzare l' accennato sospetto della sua parzialità; E sebbene per non entrare nel confuso laberinto delle Dichiarazioni, Contro-Dichiarazioni, Progetti, e Contro-Progetti &c., di cui si compone la maggior parte del Voluminoso Sommario della Risposta di Vienna, convenga astenersi dal racconto degl' incidenti, che nacquero nel corso di quel Negoziato, non può lasciarsi di accennare brevemente, e colla verità, di cui si chiama in testimonianza tutto il Ministero Brittannico, che quei maneggi ebbero principio per parte della Corte di Spagna nel mese d' Ottobre del 1732., che fu quando arrivò a Londra il Conte del Montijo Ambasciadore di quella Corona, pochi giorni dopo il ritorno del Re della Gran Brettagna da' suoi Stati di Germania. Che

durò

durò per lo ſpazio di undici meſi la diſcuſſione de i reſpettivi ricorſi, e lamenti delle due Corti intereſſate, conſumando tutto quel tempo inutilmente, per le dilazioni procurate dalla Corte di Vienna colla formazione de' ſuoi proliſſi Diſpacci, non meno frequenti, che irregolari. Che in queſto intervallo usò la ſteſſa Corte con Sua Maeſtà Brittannica la diſattenzione di non aſpettare ciò, che averebbe riſoluto ſopra l'Omaggio del giorno di San Gio: Battiſta, e ſopra il Titolo di Gran Principe; e fulminò i noti Decreti, e Reſcritti, come già ſi è detto nelle Annotazioni dell' Indice del Sommario ſotto il numero XXVII. Che ſebbene il Re Brittannico aveva dichiarato, non doverſi la Toſcana conſiderare come Feudo dell' Imperio durante la Vita del Gran Duca, non oſtante in quei Reſcritti, e Decreti ſi trattano come Vaſſalli Imperiali il Senato Fiorentino, e i Sudditi del Gran Duca, e queſto Sovrano medeſimo, leggendoſi nel Reſcritto inviatogli: *Dilectioni veſtræ TAM QUA MAGNO ETRURIÆ DUCI, quam qua Tutori Parmæ, Placentiæque Ducis ſerio MANDANTES, & injungentes, ut in poſterum &c.* E finalmente, che il Progetto d' accomodamento formato da Sua Maeſtà Brittannica il dì 21. di Luglio 1733., e traſmeſſo ad ambedue le Corti, benchè fu ſubito accettato da quella di Madrid, non meritò un egual favore da quella di Vienna, per la di cui ripulſa il Conte del Montijo dichiarò ſciolto interamente il Negoziato il dì 11. Settembre dell'iſteſſo anno. E ſebbene il dì 19. d' Ottobre il Conte Kinſki Ambaſciatore Imperiale ricevè l'ordine della ſua Corte di ſottoſcrivere quel medeſimo Progetto poc' anzi rigettato (perchè gli avviſi di Parigi, e di Turino avevano reſo molto docile il Miniſtero Imperiale) allora la Corte di Spagna non era più d' umore di accettarlo, perchè ſtimò più ſicuro, e più decoroſo partito unire le ſue Armi a quelle de i Re di Francia, e di Sardegna, che eſporſi con nuovi accomodamenti a nuove cavillazioni, e traſgreſſioni della Corte di Vienna. Suppoſta la verità di queſti fatti, e ſuppoſta ancora la tranquilla indifferenza, con cui il Governo di Londra ha potuto vedere diſprezzata, e vilipeſa la ſua autorevole Mediazione; ognuno conoſcerà facilmente, che una tale indolenza, poſta a confronto dell' onore della Nazione Ingleſe, giuſtamente ſenſibile agli aggravj, amante del ſuo Re, e ſempre pronta a ſoſtenerlo negl' impegni del ſuo Real decoro oltraggiato, prova abbaſtanza, non eſſere del tutto vano il ſoſpetto della parziale condotta di quella Corte.

Con tutto ciò le Perſone mal informate degli affari pubblici, o per aver letti ſuperficialmente i Trattati, o per avergli interpetrati

ſe-

ſecondo i principj, e le regole della Corte di Vienna, pretendono di far credere, che quella di Londra appariſca più toſto propenſa a favore della Spagna, che dell' Imperatore, mantenendoſi neutrale, quando doveva, come dicono, dichiararſi per il Partito di Sua Maeſtà Ceſarea, atteſi gl' impegni contratti a ſuo favore nella Garantía generale del Trattato della Quadruplice Alleanza, e in quella particolare dell' Inveſtitura Eventuale, che ſtipulò nel Congreſſo di Cambray ne' termini, e con gl' inſoliti vincoli, e cautele, che contengono i primi quattro Documenti del Sommario di Vienna. Ma avendo già *l' Accademico Fiorentino* dimoſtrato fino all' evidenza, con quanto diſprezzo fu conculcato, e con quante alterazioni ſconvolto il Trattato di Quadruplice Alleanza in quelli della Pace di Vienna del 1725. è ſuperfluo aggiungere in queſto luogo molte altre ragioni, che potrebbero addurſi ſulla ſteſſa materia, rimettendoſi non ſolamente al giudizio del Pubblico, ſe la Corte Imperiale abbia diritto di reclamare la Garantía d' un Trattato, che ella ha sì intrinſecamente, e ſoſtanzialmente traſgredito; ma eziandio al giudizio della ſteſſa Corte Brittannica, che non potrà giammai negare d' aver contrappoſto il ſuo Trattato d' Hannover a quelli di Vienna, quaſi Altare contro Altare, ſolo a fine di mettere qualche riparo alle accennate traſgreſſioni.

Per quello poi, che riguarda l' Inveſtitura Eventuale, come che queſta contiene diſpoſizioni contrarie a quelle della Quadruplice Alleanza, e il Re Brittannico ha garantito l' uno, e l' altro Iſtrumento, ſarebbe ſommamente deſiderabile per la pubblica tranquillità, che Sua Maeſtà Brittannica dichiaraſſe, qual fu l' intenzione, che ebbe in tali Garantie, poichè ſeguitando queſte la natura delle coſe garantite, ne viene per neceſſaria illazione, che una di eſſe diſtrugga l' altra, in quella guiſa appunto, che l' Inveſtitura diſtrugge il Trattato. Nel rimanente baſterà rammentarſi, che il modo, con cui fu ſpedito quel Diploma; le promeſſe, che ſi fecero al Re Don Luigi, perchè l' accettaſſe; e la facilità degli Autori del Trattato di Londra, che dopo aver preſcritte all' Imperatore, e al Re di Spagna le condizioni della loro Pace, laſciarono all' arbitrio di Sua Maeſtà Imperiale le condizioni della Inveſtitura, e queſte poi inconſideratamente approvarono, e garantirono, ſono tutte coſe già poſte nel ſuo lume dal citato *Accademico:* onde ſono pregati i Soggetti imparziali, e amanti della verità, di dare nuovamente un' occhiata a quel ſuo *Parere*, e alle Oſſervazioni Legali, che vi ſono anneſſe; come anche di leggere attentamente quelle, che ſi troveranno ſul fine di

que-

questo Supplemento, in proposito dell' accennata contradizione dell' Investitura al Trattato di Quadruplice Alleanza; al quale se fusse stata conforme, e particolarmente all' Articolo V. (che per averlo sempre occultato la Corte di Vienna nelle sue frequenti Scritture, si da nel Supplemento *Lett.* N. insieme coll' Articolo VIII. de' separati, e segreti, e la Ratificazione Imperiale *Lett.* O.) il Reale Infante Don Carlo, adesso col favor Divino Re delle due Sicilie, non averebbe cercato di farsi da se medesimo, assistito dalle Armi sempre gloriose del Re Suo Padre, quella giustizia, che da gli Alleati suddetti gli fu negata.

Ma per conoscere, quanto sia improprio, e irragionevole, e di quanta ingiustizia, e nullità ripieno il più volte citato Istrumento d' Investitura, basterebbe eziandio considerarlo *secundum se*, e senza relazione alcuna ad altre convenzioni, o promesse. Se non fusse oramai tempo di metter fine al nostro Supplemento, e se nell' accennato *Parere* non fusse stato già detto il bisognevole su questo punto, si aprirebbe quì un largo campo a scuoprire gli astuti modi, e ingannevoli, e le formule insidiose, e fraudolenti, che si studiarono per lungo tempo a formare un Diploma sì mostruoso. Non si vuole però lasciare di dare una breve occhiata a quella clausola, che più di tutte l' altre è una feconda sorgente di cavillazioni, e discordie; che i Principi Feudatarj dell' Imperio tiene in perpetuo affanno, e timore; e come un' Idra spaventosa di più Teste, ove una le sia recisa, molte altre rinascono: che tale appunto è la natura degl' infiniti immaginarj Diritti Imperiali, che in se contiene: quella clausola, cioè, *Salvis Imperii Juribus*, stimata tempo fa necessaria ne' Diplomi Imperiali, per raffrenare la soverchia autorità degl' Imperatori, acciocchè le grazie, che dispoticamente concedevano, dipendessero sempre dall' approvazione di tutto il Corpo dell' Imperio; e in oggi impiegata dalla Curia Feudale come un' arme sicura a nuocere, a occupare, a rapire, non che a ritogliere le cose date, come si è mostrato di sopra: Clausola, la di cui mala fede bastava sola a deludere la precauzione, che fu pigliata dalla Quadruplice Alleanza, quando dichiarò espressamente, che tale Investitura doveva da Sua Maestà Cesarea spedirsi *in buona, e dovuta forma*.

A fine di poter meglio giudicare, come sia stata adempita dalla Corte Imperiale una sì stretta obbligazione, basterà inviare la gente curiosa alla lettura di tutti i Diplomi delle Investiture, che sono state spedite, da che il presente Imperio Germanico ha preteso di ereditare le ragioni del già spento, ed estinto, e totalmente

di-

distrutto Imperio Romano, e di vestirsi, a forza di carte vecchie, e di Diplomi rancidi, non solo del nome, e degli attributi, ma eziandio delle ricche spoglie di quell' antica Potenza, dalla quale furono perdute per la via stessa dell' Armi, con cui avevale acquistate. Chiunque vorrà prendersi questa briga, potrà consultare il già citato Gio: Cristiano Lünig nel suo Codice Diplomatico d' Italia, e osservando il solo Indice posto in fine del Tomo II., vedrà in un colpo d' occhio sotto la parola *Investiturae litterae*, che la prima Investitura in Italia fu spedita l'anno 967.; che da quell' anno al 1500. si contano dodici Imperatori, i quali nel lungo spazio di anni 533. concedettero in Italia non più che 40. sole Investiture; e che dall' anno 1500., in cui i Principi di Casa d' Austria cominciarono a godere l' Imperio come ereditario di Padre in Figlio, ne hanno spedite in Italia 134. con questa differenza però, che gli otto primi Imperatori Austriaci, da Massimiliano I. fino a Ferdinando III., diedero 59 Investiture, e i tre ultimi ne hanno date 75., cioè Leopoldo 40., Giuseppe 9., e Carlo VI. 26., senza contare quelle, che possono essere posteriori all'anno 1725., in cui il Lünig pubblicò il suo Codice Diplomatico.

Non si è fatto questo computo con animo di scuoprire l' origine, e i progressi del traffico de' Feudi in Italia, e molto meno di rappresentare a i leggitori l' idea, che facilmente concepiranno, di essere l' Alto Dominio Feudale a guisa d' un rapido torrente, che di piccolo ruscello, qual fu nel suo nascimento, è sì cresciuto per via, e fatto gonfio dell' acque non sue, che superato ogni argine, e riparo, si stende largamente sopra le Terre vicine, e le lontane; ma solo a fine che combinata l' Investitura, di cui si tratta, con quelle molte, che sono state spedite fino al presente, si renda chiaro, e palese, che nessun' altra contiene clausole sì incongrue, sì irregolari, e sì stravaganti, nè sì contrarie tra se medesime: qualità per altro molto conformi alla natura del preteso Alto Dominio Imperiale sopra gli Stati di Toscana, Parma, e Piacenza, l' Infeudazione de' quali essendo violenta, irragionevole, e ingiusta (come si riconosce dalle Proteste del Papa, e del Gran Duca, *che si danno in questo Supplemento Lett. P. e Lett. Q.*) ingiusta ancora, irragionevole, e violenta doveva essere l' Investitura spedita per tale Infeudazione.

Da quanto si è narrato fin qui col fondamento della verità, e colla brevità, e chiarezza, che è stata possibile in un racconto di tanti Fatti sì varj, e sì intrigati, resta provato concludentemente, che la sincera volontà, e costante premura del Re Cattolico è stata sempre

pre di procurare, che la Succeſſione di Toſcana reſtaſſe aſſicurata con mezzi pacifici, e amichevoli, da concordarſi col Gran Duca; e che al contrario la Corte di Vienna non ha approvato, nè propoſto altro mezzo, che quello d'aſpettar la morte di queſto Principe, per aſſicurare allora la Succeſſione colle ſue Truppe Imperiali, acciocchè ſi manteneſſero *manu armata* in quelli Stati contro di chi pretendeſſe di perturbarla; E reſta ancora provato abbaſtanza, aver provocato il Re Cattolico alla preſente Guerra, non tanto l'ingrata corriſpondenza, e gl'improprj, e aſpri trattamenti della Corte Imperiale, quanto le ingiuſte, e inconſiderate diſpoſizioni degli Artefici, ed Eſecutori della Quadruplice Alleanza, che dopo avere impoſte ad un Monarca sì grande le dure condizioni di quel Trattato, hanno permeſſa, o diſſimulata l'arbitraria facultà, che ſi è arrogata il Conſiglio Aulico di Vienna, di aggiungere altre più gravi, e indecoroſe condizioni nell'Inveſtitura, da eſſi accettata, e garantita in Cambray; hanno ſofferto tranquillamente, che nell'eſecuzione dell'Inveſtitura ſi accumulaſſero nuovi, e ſempre maggiori gravami; e finalmente hanno riguardato con indifferenza, che il Conte Stampa ſi avanzaſſe a eſtorcere in Parma dal Marcheſe di Monteleone, mancante della facultà neceſſaria, quaſi colla ſpada alla gola, quelle irragionevoli, ſcandaloſe, e barbare dichiarazioni, che nel Sommario di Vienna ſono riportate al numero XVIII. Di modo che il Re Cattolico ſarebbe ſtato riputato nel Mondo per un Monarca inſenſibile a sì replicate, e sì intollerabili ingiurie, che ricevè dagli amici, e da' nemici, e privo di umanità, e d'amor Paterno, ſe coll'eſempio de' Re di Francia, e di Sardegna, che venivano di prender l'Armi (il Primo per vendicare l'offeſe fatte al ſuo Real decoro, e il Secondo per non ſoccombere al ſervile, e peſante giogo delle nuove Leggi Feudali) non aveſſe pigliata la medeſima riſoluzione, per vendicare nell'iſteſſo tempo l'Onor ſuo, e la libertà del ſuo Figlio; eſſendo certo, che alle violenze non ſi può reſiſtere in alcun modo, fuori che col ferro, e coll'Armi.

CONSIDERAZIONI

SOPRA L' INVESTITURA EVENTUALE DEL REALE INFANTE DON CARLO, AL PRESENTE RE DELLE DUE SICILIE, RELATIVAMENTE AL TRATTATO DELLA QUADRUPLICE ALLEANZA.

PER dare il dovuto risalto alle alterazioni, e contradizioni dell' Investitura Eventuale a confronto della Quadruplice Alleanza, fia d' uopo premettere succinta analisi del suddetto Trattato rispetto a quegli Articoli, che sono concernenti alla presente indagine; aggiugnendovi di manò in mano alcune riflessioni, che mettano in buon lume gli Articoli, che riferirò; ed indi marcherò le clausole di detta Investitura, che portano alterazione, e contradizione del Trattato medesimo.

Che che sia, se il vocabolo di *Feudo* sia equivoco, e capace in astratto di diverse intelligenze, a me sembra, che nel concreto della presente ipotesi debba prendersi nel suo comune, ed usuale significato, cioè d' un bene dato dal Padrone all' Accipiente in quanto all' utile dominio solamente, e che il Recipiente prometta con giuramento fedeltà al Concedente. In queste due cose consiste l' essenza del Feudo. Tutte le altre condizioni, ed obblighi diconsi, o naturali in senso Legale, o accidentali, medianti li quali talvolta il Feudo resta alterato, onde chiamasi *Feudo improprio*.

Ciò ritenuto, nasce dubbio, se il Feudo in questione debba chiamarsi *oblato*, ovvero *dato*, *e conceduto*. Feudo oblato è quello, *quod a Vassallo de patrimonio suo oblatum est Domino ea lege, ut ipsi offerenti vicissim in Feudum concedatur*. Feudo dato si è quello, che si distacca immediatamente dal Patrimonio dell' Infeudante, e si concede al Vassallo, o gratuitamente, ed allora suole ancora chiamarsi *Benefizio*; ovvero mediante il prezzo, o qualche altra cosa, che sia in vece di prezzo, ed allora assume la qualità di *Feudo emptizio, ovvero improprio*.

Or

Or che il noſtro Feudo non poſſa chiamarſi *Feudo dato, o conceduto dal Corpo Germanico*, in rigore, e propriamente parlando, reſta chiaramente provato ſul rifleſſo, riſpetto a Parma, e Piacenza; che queſte nel tempo del Trattato di Londra, o dell' Inveſtitura Eventuale non erano proprie dell' Impero, benchè vi aveſſe delle pretenſioni rancide, ed inſuſſiſtenti. Dall' anno 1545. in qua erano tenute in Feudo dalla Caſa Farneſe, inveſtitane da Paolo III. Dal ſuddetto anno, rimontando indietro ſino a Giulio II. furono quaſi ſempre ſotto l' immediato Governo della Santa Sede in grado di Padrone Supremo. A voler portare la pretenſione dell' Imperio di là dal 1512., averà ſembiante di mero preteſto di colui, che va cercando carte vecchie per inquietar gli altrui antichiſſimi, e pacifichi poſſeſſi. Riſpetto poi alla Toſcana, foſſe, o non foſſe di dominio diretto dell' Imperio, certa coſa è, che la Caſa de' Medici non veſtì giammai la Perſona di Feudatario, ma ſolamente di Capo della Repubblica Fiorentina, come a un di preſſo l' Imperatore è Capo del Corpo Germanico. Sono più ſecoli, che gl' Imperatori non hanno eſercitato ſopra la Toſcana verun atto di ſupremo dominio. L'iſteſſo Diploma di Carlo V. col quale la Caſa de' Medici fu coſtituita Capo della Repubblica, fu provvedimento preſo in grado, e qualità d' Arbitro eletto dalle due Fazioni, che laceravanla, inſiſtendo l' una per il Governo Ariſtocratico, e l' altra pel Democratico.

E ſebbene al Reale Infante la Toſcana ſi da in Feudo, ciò però non poteva farſi colla poteſtà dell' Imperatore, o dell' Imperio ſolamente, perchè nel caſo ancora d' eſtinzione della Caſa Medici, o la Toſcana avrebbe acquiſtata la libertà, ſecondo la maſſima del diritto delle Genti, il quale vuole, che venendo a mancare la Famiglia Dominante, il Popolo divenga libero Padrone di ſua poſta; ovvero *ad omne pejus* la Repubblica di Firenze avrebbe ricuperato il pieno arbitrio di governarſi da ſe colla ſuperiorità Territoriale congiunta, e connaturale al Vicariato Imperiale. Non può il Padrone ſupremo privare del Feudo il Popolo, che l' acquiſtò per conceſſione, o per conſuetudine, e darlo ad altro Vaſſallo a ſuo piacere. Non è adunque queſto, di cui ſi tratta, *Feudo dato, o conceduto*.

Ma non è tampoco *Feudo oblato*, non applicandoviſi la ſuddetta definizione, inſegnataci da tutti li Feudiſti; nè il Reale Infante prima che ſeguiſſe il Trattato di Londra, nè il Re di Spagna avevano nel ſuo Patrimonio le Città di Parma, e Piacenza, nè la Toſcana, nè men fecero di queſte Provincie veruna offerta

all'

all' Imperio, ed all' Imperadore a condizione, che ne foſſero inveſtiti i Figli della Regina di Spagna.

Ma ſe le ſuddette Provincie non ſono Feudo dato, nè Feudo oblato, come dunque potremo noi dire, che nella preſente ipoteſi debbano conſiderarſi come Feudo dell' Imperio? Dovrem dire, che ſieno tali in vigore del Trattato di Londra, ma della natura, e qualità impreſſavi dal Trattato ſuddetto, e non già ſecondo la natura, e qualità degli altri Feudi Imperiali, procedenti dall' autorità puramente dell' Imperio, e dell' Imperadore.

Per maggiormente chiarire queſto punto, dal quale dipende la ſuſſiſtenza del Trattato medeſimo di Londra, e particolarmente la validità, o invalidità dell' Inveſtitura Eventuale, e conſecutivamente dell' Attuale; dobbiamo conſiderare, che detto Trattato fu originalmente ideato da Tre ſole Potenze contrattanti, il Re di Francia, il Re della Gran Brettagna, e li Stati Generali delle Provincie Unite, li quali riveſtiti del zelo della tranquillità dell' Europa, che neceſſariamente dipende dal mantenere l' equilibrio, credettero, che foſſe loro lecito valerſi d'una tal quale Podeſtà ſimilitudinaria del Dominio Eminente, e con eſſa poter diſponere politicamente, e per un titolo ſuperiore a qualunque altro titolo di Perſona particolare, foſſe Principe, o Repubblica, veſtendo con proporzione il diritto del mentovato Dominio Eminente, il quale compete a i Principi ſopra li beni di privato dominio di cadaun Suddito particolare. Affidati nella potenza, che cadauno di loro avea ſeparatamente, e che viepiù creſceva, unendoſi, e conſpirando unanimemente in un medeſimo fine, ſuppoſero eſſere di tanta, e tale energia la Podeſtà, che ſi prendevano, da poter coſtrignere colla forza qualunque altro Principe, il quale ſi moſtraſſe renitente alle miſure, che prendevano per iſtabilire il rinomato equilibrio dell' Europa; e quindi a ſimilitudine del Dominio Eminente da eſſi loro indirizzato al fine lodevoliſſimo a ſe propoſto, ſtimarono eſſer loro lecito di non aver riguardo alle ragioni, qualunque foſſero, d' alcun Principe particolare, foſſe anco l' Imperadore, e d' aver mira ſolamente al bene univerſale di tutta l' Europa.

Con queſti ſentimenti ſi fecero lecito di diſponere ſovranamente, nel caſo di eſtinzione delle riſpettive Famiglie Dominanti, del Ducato di Parma, e Piacenza, e della Toſcana, formando d' ambedue le Provincie un Feudo, che in quanto al Diretto vollero, che foſſe del Corpo Germanico, e quanto all' Utile del Reale Infante, e degli altri Figli, e Diſcendenti della Regina di Spagna. Secondo

questa verissima idea, potrem dire con sicurezza; che questo sia *Feudo oblato*, non già dal Vassallo, nè semplicemente, ed assolutamente, ma *secundum quid*, cioè secondo l'intelligenza delle Tre suddette Potenze Contrattanti, che fu d'assegnare le mentovate Provincie all'Imperio, a condizione, che ne fossero investiti li Figli della Regina di Spagna, a tenore precisamente degli Articoli del più volte nominato Trattato di Londra; nel che fare procedettero non a capriccio, e dispoticamente, ma con equità, e con dare li dovuti compensi a quei, che si doveva, sempre però in vista dell'equilibrio, e del Ben comune dell'Europa; come or ora si marcherà ne' luoghi opportuni.

Questa è la vera origine del Feudo in questione. Cercano li Feudisti, se l'essenza del Feudo debba costituirsi ne' contratti, che precederono l'Investitura, o pure nell'Investitura medesima fatta in esecuzion de' contratti. Pretendono alcuni, che formalmente consista nell'Investitura; vogliono altri, che provenga dal contratto precedente, e che a questo si faccia ricorso per la decision de' dubbj occorrenti. Distinguono altri tra la causa prossima, ed immediata, e la rimota, e mediata.

Poco, o niente rileva il determinare qual sia tra le mentovate opinioni la più vera, e la più comune; imperciocchè quantunque fosse quella, la quale mette l'essenza del Feudo formalmente nell'Investitura, non pertanto però li contratti precedenti, in vigore de i quali si dee dare l'Investitura, perdono il suo valore. Sono anzi di tal forza, che se l'Investitura non sarà uniforme al contratto precedente, mancherà d'ogni sussistenza, salvo, se il Vassallo con pieno, e deliberato consenso, recedendo dal convenuto, accettasse l'Investitura da quello difforme. Il che non si può applicare al Reale Infante, cui era acquistato diritto in virtù del Trattato di Londra d'ottenere Investitura a quello uniforme; e perciò se l'Investitura Eventuale si troverà, come pur troppo la è, sostanzialmente difforme, dovrem concedere, che sia nulla, riflettendo, che il Reale Infante in quel tempo era Pupillo.

Non mi si opponga, che fu approvata dal Re Filippo, ed averla successivamente accettata il medesimo Reale Infante, prendendo possesso attuale di Parma, e Piacenza solennemente in esecuzione di detta Investitura.

Posciachè rispondo, che il Re Filippo non ha potuto pregiudicare al Figlio Pupillo, supposta massimamente l'Emancipazione, e la totale separazione fra di loro, voluta dagli Autori dell'

Alleanza, e corroborata con quelle tante cautele, che vi si leggono.

Risponde in secondo luogo, che un Sovrano, il quale si vegga circonvenuto, e con artifizj, e macchinazioni indotto a fare Atto a se pregiudiciale, può di sua suprema autorità cassarlo, e rivocarlo con tutti gli altri consecutivamente fatti, come prova con invincibili ragioni legali, e politiche *Sommartano* nella Consultazione, che fece d'ordine di Lodovico XIII. chiamata *incomparabile;* e registrata da *Filippo Scinglero de Doman. German. lib.* 1. §. 7. Altrettanto insegnano generalmente li Pubblicisti a tenore del diritto Naturale, delle Genti, e Civile.

Vengo al dettaglio del contenuto nel più volte lodato Trattato di Londra. Protestano primieramente, che la precedente Triplice Alleanza recentemente stipolata non aveva sufficientemente provveduto alla tranquillità dell' Europa, *se nel medesimo tempo*, dicono, *non si togliessero di mezzo, come perpetui fomenti di discordie, le nemicizie, che vanno tuttavia crescendo tra alcuni Principi dell' Europa.* A tal fine *convennero tra essi loro* (osservisi di grazia, come parlano, quando non avevano ancora ricercato il consenso dell' Imperatore) *di certi Articoli di Pacificazione, secondo il tenore de' quali potesse conciliarsi, e stabilirsi anche la Pace tra la Sacra Cesarea Maestà, e il Re di Spagna, e tra la medesima, e il Re di Sicilia;* ed avere poscia invitato l' Imperatore a volersi uniformare col di lui consenso *al Trattato fra essi stipulato.*

Usarono, egli è vero, coll' Imperatore formole d'onestà, e di riverenza; con tutto ciò però manifestarono quasi da per tutto, che averebbero sostenuto li punti divisati, non ostante che desso, e gli altri fussero renitenti, e segnatamente = ivi = *per la sola causa di consolidare la Pace, e senza che il Re di Sicilia avesse alcun Diritto a quel Regno;* e di nuovo = ivi = *giudicarono esser loro lecito, eziandio senza il consenso degl' Interessati.*

Convennero dunque delle condizioni, colle quali dovea seguire la Quadruplice Alleanza, e ne formarono otto Articoli toccanti l' Imperadore, ed il Re di Spagna; e sei altri toccanti l' Imperadore, ed il Re di Sicilia; e poscia stabilirono la Quadruplice Alleanza, concorrendovi per Quarto Contrattante l' Imperadore, divisa anch' essa in otto Articoli, a' quali ne aggiunsero de' separati materialmente, e segreti, ma con espressa intelligenza, che fossero riputati anch' essi come parte integrante della Quadruplice Alleanza.

Nel primo Articolo delle ſuddette preambule condizioni fu convenuto tralle prime Tre Potenze contrattanti, che 'l Re di Spagna, che aveva recentemente ricuperata la Sicilia, foſſe tenuto conſegnarla all' Imperadore, che a piacer ſuo ne diſponeſſe. Non era queſta condizione di poco rilievo pel Re di Spagna, cui ragion voleva, che correſpettivamente foſſe dato il compenſo, ed il compenſo a giudizio loro dovea conſiſtere ne' Ducati di Parma, e Piacenza, e della Toſcana, nel caſo terminaſſero le reſpettive Linee Farneſe, e Medici. Prendono, egli è vero, per motivo la neceſſità d' ovviare al pericolo di guerra, che poteva naſcere mercè le pretenſioni della Regina di Spagna, dedotte dalla ragion del Sangue ſopra le mentovate Provincie; ma o foſſe queſta cauſa impulſiva, e non finale, o ſe pur dee dirſi, che foſſe finale, non fu totale, ed adeguata, eſſendovi quell' altra, che ho accennata del compenſo dovuto di giuſtizia al Re di Spagna, non ſolo per l' abdicazione della Sicilia, ma d' altri diritti ancora, e pretenſioni, che marcheremo. Diſſero: *Si è convenuto, che gli Stati, o Ducati al preſente poſſeduti da i predetti Gran Duca di Toſcana, e Duca di Parma, e Piacenza, ſiano ne' tempi avvenire perpetuamente riconoſciuti, e tenuti da tutte le Parti Contrattanti per indubitati Feudi Maſculini del Sacro Romano Imperio.* Qui vi cadono a propoſito molte conſiderazioni, e quelle particolarmente, le quali *ſtylo certe aureo* veggonſi addotte dall' Autore del Parere diſappaſſionato dell' Accademico Fiorentino, e dell' altro del Diſcorſo Legale unito inſieme.

Domanderà taluno, ſe il ſuddetto Feudo abbia a chiamarſi *Franco*, cioè immune, ed eſente da qualunque carico di ſervigio dovuto dal Vaſſallo al Padron Supremo. Io ſon d'opinione di sì, ancorchè ciò non ſia ſpecificato nella Triplice, e teſpettivamente Quadruplice Alleanza. Rammentiamci di grazia, che il ſuddetto Feudo trae la ſua origine dallo ſtabilimento fatto tra le Tre Potenze Contrattanti, e che l' Inveſtitura ha dovuto, e deve darſi in ſeguela neceſſaria di detto precedente contratto; e di più rammentiamci ancora, che veſtendo la natura di Feudo oblato dalle medeſime Tre Potenze Contrattanti, non ſe gli poteva imponere la preteſa ſervitù di ſervigio, connaturale agli altri Feudi, ad arbitrio, nè ſecondo le leggi, e conſuetudini dell' Imperio, e dell' Imperadore, che eſſer doveano meri Eſecutori. Non avendo dunque le Tre Potenze Contrattanti ſpecificato alcun carico del Reale Infante, e degli altri Chiamati, o a titolo di ſervitù, o d'alcun altra pretenſione, per conſeguenza dovrem dire, che ſia, ed eſſer debba *Feudo Franco*.

Al-

Altra conſiderazione ſi è, che pretendendo da un lato la Regina di Spagna di poter ſuccedere per ragion di Sangue nella Dignità di Gran Duca della Toſcana, come Capo della Repubblica Fiorentina, e nel Ducato di Parma, e Piacenza, venendo a terminare cadauna Linea Farneſe, o Medici; e vicendevolmente pretendendo l' Imperio, e l' Imperadore di poter vindicare nel ſuddetto caſo le Provincie medeſime, avrebbe potuto la Regina di Spagna riſpetto a Parma, e Piacenza allegare ad eſcluſione dell' Imperio, ed Imperadore, *quoad te liberas habeo ædes*, giacchè non vi è alcun veſtigio d' Inveſtitura Imperiale fatta nella Caſa Farneſe; nè che li Sereniſſimi Farneſi riconoſceſſero giammai l' Imperio, e l' Imperadore in grado di Supremo Signore.

Ci reſtava però un altro Competitore, mercè la natura dell' Inveſtitura ſuddetta di Paolo III. Ecco dunque il pericolo allora imminente di Guerra triangolare, cui appunto le tre Potenze Contrattanti vollero prevenire, ordinando, che li due ſuddetti Ducati foſſero riconoſciuti, e riputati a perpetuità per Feudo Maſculino del Sagro Romano Imperio; ripiego prudentiſſimo, col quale poſto in non cale tutto ciò, che avrebbe potuto dedurſi di qua, e di là, rimontando retrogradamente ne' ſecoli anteriori, per una tal qual Tranſazione, ſe così vogliam chiamarla, o piuttoſto per via di reciproco compenſo, fu dato a due Competitori qualche coſa di quello, che poteva eſſere il ſoggetto primiero delle temute Guerre, avuto ſolamente riguardo al tempo, in cui ſi eſtingueſſero le due Famiglie Medici, e Farneſe, ed al tempo da decorrere in avanti; cioè riſpetto all' Imperio fu conceduto il ſupremo diretto Dominio di Parma, e Piacenza, e della Toſcana libero da ogni conteſa, il quale preſcindendo da tal ripiego, vacillerebbe di molto; e riſpetto alle Maeſtà de' Re di Spagna fu conceduto in Perſona de' Figli il Dominio Utile ſenza verun contraſto; il che sì per l' uno, come per l' altro de' Competitori, non è piccolo acquiſto.

Rifletto in oltre alla clauſola: *ſenza però alcun danno, o pregiudizio, e ſalvo in tutto, e per tutto, il poſſeſſo de i Principi, che preſentemente hanno i detti Ducati*. In vigor della quale diedero le Tre Porenze Contrattanti a divedere, che non volevano permettere all' Imperio, ed all' Imperadore, che durando le Famiglie Farneſe, e Medici, poteſſero in alcun modo ingerirſi ne' ſuddetti Ducati col preteſto, che foſſero Feudi Imperiali, riputando tal pretenſione intrinſecamente molto dubbioſa, e mero preteſto inſuſſiſtente per intorbidare il poſſeſſo di più ſecoli, nel quale furono le due Famiglie

ſuddette, e i di loro Stati di non riconoſcere nè punto, nè poco l' Imperio in grado di Supremo Padron diretto; e giudicando ancora, che le ſuddette due Famiglie doveanſi mantenere indenni. Tengaſi preſente la menovata clauſula riſtretta preciſamente all' indennità delle due Famiglie allora Regnanti, la quale non doveva ampliarſi, e dilatarſi a favore d' altri pretenſori, come or ora vedremo eſſere ſtata ampliata dall' Inveſtitura Eventuale.

Non ſolamente reſtò aſtretto dal preſente Trattato il Re di Spagna di contribuire il Regno di Sicilia, laſciato a libera diſpoſizione dell' Imperadore, ma di contribuirvi ancora la Città di Porto Longone con quella parte dell' Iſola d' Elba, che da gran tempo teneva, incorporandola al Feudo in quiſtione, mancando la Linea Medici; dal che ne ſegue, che l' Imperio acquiſterà il di loro dominio Diretto, che prima, ed in oggi ancora non ha, che che ſia delle pretenſioni, che poſſa nodrirvi, perchè ſimile pretenſione ſarebbe ſtata, come parlano li tre Contraitanti, fomento di diſcordie, ed eſca, o alimento d' incendio, e guerre. Per queſto riguardo ancora doveaſi il compenſo al Re di Spagna.

Stabilite le condizioni, e gli otto primi Articoli preamboli, paſſarono a ſtabilirne altri ſei toccanti il Re di Sicilia, ſenza metterſi in pena del di lui diſſenſo, quando foſſe ſtato renitente. Vengono ſucceſſivamente allo ſtabilimento della Quadruplice Alleanza, comprendendovi l' Imperadore, e ne formano otto Articoli, che non appartengono alle preſenti Conſiderazioni. V' appartengono bensì gli Articoli ſeparati, e riſpettivamente ſegreti, ne' quali vien caricato il Re di Spagna de i ſtipendj dovuti a' Preſidj Svizzeri deſtinati per la cuſtodia, e ſicurezza dell' effetto dell' Inveſtitura in quiſtione. Sono particolarmente degni di rifleſſione detti Articoli ſeparati là, dove l' Imperadore gli accetta tutti quanti, *come condizioni fiſſe, e immutabili*, per diſpoſizione de i tre altri Compaciſcenti, non già di ſua ſpontanea volontà, *ſecondo le quali intende di conchiudere una Pace perpetua col Re di Spagna, e col Re di Sardegna*. Quelle parole *condizioni fiſſe, e immutabili*, convincono inſuperabilmente di nullità tutto ciò, che fu aggiunto all' Inveſtitura Eventuale, e non accorda colle mentovate condizioni, ed articoli, come in appreſſo moſtrerò.

Previdero la renitenza del Re di Spagna a ſottometterſi alla dura legge, che le tre Potenze confederate con l' Imperadore volean darli. Perciò valendoſi dell' aurorità, che accennammo, *eſſendo che*, dicono, *non ſia giuſto, che la tranquillità dell' Europa dipenda dalla renitenza, o dalli occulti ſforzi di detti due Principi*, cioè de i

Re

Re di Spagna, e di Sicilia, s'impegnano di ritrarne colle loro comuni forze il consenso, e di spogliar l'uno del Regno di Sicilia, e l'altro di quello di Sardegna, come leggesi nell' Articolo terzo, e seguenti sino al settimo inclusivamente. Diedero però due providenze nell' Articolo ottavo, coattive all'Imperadore. La prima costrignendolo d' essere contento, *è dovere acquietarsi agli acquisti, di scambievole consenso destinatigli nelle dette condizioni*, prova evidente, che non potevano alterarsi dall' Imperadore le più volte mentovate condizioni fissate da i tre altri Contrattanti, e da lui accettate come immutabili. La seconda providenza fu data coll' Articolo ottavo de' separati, e segreti, assai più fortemente = ivi = *aggiuntavi questa dichiarazione, che mai in alcun tempo, nè per verun caso, nè Sua Maestà Cesarea, nè altro Principe della Casa d' Austria, che possederà i Regni, Dominij, e Provincie d' Italia, possa appropriarsi, o attribuirsi i detti Ducati di Toscana, e di Parma.* Providenza di tanto rilievo, e necessaria, affin d' impedire, che l' Imperadore non acquistasse maggior potenza con aggiugnere li suddetti Ducati a tanti altri suoi Regni, e Provincie, facendo traboccare le bilance a pregiudizio dell' equilibrio, non dovea trasandarsi nell' Investitura Eventuale, e molto meno vi si dovea inserire alcuna clausula, come pur vi fu posta, ripugnante a così saggia providenza.

Avevano in oltre le Potenze Contrattanti provveduto nell' istesso Articolo ottavo, e nel seguente alla fermezza de' loro pensamenti col patto resolutivo, che comprende oltre al Re Filippo la Casa di Savoja, e si estende a quella parte ancora del Monferrato, e dello Stato di Milano, che essa possiede, con avvertenza però, che non potesse unirlo agli altri di lui Stati, affinchè non diveniisse più potente con alterazione dell' equilibrio; e per la medesima ragione resta convenuto nell' Articolo decimo, che simile patto resolutivo non si estende a i Regni di Spagna, e dell' Indie, ed alle Provincie possedute da Casa d' Austria in Fiandra, e nell' Italia, di modo che non ostante qualunque renitenza del Re Filippo, fosse nientedimeno tenuto l' Imperadore a far la sua rinunzia, supplendo al difetto della rinunzia del Re di Spagna la guarantigia de' tre Principi Contrattanti, comecchè simili cauzioni abbiano per fine primario non l'interesse del Re di Spagna, e dell' Imperadore, ma la sicurezza di tutta quanta l' Europa; = ivi = *essendo che la sicurezza, e tranquillità dell' Europa sia il fine, e lo scopo delle rinunzie, da premettersi onninamente di Sua Maestà Cesarea, e di Sua Maestà Cattolica per se, e per i loro Discendenti, e Successori:* con ciò che segue.

Corollariamente oſſervo, che ſebbene li due Ducati in quiſtione tengono ſembianza di *Feudo nuovo*, dovendo incominciare dopo le riſpettive Famiglie Farneſe, e Medici, ad ogni modo non han da regolarſi come *Feudo nuovo*, nel qnale l' Infendante non può a ſuo talento mettervi condizioni di ſuo bon piacere: Ma come *Feudo oblato* nella guiſa, che s' è marcato, cui l' offerente può dar quelle leggi, che vuole, eſſendo l' Infeudante mero eſecutore, aſtretto dalla neceſſità di così fare.

Inferiſco pur corollariamente da tutto il compleſſo delle riferite circoſtanze, che i provvedimenti delle Tre Potenze Contrattanti, accettati dall' Imperadore ſotto la qualificazione di *condizioni fiſſe, ed immutabili*, ad altro non tendono, che a ſorrogare in luogo delle Famiglie Medici, e Farneſe un nuovo Principe ad eſcluſione delle guerre, che aveſſero potuto ſopravvenire, ed a perpetua eſcluſione dell' Imperadore, e d' ogni altra Perſona di Caſa d' Auſtria, quanto ſia per il Dominio utile, ed attuale poſſeſſo, e governo: Ma non avere giammai le Tre Potenze Contrattanti voluto alterare lo ſtato, e maniera di Governo, al quale da più ſecoli erano avvezzi i Popoli ſoggetti, e con eſporgli a dover concorrere a i preteſi ſervizzi militari, o a contribuire altre preſtazioni all' Imperio, ed all' Imperadore, che queſto non avea che fare col fine eſſenziale dell' equilibrio, e della tranquillità, e Pace dell' Europa, nè con il compenſo dovuto al Re di Spagna, ed alla Regina, e ſuoi Figli, e Diſcendenti, correſpettivamente alle tante rinunzie, e ceſſioni, autoritativamente ricavate dal Re di Spagna per il medeſimo fine dell' equilibrio.

Mettaſi ora al confronto della ſuddetta Triplice, e riſpettivamente Quadruplice Alleanza l' Inveſtitura Eventuale. Laſciamo ſtare, che nel principio d' eſſa Inveſtitura ſi dica, che l' Imperadore vuol conſentire alle condizioni propoſte *amore pacis*, il che in un tal qual ſenſo ſi può ammettere, benchè per altro doveſſe farlo per neceſſità. Non ſi può certamente negare, che non ſia erronea quella narrativa, = ivi = *& cum in ejus Articulo quinto conventum fuerit, quod ad priſtina ſuperioritatis Imperialis Jura Status, ſive Ducatus a Duce Etruriæ, Parmæque, & Placentiæ Duce modo poſſeſſi, futuris in perpetuum temporibus, &c.*

Non è aſſoluramente vero, che nell' Articolo quinto facciaſi menzione per niente dell' aſſerita primiera ſuperiorità Imperiale ſopra li mentovati Ducati, alla quale doveſſe l' Imperio eſſere reintegrato. Le Tre Potenze Contrattanti non vollero prendere tal cogni-

zio-

zione, nè entrare a farne la disamina, che avrebbe portato seco lunga, e poco men che infinita applicazione, e fatica. Sapevano, che da 200. e più anni in dietro nè l' Imperio, nè gl' Imperadori avevano esercitato alcun atto di Superiorità sopra di quei Ducati, e che si pretendeva coll' appoggio di sì lungo tratto di tempo di escludere detta pretesa Superiorità Imperiale.

Declinarono dunque da un così intrigato laberinto, e prescindendo da tutto ciò, che riguardava li tempi antepassati, presero politico ripiego, dettato dal zelo di mantenere la tranquillità dell' Europa, e di provvedere allo stabile necessarissimo equilibrio, concedendo all' Imperio, ed all' Imperadore *ex nunc*, *non ex tunc* in luogo di rancide pretensioni, liquido, e indisputabile Dominio diretto di queste Provincie dal momento, che si estinguessero le suddette Famiglie Dominanti, e, lasciando li Popoli nello stato, e grado di Reggimento passivo, nel quale trovansi da più secoli, concedettero a' Figli della Regina di Spagna il Dominio utile col titolo di Feudo masculino indubitato del Sagro Romano Imperio; dico indubitato, non già perchè fossero tali antecedentemente, ma perchè tali divenir dovevano dal punto, in cui si estinguessero le rispettive Famiglie Dominanti. Nell' Investitura Eventuale gratuitamente scambiansi li termini, e si confonde la qualità di Feudo dell' Imperio Romano *ex nunc* con la pretesa primiera Superiorità Imperiale.

Prosiegue la narrativa d' essa Investitura, dicendo: *& nos quantum in nobis erat ceu caput Imperii insuper consensimus, ut si quando casus aperturæ dictorum Ducatuum ob deficientiam hæredum masculorum contingat, &c.* Nè men questo regge a coppella della verità. Non si nega, che l' Imperadore v' abbia consentito, mercè la necessità da i Tre Principi Contrattanti a Lui imposta; si nega però la verità di quella clausula, = ivi = *ut si quando casus aperturæ dictorum Ducatuum, &c.* Simile forma di parlare dinota, che i Ducati in quistione fossero posseduti con titolo di Feudo Imperiale, e masculino, e che *per lineam finitam*, quando che fosse, avesse a consolidarsi l' utile col diretto; cosa falsissima, ritenuto il piede dell' Alleanza, la quale, come dicevamo, importa tutto il contrario, o almeno prescinde da ciò, che qui si vuole, che dica.

Porge altresì motivo di sospettare, che non si nasconda segreto misterio là, dove l' Imperadore in forma narrativa protesta, che ottenuto il consenso dell' Imperio, avrebbe fatto spedire l' Investitura Eventuale *in debita forma*, e ordinato, che fosse consegnata al Re Cattolico con questa appendice *absque ullo tamen damno, &*

pra-

præjudicio. Contradice tal riſerva al Trattato d' Alleanza, ſendo coſa indubitata, che le condizioni ſtabilite dalle tre Potenze Contrattanti, unitovi particolarmente l'ottavo tra li Articoli ſeparati, e ſegreti, contengono coſe pregiudiciali all' Imperio, ed all' Imperadore, le quali dovevano ſpecificarſi nell' Inveſtitura Eventuale: Pregiudica fralle altre coſe alla libertà dell' Imperio, che tre Potenze ſtraniere v'impongano Legge di neceſsità, e lo coſtringano a prendere per ſuo Vaſsallo nell' Italia, dei Principi ſingolarmente del Sangue Borbone, e queſto non già per ragion d'alto Dominio, che precedentemente vi aveſse l'Imperio, ma perchè a giudizio delle tre Potenze Contrattanti così richiedeva il ben comune dell'Europa, e la compenſazione dovuta al Re Filippo; ſenza metterſi in pena, ſe foſſe per andare a grado del Corpo Germanico, e dell'Imperadore ſimile forma di diſporre autoritativamente degli Stati poſſeduti da altri Principi.

Pregiudica ſimilmente alla libertà dell'Imperio, che divenendo li ſuddetti Ducati Feudo maſcolino indubitato, e venendo, quando che foſſe, il caſo della devoluzione *per lineam ſiattam* degl' Inveſtiti, non poteſſe il Corpo Germanico reinveſtir a piacer ſuo alcun Principe ſegnatamente della Caſa d'Auſtria.

Or quella clauſula *abſque ullo tamen damno, aut præjudicio*; tacitamente almeno dinota, che ſi voleſſe dare l'Inveſtitura, ſalva la facoltà di rimuovere li riferiti pregiudizj, e gli altri, ſe ve ne ſono.

Aſſai più gravoſa, e manifeſtamente diſcordante dalle più volte mentovate condizioni, preambulamente ſtabilite, rieſce quell' altra particola dell'Inveſtitura, = ivi = *Cum res in eo ſit, ut ſi nobis, &c. præfatus Princeps Carolus, ceterique ejus deſcendentes, aut ipſius fratres, & eorum maſculi antedicti omnia, & ſingula debitè faciant, & præſtent quæcumque fideles obedienteſque Principes, & Vaſſallos Italicos de jure, aut conſuetudine ex antiquis Feudorum rationibus ſub Throno Imperiali conſtanter, & per omnia præſtare, & facere decet.* Chiaramente appare, che quì ſi vuol rendere condizionato riſpetto a cadaun grado de' Diſcendenti della Regina di Spagna, ciò, che la Triplice Alleanza vuole, che ſi faccia puramente, ſemplicemente, ed aſſolutamente. Venendo il caſo d'eſtinzione di cadauna delle due Famiglie Farneſe, e Medici, reſtò fiſſato immutabilmente, che cadauno dei due Ducati in quiſtione immediatamente appartenesſe al Reale Infante, e ſucceſſivamente agli altri Diſcendenti maſchi della Regina di Spagna, come Feudo puro, e

ſem-

ſemplice maſcolino, nè ſi vede, che alcun di loro adempiere doveſſe alcuna condizione *a parte ante*, eſſendo anzi preciſamente convenuto, che foſſe lecito di pigliare il poſſeſſo attuale, ſenza che precedeſſe l' Inveſtitura, come di fatto la Sereniſſima Signora Ducheſſa Dorotea Sofia, Avola, e Curatrice del Reale Infante, a di lui nome il preſe; benchè quì ancora contravvenendo al Trattato d' Alleanza, voleſſe l' Imperadore, che tal Poſſeſſo foſſe ricevuto dalle mani d' un Miniſtro Imperiale, che era permeſſo di pigliare di ſua propria autorità dal Reale Infante.

All' incontro le deſcritte parole contengono eſpreſſa condizione da adempirſi dal Reale Infante, e dagli altri ſuoi Fratelli, e riſpettivi Diſcendenti *a parte ante*, = ivi = *Cum res in eo ſit, ut ſi Nobis Noſtrisque Succeſſoribus &c. omnia, & ſingula debite faciant, & præſtent &c.* E non ſolamente rendono ſenſo condizionato, e ſoſpenſivo dell' attuale Inveſtitura, che per il Trattato d' Alleanza dee darſi puramente, ed aſſolutamente; ma ſono così ampie, ed effrenate, che non può dirſi di più. Vi ſono nell' Italia de' Principi, e Vaſſali Imperiali di diverſo Rango. Alcuni ſono Vaſſalli di Feudi Regali, e Franchi, i quali ſalva la dipendenza, e ricognizione dell' alto, e ſupremo Dominio Imperiale, a nulla ſon tenuti; come, a cagion d' eſempio, li Duchi di Savoja, e i Principi del Piemonte, e del Monferrato. A queſta ſorta di Vaſſalli non s' applicano quelle ampie forme = ivi = *omnia, & ſingula debite faciant, & præſtent, quæcumque fideles, obedienteſque.* Altri ve ne ſono di Rango, ed ordine inferiore, ſottopoſti alle contribuzioni, che vengono impoſte dall' Impero, e dall' Imperadore, e ſoggetti alle facoltà del Commiſsario Imperiale. Non fa grazia l' Inveſtitura Eventuale di eſprimere ſegnatamente a qual' ordine di Vaſſalli ſi voglia, che appartengano il Reale Infante, e gli altri ſucceſſivamente Chiamati dopo di lui. Sembra, che eſser debbano ridotti alla condizion di Vaſſalli di Feudo Ligio, cioè di Vaſſallo obbligato al ſervigio Militare in favore dell' Imperatore, e dell' Imperio contro qualſivoglia Perſona, e così contro li Re di Francia, e contro li Re di Spagna, eccettuatone forſe per tacita ragion d' equità, e diritto naturale il Re Filippo ſuo Padre, e riſpettivamente Aſcendente. Non ſi doveva inſerire nell' Inveſtitura Eventuale una tale particola, capace di metter pietra d' inciampo al Reale Infante, e agli altri Chiamati; ed eſsendovi ſtata meſsa di puro arbitrio dell' Imperadore, ed incoerentemente, per non dire contradittoriamente al Trattato d' Alleanza, ragion vuole, che ſia depennata.

Quell'

Quell' altra clauſula della parte ſimilmente narrativa, = ivi = *Nos in conformitate prænominati integri Articuli quinti, & non aliter, atque in ſinceram ejusdem executionem Gratiæ expectativæ Inveſtituram eventualem continentis juxta ritum, & ſtylum Cæſareum, &c.* Non può aſsolutamente combinarſi col più volte mentovato Trattato. Tutti quanti gli Articoli di eſso Trattato ſono vicendevolmente conneſsi, nè può uno ſepararſi dall' altro. Diſpone l' Articolo quinto de i Ducati di Parma, e Piacenza, e di Toſcana, ma non vi ſi parla, o vi ſi diſpone d' eſſi ſolamente nell' Articolo quinto. Se ne parla nell' ottavo Articolo ancora tra li ſeparati, e ſegreti; ſeparati di Scrittura materiale, ma non d' intenzione de i Contrattanti, li quali eſpreſsamente dichiarano, che li Articoli ſeparati, e ſegreti doveſsero conſiderarſi nè più, nè meno, che ſe di parola in parola foſsero inſeriti nel Trattato pubblico, e non ſegreto, e così ancora avrebbe dovuto farſi tacitamente per intrinſeca ragione di retta legale interpetrazione, ſe non foſse ſtato eſpreſso. Ciò poſto, come potevaſi reſtrignere l' Inveſtitura Eventuale tra i cancelli dell' Articolo quinto, e tagliar fuori il ſuddetto Articolo ottavo di non minore importanza del quinto per l' equilibrio dell' Europa? Egli è pur vero veriſſimo, che l' Imperadore ha voluto coartare l' Inveſtitura Eventuale tra i Cancelli dell' Articolo quinto. Baſta riflettere alla clauſula *& non aliter*, che per comun ſentimento de' Giureconſulti, e dettame dell' iſteſso lume naturale, importa ſenſo coartato, ed eſcluſivo d' ogni altra coſa, ed anzi, ſecondo alcuni, importa ſenſo condizionato, e riſolutivo di tutto ciò, che non è compreſo nella diſpoſizione qualificata con ſimile clauſula; dimanierachè non ſarebbe tampoco luogo a fondarſi ſopra l' attuale Inveſtitura, quando ſi pretendeſse, che oltre al contenuto nell' Articolo quinto, foſse ancora comprenſiva dell' Articolo ottavo.

Ly *gratiæ expectativæ Inveſtituram* s' oppone, e contradice egualmente al Trattato d' Alleanza. Procede l' Inveſtitura Eventuale nel caſo preſente non da grazia dipendente dalla liberalità del Concedente, ma da neceſsità indotta dall' accordo, e dalle mentovate condizioni preambole al Trattato, che tra di loro, e ſenza l' intervento dell' Imperadore fecero le Tre Potenze Contrattanti. In virtù di ſimile accordo il Reale Infante, e tutti gli altri dopo di lui chiamati, acquiſtarono diritto d' eſtorquere *etiam ab invito* l' Inveſtitura Eventuale, e poſcia l' Attuale, che perciò non ha potuto qualificarſi con lo ſpecioſo titolo di Grazia; il che influiſce alterazione intrinſeca nella ſoſtrata materia del Feudo, il quale ſi rende-

derebbe *Feudo nuovo*, e capace di tutte quelle condizioni, che piacesse al Concedente di metterci.

All' istesso modo convien discorrere della parte dispositiva, la quale sul bel principio ci dice *deque Cæsureæ nostræ Majestatis Potestate, &c.* Se vuolsi prendere simile clausula nel suo senso ovvio, dinota, che l' Atto sia pienamente procedente da libera volontà dell' Operante, e con essa l' Imperadore si fa unico Autore del Feudo con alterazione della sua natura, come dicevamo; il che ripugna direttamente al Trattato d' Alleanza, in vigore del quale l' Imperadore aveva obbligo preciso di procurare l' approvazione, e consenso dell' Imperio con facoltà di concedere l' Investitura in sequela d' esso Trattato. Se vuolsi prendere in questo senso la suddetta clausula non ho che apporvi. Ella è però capace per se medesima di senso amfibologico, e perciò sarebbe ottimo consiglio il riformarla, per non lasciarvi luogo da promuovere in avvenire delle quistioni fastidiose, mettendoci tali aggiunti, co' quali restasse individuato il senso legittimo, il quale potesse combinarsi col Trattato d' Alleanza.

Così pure non si dovea dire = *elargiti sumus* = nè tampoco = *benigne concedimus*, ovvero *clementer*, parole tutte, le quali negli altri casi sono usitatissime, e come di Rituale de i Gran Principi: Ma nel caso presente doveano ometterssi, perchè troppo importa di star lontano, ed astenersi da tutto ciò, che può ridurre il Feudo a mera grazia, e beneficenza del Concedente per le ragioni addotte, e per altre molte, che potrebbono addursi.

Tutto il seguente contesto dell' Investitura si vede chiaramente indirizzato al medesimo fine con frasi, e clausule incompatibili con la tante volte nominata Alleanza, e specialmente = ivi = *in eventum aperturæ, & caducitatis, quo scilicet præsentes ex Domo Medicea, & Farnesia Possessores sine Prole legitima, naturali, masçula, successionis capace vivere desierint.* Li termini d' *apertura*, e *caducità* son proprj propriissimi per dinotare la qualità di Feudo attuale, che sia entrato con titolo di Feudo nella Linea Dominante, e che per Linea finita si devolva, e ritorni al Padron diretto; lo che più volte s' è detto, che non sussiste per difetto del supposto; perchè al tempo di detta Alleanza la Casa Farnese era attualmente Vassalla d' altro Principe, e non dell' Imperio; e la Casa Medici non aveva, e non ha in Feudo la Toscana, governandola come Capo della Repubblica Fiorentina, a un di presso come dicevamo, l' Imperadore è Capo, e non Vassallo dell' Imperio.

Se-

Seguita la clausula *de Cesareæ nostræ Potestatis plenitudine*. intorno alla quale poc' anzi osservammo, che non ha luogo nella presente ipotesi nè men la semplice libera, non che la plenitudine della potestà; come non ve l'ha ciò, che immediatamente segue: *juxta expressum, legeque Imperiali receptum ordinem Primogenituræ*. Nei Feudi Regali, qual'è il Ducato di Parma, e Piacenza, e dovrà verisimilmente essere un giorno la Toscana, se così piacerà al Signor Iddio, la Successione si regola per via di Primogenitura, e così dovrà regolarsi quella ancora trai Discendenti del Reale Infante, e de' di lui Fratelli; non è mica però vero, che l'Imperadore potesse concepire, come ha fatto, la nostra Investitura con la pur ora descritta formula, la quale nè sul piè della lettera, nè *per æquipollens* contiensi nel Trattato di Londra. Dovea concepirsi in tutt' altra maniera, e dirsi *juxta expressam conventionem initam per Tractatum Londinensem*, e lasciare, che la Successione si regolasse giusta l'esigenza della sostrata materia, la quale, trattandosi di Feudo Regale, richiedeva, che succedesse di mano in mano il Primogenito tra li Chiamati, osservata la prerogativa della Linea, e poi del Grado.

Considero un altra clausula, che a prima vista pare dettame di naturale equità, = ivi = *nostris ceteroqui, & Sacri Imperii, nec non aliorum quibuscumque Juribus semper salvis*. E ad ogni modo non vi si doveva inserire, comecchè apertamente ripugna all'intento principale, ed essenzialissimo degli Autori del Trattato Londinense. Sapevano ben essi, che v'erano delle ragioni belle, e buone, e forse anche invincibili, competenti a terze Persone sopra li Stati, de' quali credevano poter disponere politicamente, e per un titolo superiore a qualunque altro titolo di Persona particolare, fosse Principe, o Repubblica, vestendo con proporzione il diritto dell' accennato Eminente Dominio similitudinario, residente nel Corpo Politico di tutti li Principi d' Europa, componenti una specie di Repubblica Universale, fondata sopra la natura dell' Uomo, dalla Divina Provvidenza destinato a vivere in società con legame di scambievole amore, ed indigenza; Dominio, dissi, similitudinariamente Eminente, ed esercibile da chi sia costituito in grado di tal Dignità da potere esercitarlo *invitis etiam particularibus Dominis*. Affidate le Tre Potenze Contrattanti nelle forze, ed autorità, che unendosi, e cospirando in un medesimo fine, credevano loro competere, supposero essere di tanta energia *l'expedit* dell' equilibrio da poter costrignere colla forza, se così la bisogna il richiedesse, qualunque Prin-

cipe

cipe particolare, il quale si mostrasse renitente alle misure, che prendevano in vista di fine cotanto vantaggioso al ben comune. E quindi non vollero inserire agli stabilimenti, che facevano sopra le Provincie da altri Principi godute, e possedute, alcuna clausula preservativa de' diritti, che per fortuna competessero a simili Possessori, o a qualunque Persona, che vi avesse delle pretensioni.

Per conseguenza non si dovea nè meno inserire nell'Investitura Eventuale quella clausula semplicemente preservativa di qualunque altrui diritto, o ragione. In vigore di tale, e sì ampia riserva mantengonsi vive, e nel suo primiero stato le pretese ragioni, e titoli de' Terzi, e così quelle, che particolarmente sopra le Provincie d' Italia pretendevano d' avere per una parte l'Imperadore, e per l'altra il Re, e la Regina di Spagna, ed altri Principi ancora, lasciando aperta una gran porta alle Guerre, e turbolenze, che potevano ne' tempi avvenire insorgere; e se ritenuta detta clausula preservativa insorgessero contro il nostro Feudo, e contro li suoi Possessori *pro tempore*, dandosi massimamente delle congiunture favorevoli a simili Pretensori, affin di spogliarsi del Feudo medesimo, l'Imperio, e l'Imperadore stando la mentovata clausola preservativa, non potrebbono impedirlo, e fors' anche averebbono tutt' il piacere di farsi Giudici sopra tali controversie, e non sortendo l'intento per la via giuridica, potrebbono farsi valere quelle pretese ragioni riservate per la via dell' Arme con alterazione della tranquillità dell' Europa, e dell' Equilibrio.

Tornasi di nuovo a ripetere nell' Investitura la condizione già da me accennata, immediatamente soggiunta alla marcata clausula preservativa, = ivi = *ac nominatim, ac sub diserta conditione*, con ciò, che siegue. Io non starò a quì ripetere le cose già dette. Dirò solamente, che il volere *per modum, & viam conditionis*, che tutti, e singoli Vassalli successori del Feudo in quistione soccombano al pagamento de' diritti del Consiglio, e Cancelleria Imperiale, a me sembra, che sia bella, e buona Mantissa, che si fa al Trattato di Londra, dove di tai pretesi Pagamenti non vi ha una sola parola.

Altrettanto s' ha a dire dell' altra più strignente condizione = ivi = *Secus vero in conformitate ejusdem totius Articuli quinti Fœderis Londinensis hisce disertim, & sub conditione sine qua non declarantes Nos, & Sacrum Imperium ad permittendam continuationem possessionis nominatorum Ducatuum, seu Statuum teneri nec velle, nec posse*. Io non so vedere dove sia specificata nel suddetto Articolo quinto così strignente condizione; veggo bensì, che sotto questa contraria con-

di-

dizione reſta indotta la reſoluzione, o patto reſolutivo nel caſo, che il Reale Infante, e gli altri Chiamati non adempiano tutte, e ſingole coſe ſuperiormente ſpecificate, tra le quali alcune certamente ve ne ſono, delle quali non canta il Trattato di Londra, e particolarmente l' Articolo quinto. Mia intenzione non è di fare l' analiſi dell' omaggio ivi eſpreſſo, il quale ſe vuolſi intendere come ſinonimo del giuramento di fedeltà, non m' oppongo, perchè tal giuramento è d' eſſenza del Feudo. Non è mica poi d' eſſenza del Feudo tutto ciò, che può venire ſotto il vocabolo d' Omaggio, di cui ne fa diligente anatomia *Cothman reſpon.* 4. *dal numer.* 213. *al* 256. *vol.* 4. Dirò ſolamente, che eſſendo in quel luogo ſpecificati *ſub involucro verborum* gli utili, che riſcuotono in ſimili congiunture il Conſiglio, e l' Aulica Imperiale Cancelleria, non ſaprei indurmi a credere, che in difetto del pagamento di ſimili onoranze in tutto, o in parte *toties quoties* ſucceda nel Feudo ulteriore Vaſſallo, o venga a mutarſi la Perſona dell' Imperadore, abbia a dirſi, che ſia riſoluto, e ridotto al nulla il valore dell' Inveſtitura, e quella cotanto neceſſaria provvidenza, che per la tranquillità dell' Europa, e per mantenimento dell' Equilibrio ſtabilirono le Tre Potenze Contrattanti, e fu accettata dal canto ſuo dall' Imperadore e dall' Imperio.

Aggiungo, che ſiccome l' Imperadore ſtimò, che ſi doveſſe eſprimere nella mentovata condizione, e riſerva quell' altro provvedimento, che i noſtri Ducati non doveſſero mai pervenire a quello de' Diſcendenti della Regina, che foſſe Re di Spagna: Così a procedere con eſattezza dovea parimente eſprimerſi, che i medeſimi Ducati non poteſſero mai pervenire anche nel caſo di eſtinzione totale di Linea a verun Principe della Caſa d' Auſtria; che queſto ancora appartiene egualmente alla conſervazione dell' equilibrio.

Toccandoſi con mano, che l' Inveſtitura Eventuale non accorda, ma che anzi ripugna nelle parti eſſenziali alla Triplice, e riſpettivamente Quadruplice Alleanza, non potrà l' Imperadore pretendere, che la Maeſtà del Re Don Carlo prenda l' attuale Inveſtitura del Ducato di Parma, e Piacenza, or che reſta eſtinta la Famiglia Farneſe, quando non ſia formata ſenza quelle tante alterazioni, che abbiam marcate, quantunque, parlando in aſtratto, l' Inveſtitura debba uniformarſi all' Eventuale; e riſpetto alla Toſcana, ſuſſiſtendo tuttavia la Famiglia Medici nella Perſona del Gran Duca Don Gio: Gaſtone, dovrà metterſi in non cale la ſuddetta Inveſtitura Eventuale, formandone una eſpurgata dalle riferite alterazioni, regolandoſi a norma della mentovata Alleanza.

DOCU-

DOCUMENTI
DEL
SUPPLEMENTO.

(A)

Memoria, che in Idioma Franceſe fu preſentata in mano propria del Re Cattolico dall' Ambaſciadore Ceſareo Conte di Kynigſek. Data in Aranjuez a' 23. Aprile dell' Anno 1727.

IN eſecuzione degli ordini, che ho ricevuti, devo rappreſentare umiliſſimamente alla Maeſtà Voſtra, che Sua Maeſtà Imperiale con quella ſincera, e cordiale amicizia, che reciprocamente vi uniſce, intieramente approva, ed entra nei ſentimenti, e prudenti precauzioni di Voſtra Maeſtà in ordine alla Succeſſione della Toſcana, che la ſalute tanto vacillante del Gran Duca può aprire da un giorno all' altro per il Sereniſſimo Infante Don Carlo, il quale, per maggior ſicurezza, la Maeſtà Voſtra vorrebbe adeſſo far dichiarare, e riconoſcere in qualità di Gran Principe di Toſcana, e immediato Succeſſore del Gran Ducato.

Questo è quanto è stato fatto intendere al Duca di Bournonville in una Conferenza, alla quale è stato invitato sopra questa materia; ma nell' istesso tempo gli si è ancora fatto conoscere, che questa Successione era sì solidamente fondata, e assicurata all' Infante, che non rimaneva alcun luogo di dubitare, che non fusse per sortire il suo pieno effetto, trovandosi stabilita: Primo, sulla Quadruplice Alleanza, alla quale dipoi accedè anche la Maestà Vostra, e conseguentemente sul consenso delle principali Potenze d' Europa. Secondo, sull' Investitura Eventuale, data parimente col consenso delle dette Potenze. Terzo, sulla Lettera *di Partizione* dell' Imperadore data a i Sudditi del Gran Duca di Toscana. Quarto, sul Trattato di Pace conchiuso tra le Maestà Vostre a Vienna. Quinto, sul Trattato di Pace conchiuso nel medesimo tempo tra Sua Maestà Imperiale come Imperadore, e l' Imperio da una parte, e Vostra Maestà Cattolica dall' altra. Dimaniera che sarebbe necessario rovesciare tutti questi Trattati, e annullare intieramente ogni credenza, e buona fede, prima di opporsi, non che di volere indebolire, e distruggere un Diritto sì incontrastabile.

In oltre il Conte Carlo Borromeo Commissario Plenipotenziario dell' Imperadore in Italia; come anche tutti i Governatori, e Comandanti Imperiali in quelle parti hanno già *ordini precisi, e positivi di entrare subito, in caso di morte del Gran Duca, in possesso degli Stati di Toscana a Nome dell' Infante Don Carlo, e di mantenervisi A MANO ARMATA CONTRO TUTTI*, e chiunque volesse disputarglielo, ed opporvisi, e questo dovrà eseguirsi senza temere alcun danneggiamento, o rovina del Paese. *E sebbene l' Imperatore prevede, che il GRAN DUCA NON SI PRESTERA' CERTAMENTE A RICONOSCERE, durante la sua vita, l' Infante per suo Successore, ma che al contrario Egli si ostinerà maggiormente, e potrebbe eziandio PRENDERE DELLE MISURE PERICOLOSE CON GLI ALLEATI D' HANNOVER;* Nulladimeno Sua Maestà Imperiale non lascierà di farne fare l' apertura per il suo Ministro a Firenze, e d' impiegarvi dal canto suo tutti li mezzi più forti, sopra di che sarà necessario attendere, quali ne saranno gli effetti, e come quest' affare sarà inteso tanto a Firenze, che altrove. Del resto Sua Maestà Imperiale non farà alcuna difficoltà di dare il suo consenso, acciocchè Vostra Maestà faccia *prendere pubblicamente alla sua Corte fin d' adesso il Titolo di Gran Principe di Toscana al Serenissimo Infante Don Carlo,*

quan-

quando voi vediate, Sire, d'acquiſtare per queſto mezzo una più grande ſicurezza per la detta Succeſſione, e Sua Maeſtà Imperiale ſi rimette al giudizio di Voſtra Maeſtà, ſe un tal paſſo conviene, o nò, nelle circoſtanze preſenti.

(B)

Riſpoſta del Marcheſe della Paz (tradotta dall' Idioma Spagnuolo) alla ſopraddetta Memoria. A dì 6. di Maggio 1727.

COn ſomma ſoddisfazione il Re mio Padrone è reſtato inteſo del contenuto della rappreſentazione de' 23. del paſſato, che Voſtra Eccellenza medeſima poſe nelle ſue Regie Mani; e la Maeſtà Sua ha ponderato punto per punto, sì le cordiali eſpreſſioni della finezza del Signor Imperatore, come i prudenti diſcorſi, che contiene in propoſito della ſicurezza della Succeſſione di Toſcana al Sereniſſimo Signor Infante Don Carlo, da avere il ſuo effetto immediatamente dopo la morte del Gran Duca Regnante, e della Dichiarazione del Titolo di Gran Principe à Sua Altezza col riconoſcimento d'immediato Succeſſore. E vedendo il Re la favorevole, e determinata diſpoſizione del Signor Imperatore per fare al Gran Duca l'apertura de' ſuoi Imperiali deſiderj, e intenzioni, in ordine a che riconoſca il Signor Infante per ſuo Succeſſore immediato, è parſo bene a Sua Maeſtà di ſoſpendere ogni determinaaione toccante a prendere Sua Altezza il Titolo di Gran Principe, al che tanto generoſamente inclina Sua Maeſtà Imperiale, fino a tanto, che informato dell' effetto, che producono in Firenze gli Uffizj, e inſinuazioni Ceſaree, poſſa opportunamente eſeguirſi quello ſolo, che di concerto col Signor Imperatore (con i di cui dettami vuole il Re ſempre conformarſi) ſarà riputato il più convenevole.

(C)

Mandato Imperiale del dì 28. Giugno 1727. diretto al Conte Caymo a Firenze, col ſuppoſto d' eſſere ſtato ſpedito a petizione di Sua Maeſtà Cattolica.

Foris. Ad Comitem de Caymo.

Intus. CAROLUS SEXTUS, &c.

SUcceſſionem in Magnum Ducatum Hetruriæ Sereniſſimo Principi Infanti Don Carlos in caſum decedentis ſine Prole moderni Ducis, lege publica, ideſt per Tractatum Quadruplicem unanimi omnium Contractantium Principum, & Imperii conſenſu aſſertam; quin & Eventuales Inveſtituras, ac Mandatum ut vocant, Paritionis, ad Subditos in eum caſum a Nobis Comiti Sant Eſtevan, dum adhuc Cameraci Sereniſſimi Hiſpaniarum Regis Legatus Plenipotentiarius agebat, extraditas fuiſſe, tibi, uti quidem opinamur, ſatis gnarum erit. Quia verò Nobilitas, cæteriquæ Vaſſalli, & Subditi præfati Ducatus ignorantiam ante actorum prætendere dicuntur, petit Sereniſſimus Rex, ut illis hoc ipſum notificemus, quo iis tam de Jure Succeſſionis præfati Infantis, quam de debita Subditorum partitione legaliter conſtet: Nos Juſtis Regis deſideriis deferre Cupientes tibi hiſce Clementiſſime mandamus, ut Nobilitati, Vaſſallis, & Subditis Magni Ducatus, data occaſione, inſinues, notumque facias, non ſolum Jus anteſato Sereniſſimo Principi Don Carlos Hiſpaniarum Infanti per Tractatus publicos in Succeſſionem in Magnum Ducatum Hetruriæ, in caſum prænominatum, acquiſitum, verum & his ſignifices, Inveſtituras Eventuales, & Mandatum Paritionis pro Subditis, & Vaſſallis a Nobis actu Hiſpaniarum Regi expeditas, & extraditas eſſe, ut deinceps eorum, quæ illis, eveniente caſu, incumbunt, nullam Juſtam Ignorantiæ cauſam prætendere poſſint: Qua de re cum Regio ibidem Agente Patre Aſcanio,

qui

qui procul dubio Copiam præfatorum Actuum præ manibus habebit, aut Madrito ex ipſo Originali parare ſibi facilè poterit, de rei ſucceſſu certiores nos facias velimus, Gratia noſtra Cæſarea tibi propenſi manentes.

Datum Viennæ 28. Junii 1727.

(D)

Iſtanza fatta in Idioma Spagnuolo d' ordine di Sua Maeſtà Cattolica all' Ambaſciadore Imperiale il dì 20. Luglio 1727. a fine di evitare l' introduzione di Truppe Imperiali in Toſcana.

SUa Maeſtà non ignora la forza de i Trattati, che aſſicurano la Succeſſione immediata della Toſcana . . . . . e riconoſce come effetti molto proprj dell'attenzione del Signor Imperatore gli ordini dati al Conte Borromeo, ed a i Governatori, e Comandanti degli Stati d' Italia, perchè colla forza dell' Armi prendano Poſſeſſo di quello Stato; ma queſto appunto è quello, che il Re bramerebbe di evitare, facendo tutta l'inquietudine del ſuo Real Animo la neceſſità, che ſi prevede, di una ſimile violenza; per la qual coſa ha ſempre inſiſtito, che ſi procuraſſe di prevenire un tale avvenimento con amichevoli Uffizj del Signor Imperatore al Gran Duca, affinchè la ſtabilita immediata Succeſſione fuſſe concordemente, e pacificamente accettata. In ſomma il Re mi comanda di partecipare a Voſtra Eccellenza, che Sua Maeſtà non ha altro oggetto, che quello di procurare per qualche via amichevole di ridurre il Gran Duca a riconoſcere fin d'adeſſo, e durante la ſua Vita, il Sereniſſimo Signor Infante Don Carlo in qualità di Gran Principe di Toſcana, e di ſuo immediato Succeſſore, e come tale farlo giurare per il caſo, che veniſſe a mancare ſenza Figli maſchi.

(E)

Reſcritto Imperiale al Conte Caymo, del dì 24. Gennajo 1728. acciocchè paſſi col Cran Duca gli ufficj, che in virtù d' altro Reſcritto de' 28. Giugno 1727. dovea fare colla Nobiltà, e Sudditi, ed accompagnando l' offerte fatte dal Re Cattolico alla Corte, e allo Stato di Toſcana.

CAROLUS, &c.

EX *accluſo folio uberius perſpicies, quid nos per Aulæ noſtræ primum Cancellarium Comitem a Sinzendorff Magni Ducis Hetruriæ in Aula noſtra commorauti Ablegato Marchesio de Bartholomæi, premente id Regis Hiſpaniarum Legato Duca di Bournonville, declarare injunximus: Damus tibi proinde biſce in mandatis,* ut tua quoque ex parte, *tum apud Magni Hetruriæ Ducis Miniſtrum, tum alibi,* ubi id è re tibi viſum fuerit, *& apud ipſum etiam Hetruriæ Ducem,* ſi per valetudinem ipſius id licuerit, *eam, quæ a nobis ſub die 28. Junii 1727. tibi jamjam injuncta fuit, Declarationem facias, ut per eam palam conſtet, quod nos ea, quæ per Fœdus Quadruplex, ac Tractatum Pacis cum Hiſpania Viennæ initum, conſentiente Imperio, Hiſpaniarum Infanti Don Carlos promiſſa fuerunt, porro irrefragabiliter ſervare intendamus: Hac ipſa occaſione præfatus Orator optimum Regis ſui erga Electricem Viduam Palatinam Magni Hetruriæ Ducis moderni Sororem animum, uti prænotatum folium exhibet, fuſius aperuit,* quod ipſum occaſione data *ibidem inſinuare poteris, pro majori efficacia addendo, quod nos ex peculiari, qua in Electricem Viduam ferimur, Benevolentia, ea omnia, quæ tum ſibi met ipſi grata, tum ad ſtabiliendam, eamdem inter ac Hiſpaniarum Infantem Don Carolum, unionem, facere poterunt media, collaturi ſimus, &c.*

Viennæ 24. Januarii 1728.

Offer-

(F)

Offerte fatte dal Re Cattolico a' Principi, e Popoli della Toſcana per il mezzo di Sua Maeſtà Imperiale.

SEmpre che il Gran Duca, e la Signora Elettrice Vedova Palatina ſua Sorella riconoſchino fin d' adeſſo, e per tutto il tempo della loro vita il Sereniſſimo Signor Infante Don Carlo in qualità di Gran Principe di Toſcana, e immediato Succeſſore, facendolo giurare come tale per ogni caſo, che mancaſſe il medeſimo Signor Gran Duca ſenza Figli maſchj, e colla neceſſaria circoſtanza di accordare, che ſi mandi a Firenze ſenza dilazione il Sereniſſimo Signore Infante, ben inteſo, che queſta Reſidenza non debba eſſere di aggravio al Gran Duca, durante la ſua vita, mentre dalla Spagna ſi manderebbe tutto il biſognevole per la ſuſſiſtenza di Sua Altezza; in attenzione di ciò ſi concederebbe, e ſi offeriſce alla Signora Elettrice Vedova Palatina,

I. La Tutela del Sereniſſimo Signore Infante durante la Minorità di Sua Altezza, e dopo terminata queſta, ed entrato nell' Età Maggiore, una parte principale nel Governo, potendo aſſicurarſi, che il Signore Infante la conſidererebbe, e onorerebbe ſempre come Madre; e quando la Signora Elettrice non ſi accomodaſſe a queſt' ultimo Punto per qualche motivo, che prevedeſſe fin d' adeſſo, o che allora poteſſe occorrere, il Re Cattolico ſarebbe diſpoſto a rilaſciare a Sua Altezza Elettorale Siena, Piſa, o qualche altra Città della Toſcana a ſua elezione, per farvi la ſua Reſidenza, con una ſpecie di Sovranità, nella forma, che ſi ſtimaſſe convenevole d' accordo, e col conſenſo del Signore Imperatore.

II. Per quello, che riguarda gl' intereſſi della Sereniſſima Elettrice, il Re aſſicurerebbe a Sua Altezza Elettorale tutte l' Entrate, che poteſſe ragionevolmente deſiderare, per poter vivere con tutta la decenza dovuta ad una Principeſſa della ſua Naſcita.

III. Per aſſicurare ſempre più la Signora Elettrice del riſpetto, e venerazione filiale del Sereniſſimo Signor Infante, Sua Maeſtà

acconſentirebbe egualmente, che eſſa l'adottaſſe, per riguardarlo come ſuo Figlio per tutti i legami poſſibili.

IV. Il Re farebbe conoſcere sì al Gran Duca, come alla Signora Elettrice, alla Nobiltà, e Sudditi della Toſcana, le grandi utilità, e vantaggj, che potrebbero ſperare nel Commercio di Spagna.

(G)

Ordine Imperiale al Conte Daun Governatore di Milano in data di Vienna 6. Marzo 1728. tradotto dal Franceſe.

CARLO, &c.

COme che lo ſtato della ſalute del moderno Gran Duca di Toſcana, ſecondo gli avviſi, che ſi ricevono, ſi trova in una cattiva ſituazione, onde vi è luogo di temere della ſua morte, e che queſta ſegua improvviſamente; Noi perciò in ſequela della matura deliberazione della noſtra Conferenza Miniſteriale, e dopo averne avuto il loro umiliſſimo rapporto, abbiamo già fatto iſtruire benigniſſimamente ſu queſto affare il Conte Carlo Borromeo noſtro Commiſſario Imperiale in Italia, anche ſopra il modo, con cui avrà a regolarſi, arrivando un ſimil caſo.

Noi facciamo parimente a Voi la preſente informazione di ciò, per il fine, che quì è contenuto benigniſſimamente, ad effetto, che Voi ve la intendiate sù queſto particolare col detto Conte Borromeo, e che preventivamente concertiate con lui la maniera di eſeguire la noſtra ampliſſima, e benigniſſima intenzione, che Noi gli abbiamo inviata in ſcritto; come ancora perchè *ex parte Militari* Voi avanziate le diſpoſizioni neceſſarie, e particolarmente perchè tenghiate pronto in avvenire, nella maniera, che conviene, quel numero di Truppe, che ſaranno neceſſarie per l'eſecuzione reale della noſtra ſopraddetta intenzione, in caſo di morte, *o in altro*,

altro, che ſarà giudicato a propoſito; e ſopra di che Voi vi troverete d'accordo più ampiamente, confidando Noi benigniſſimamente nel voſtro zelo, a Noi ben noto, e nella voſtra eſperienza particolare. *Voi tratterete tutto ciò col più gran ſegreto*, e colla più gran prudenza, e circoſpezione poſſibile, e per meglio eſeguire la noſtra intenzione, Voi conſidererete, quando arrivi il caſo, le circoſtanze particolari, &c.

Vienna 6. Marzo 1728.

(H)

Articoli, dove fu ſtabilita nel Trattato di Siviglia l'introduzione di Truppe Spagnuole in Toſcana, già riprovati nel Decreto di Commiſſione Imperiale di Marzo 1730., *e poi approvati, ed inſeriti nel Trattato di Vienna del* 22. *Luglio* 1731.

Art. IX. SI effettuerà immediatamente l'introduzione delle Guarnigioni nelle Piazze di Livorno, Portoferrajo, Parma, e Piacenza, in numero di ſei mila Uomini di Truppe di Sua Maeſtà Cattolica, ed al ſuo ſoldo, le quali ſerviranno per la maggior ſicurezza, e conſervazione della Succeſſione immediata de i ſuddetti Stati a favore del Sereniſſimo Infante Don Carlo, e per trovarſi in ſtato di reſiſtere a qualunque intrapreſa, o oppoſizione, che ſi tentaſſe in pregiudizio di ciò che ſi è regolato ſopra la detta Succeſſione.

Art. X. Le Potenze Contrattanti faranno fin d'adeſſo tutte le diligenze, che crederanno convenevoli alla Dignità, e al ripoſo de i Sereniſſimi Gran Duca di Toſcana, e Duca di Parma, affinchè le Guarnigioni ſiano accettate colla maggior tranquillità, e ſenza oppoſizione, quando ſi preſenteranno a viſta delle Piazze, in cui doveranno eſſere introdotte: Le dette Guarnigioni faranno a i preſenti Poſſeſſori il Giuramento di difendere le loro Perſone,

ſone, Sovranità, Beni, Stati, e Sudditi, in tutto quello, che non ſarà contrario al diritto della Succeſſione riſervata al Sereniſſimo Infante Don Carlo; ed i preſenti Poſſeſſori non potranno domandare, nè eſigere coſa alcuna, che ſia contraria a quanto ſi è detto: Le mentovate Guarnigioni non ſi meſcoleranno direttamente, nè indirettamente, ſotto neſſun preteſto, che eſſer poſſa, negli affari del Governo Politico, Economico, e Civile, e averanno ordine eſpreſſo di fare a i Sereniſſimi Gran Duca di Toſcana, e Duca di Parma tutte le attenzioni, e onori militari, che ſono dovuti a i Sovrani ne i loro Stati.

Art. XI. Eſſendo l'oggetto dell'introduzione de i detti ſei mila Uomini di Truppe di Sua Maeſtà Cattolica, ed al ſuo ſoldo, quello di aſſicurare al Sereniſſimo Infante Don Carlo la Succeſſione immediata degli Stati di Toſcana, Parma, e Piacenza, Sua Maeſtà Cattolica promette tanto per ſe, come per i ſuoi Succeſſori, che ſubito che il Sereniſſimo Infante Don Carlo ſuo Figlio, o qualſivoglia altro, in cui ricaderanno i ſuoi diritti, ſi troverà in pacifico poſſeſſo de i detti Stati, e aſſicurato contro ogni invaſione, ed altri giuſti motivi di geloſia, farà ritirare dalle Piazze di queſti Stati le ſue proprie Truppe, e non già quelle, che ſaranno di proprietà del Signore Infante Don Carlo, o di chi gli ſuccederà ne' ſuoi diritti, dimanierachè per la detta Succeſſione, e Poſſeſſo reſti ſicuro, e libero da tutte le contingenze.

Art. XII. Le Potenze Contrattanti ſi obbligano, e s' impegnano a ſtabilire, ſecondo i diritti di Succeſſione, che ſi ſono ſtipulati, e mantenere il Sereniſſimo Infante Don Carlo, o quello, in cui paſſeranno i ſuoi diritti, nel Poſſeſſo, e godimento degli Stati di Toſcana, Parma, e Piacenza; E dopo che ſarà ſtabilito, difenderlo da ogni inſulto contro qualſivoglia Potenza, qualunque ella ſia, che tenterà inquietarlo, dichiarandoſi per queſto Trattato perpetuamente Garanti del diritto, poſſeſſo, tranquillità, e ripoſo del Sereniſſimo Infante Don Carlo, e de' ſuoi Succeſſori in detti Stati.

Art. XIII. Per quello, che riguarda altre diſpoſizioni, o regolamenti concernenti la manutenzione delle dette Guarnigioni, dopo di eſſere ſtabilite negli Stati di Toſcana, Parma, e Piacenza, comecchè ſi preſume, che Sua Maeſtà Cattolica, ed i Sereniſſimi Gran Duca di Toſcana, e Duca di Parma faranno tra loro ſopra di eſſe una convenzione particolare: le Loro Maeſtà Criſtia-

ſtianiſſima, e Brittannica promettono, che ſubito, che reſti conchiuſa, la ratificheranno, e garantiranno tanto verſo Sua Maeſtà Cattolica, come verſo i Sereniſsimi Gran Duca di Toſcana, e Duca di Parma, come ſe fuſſe inſerita, parola per parola, in queſto Trattato.

(I)

Articolo Terzo del Trattato di Vienna del dì 16. Marzo 1731. tra l' Imperatore, ed il Re Brittannico.

CUmque Sacræ Cæſareæ Catholicæ Majeſtati, nomine Sacræ Regiæ Majeſtatis Britannicæ, & Celſorum ac Potentium Ordinum Generalium fœderati Belgii, amiciſſimis verbis *expoſitum ſæpius fuerit, non eſſe certius medium, exoptatam tamdiu publicam tranquillitatem, quo fieri poteſt promptiori modo, ſtabiliendi, quàm ſi per immediatam introductionem ſex Millium Hiſpanorum Militum in munita Etruriæ, Parmæ, & Placentiæ loca, deſtinata Sereniſſimo Infanti Don Carlos in modò dictos Ducatus Succeſſio magis adhuc firmetur; præfata Sua Majeſtas Cæſarea Catholica, quo & ipſa pacifica Suæ Majeſtatis Britannicæ, & Celſorum ac Potentium Ordinum Generalium fœderati Belgii conſilia, ac vota promoveret, ſua ex parte nulla prorſus ratione obſiſtet prædictorum ſex millium Hiſpanorum Militum pacatæ introductioni in munita Etruriæ, Parmæ, & Placentiæ Ducatuum loca, juxta ſponſiones a dicta Sua Majeſtate Britannica, atque Ordinibus Generalibus deſuper initas. Cum verò hunc in finem Sua Majeſtas Cæſarea Catholica Imperii*

quo-

quoque conſenſum neceſſarium cenſeat, ſimul eadem promittit, quod omnem operam adhibere velit, quo conſenſus iſte intra duorum menſium ſpatium, aut citius, ſi fieri poterit, obtineatur; atque ut promptius obviam eatur malis publicæ quieti imminentibus, ſpondet præterea Sua Majeſtas Cæſarea Catholica, quod ſtatim poſt commutatas invicem ratihabitionum tabulas, conſenſum a ſe, qua Imperii Capite, præfatæ pacatæ introductioni præbitum, tum Magni Etruriæ Ducis, tum Parmenſi Miniſtris in Aula ſua commorantibus, alibive, ubi conveniens viſum fuerit, notum factura ſit. Nec minus ſæpe fata Sua Majeſtas Cæſarea Catholica promittit, ac ſpondet, tam longè a ſe abeſſe mentem, vel directè, vel indirectè admiſſioni Præſidiarii Hiſpani Militis in antedicta loca impedimentum ullum afferendi, aut ſuſcitandi, ut potius officia, & authoritatem ſuam interpoſitura ſit, quo enaſcente præter ſpem obſtaculo, aut contradictione, quidquid antememoratæ admiſſioni obeſſe poſſet, amoveatur, atque adeo ſex millia Hiſpanorum Militum tranquillè, & ſine mora in munita Magni Etruriæ Ducatus, tum Parmæ Placentiæque Ducatuum loca, quo antea dictum eſt modo, introduci queant.

(K)

Dichiarazione, che Noi infraſcritti Miniſtri delle Loro Maeſtà Cattolica, e Brittannica facciamo, in virtù degli ordini, che abbiamo da i noſtri reſpettivi Padroni

AVendo il Re della Gran Brettagna fatto communicare a Sua Maeſtà Cattolica il Trattato, che conchiuſe ultimamente coll' Imperatore, e dichiarato, che aveva date in queſto le più evidenti riprove della ſincerità delle ſue intenzioni di eſeguire il Trat-

il Trattato di Siviglia, tanto per quello, che riguarda l'effettiva introduzione de i ſei mila Uomini di Truppe Spagnuole (in conformità della diſpoſizione di detto Trattato) nelle Piazze forti di Parma, e di Toſcana, quanto per quello, che concerne il pronto Poſſeſſo del Signor Infante Don Carlo a tenore dell' Articolo V. della Quadruplice Alleanza, ſenza che nè per parte del Sereniſſimo Infante, nè per quella di Sua Maeſtà Cattolica ſia neceſsario diſputare, dibattere, o ſpianare veruna difficultà, qualunque ella ſia, che poteſse occorrere ſotto qualſivoglia preteſto, che eſser poteſse.

Sua Maeſtà Cattolica dichiara, che a condizione, che tutto quanto ſi è detto di ſopra, ſia prontamente mandato ad eſecuzione, reſterà pienamente ſoddisfatta; e che non oſtante la Dichiarazione, fatta in Parigi il dì 28. del paſſato meſe di Gennajo dal ſuo Ambaſciadore Straordinario Marcheſe del Caſtelar, gli Articoli del ſopraddetto Trattato di Siviglia, che direttamente, e reciprocamente riguardano le due Corone, ſuſſiſteranno in tutta la loro forza, e in tutta la loro eſtenſione; E li due Re già nominati promettono egualmente di fare eſeguire con puntualità le Condizioni ſpecificate ne i detti Articoli, alle quali s'impegnano, ed obbligano per il preſente Iſtrumento. Ben inteſo, che nel termine di cinque meſi, che hanno a contarſi dal giorno della Data di queſto Iſtrumento, o più preſto, ſe ſarà poſſibile, Sua Maeſtà Brittannica farà introdurre effettivamente i ſei mila Uomini di Truppe Spagnuole negli Stati di Parma, e di Toſcana, e mettere l' Infante Don Carlo nell' attual Poſſeſſo degli Stati di Parma, e Piacenza, in conformità di detto Articolo V. della Quadruplice Alleanza, e dell' Inveſtiture Eventuali. E Sua Maeſtà Cattolica intende, e dichiara, che ſubito, che ſarà effettuata la detta introduzione, e Poſſeſſo degli Stati di Parma, e Piacenza, è ſua volontà (ſenza che ſia neceſſaria alcuna altra dichiarazione, o Iſtrumento) che gli Articoli già menzionati del Trattato di Siviglia ſuſſiſtano, come ancora il godimento di tutti i Privilegj, Conceſſioni, ed Eſenzioni in favore della Gran Brettagna, che ſaranno ſtipulati, e ſono litteralmente contenuti ne i detti Articoli, e ne i Trattati anteriori tra le due Corone, confermati dal Trattato di Siviglia, per eſſere reciprocamente oſſervati, e puntualmente eſeguiti.

In

In fede di che Noi ſopraddetti, e infraſcritti Miniſtri delle loro Maeſtà Cattolica, e Brittannica abbiamo firmato la preſente Dichiarazione, e vi abbiamo fatto apporre i Sigilli delle noſtre Armi.

Siviglia li 6. di Giugno 1731.

Il Marcheſe de la Paz. = *D. Giuſeppe Patigno.* = *B. Keene.*
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

(L)

Eſtratto d' un Reſcritto del Re d' Inghilterra al ſuo Ambaſciatore alla Dieta dell' Imperio a Ratisbona. Dato in S. James li 28. Aprile 1730. tradotto dall' Idioma Franceſe.

NOi intendiamo, che la Corte Imperiale, per animare gli Stati dell' Imperio contro il Trattato di Siviglia, ha fatto loro inſinuare, che il Marcheſe de la Paz aveva dichiarato in ſcritto al Signor Conte di Kynigſek, che la Spagna non riconoſceva alcun Dominio diretto ſopra gli Stati di Toſcana, e di Parma, ſia dalla parte dell' Imperatore, ſia da quella dell' Imperio.

Benchè non ſi poſſa giudicare delle ragioni, che poſſono avere impegnata la Spagna a fare queſta dichiarazione, ciò non oſtante ſi deve credere, che il Marcheſe de la Paz non ha voluto parlare, che del tempo preſente, e non già dell' avvenire, nel qual caſo egli non ha torto, *poichè tutto il Mondo ſa, che in conformità della Quadruplice Alleanza* (che in queſto punto non è ſtata cangiata in nulla dal Trattato di Siviglia) *il Dominio diretto non deve cominciare a aver luogo, che dopo l' eſtinzione maſcolina de i preſenti Poſſeſſori ſolamente.*

Che che ne ſia, voi aſſicurerete per noſtra parte quei Miniſtri, preſſo i quali voi crederete di poter produrre con ciò qualche buon ef-

effetto, che come nel Trattato di Siviglia non vi è niente, che poſſa autorizzare queſta dichiarazione del Marcheſe de la Paz, la Spagna non ha nè pure fatto ſapere coſa alcuna a i noſtri Miniſtri a queſto riguardo; dimanierachè per la parte noſtra Noi non abbiamo conſeguentemente derogato in nulla al contenuto della Quadruplice Alleanza sù queſto fatto.

(M)

Rimoſtranza del Collegio Elettorale a Sua Maeſtà Imperiale Carlo VI. toccante le pretenſioni del Duca di Guaſtalla ſopra il Ducato di Mantova.

VEduto ciò che è ſtato rappreſentato al Collegio degli Elettori dal Conte Fantoni, Miniſtro del Duca di Guaſtalla, relativamente al Ducato di Mantova, e per ottenerne il poſſeſſo, Noi ci troviamo obbligati di rimoſtrare ciò che ſegue a Voſtra Maeſtà Imperiale.

Ci ricordiamo ancora Noi preſenti Elettori, e noi Plenipotenziarj, i di cui Principali ſono aſſenti, di ciò che è ſtato deliberato, e riſoluto ſulle Rappreſentazioni fatte da Sua Maeſtà Imperiale di glor. mem. toccante la ſua Caſa Arciducale; ma come allora ſi fece anche menzione delle pretenſioni formate dalla Caſa di Guaſtalla, le quali era giuſto di terminare nel medeſimo tempo, che quelle di Sua Maeſtà Imperiale ſuddetta, i noſtri grazioſiſſimi Principali hanno eſaminato l'affare, che non è ſtato per anco terminato; Per lo che ſi ſono rinnovate l'iſtanze al Collegio Elettorale, il quale ſpera, che Voſtra Maeſtà Imperiale non diſapproverà l'eſame delle pretenſioni di queſta Caſa Sovrana, e che *Voſtra Maeſtà Imperiale vorrà bene eſſere d'accordo col Collegio degli Elettori*, tanto in propoſito della diſgrazia incorſa appreſſo l'Imperatore Leo-

Leopoldo di glor. mem. quanto ſopra le ſue circoſtanze; *e col loro conſenſo accordare alla Caſa di Guaſtalla, ciò che è conforme alla giuſtizia, e all' equità. Appoggiando così un affare giuſto in ſe medeſimo, che concerne un Ducato sì importante, Voſtra Maeſtà Imperiale tirerà ſopra di ſe, e ſopra le ſue Armi Vittorioſe la Benedizione di Dio*, tanto più che una Caſa coſì illuſtre, come quella di Guaſtalla, di cui le poche Terre, che poſſiede, ſono ſtate rovinate dalla Guerra, troverà in queſto una ſuſſiſtenza, che gli conviene. Di ciò Noi ſupplichiamo iſtantemente Voſtra Maeſtà Imperiale, ec.

Francfort 23. Dicembre 1711.

SOTTOSCRITTO

Lotario Franceſco Elettore.
Carlo Elettore.
Gio: Guglielmo Conte Palatino Elettore.
Franceſco Ferdinando Conte di Kinski.
Ottone Enrico Barone di Frieſen.
Criſtoforo di Dohna.
Federigo Guglielmo Barone di Gortz.

(N)

Articolo V. del Trattato della Quadruplice Alleanza tradotto in Italiano dall' Originale in Franceſe.

COme l'apertura alle Succeſſioni degli Stati poſſeduti al preſente dal Gran Duca di Toſcana, e dal Duca di Parma, e Piacenza, ſe Eſſi, e i loro Succeſſori veniſſero a mancare ſenza Succeſſione maſculina, potrebbe dar luogo ad una nuova guerra in Italia; da una parte per i diritti, che la preſente Re-

Regina di Spagna, nata Ducheſſa di Parma, pretende di avere ſopra le dette Succeſſioni, dopo le morti degli Eredi legittimi più proſſimi di Lei; e dall' altra, per i diritti, che l' Imperatore, e l' Imperio pretendono anch' eſſi di avere ſopra i detti Ducati; a fine di ovviare alle conſeguenze funeſte di queſte diſpute, ſi è concordato, che i detti Stati, o Ducati poſſeduti attualmente dal Gran Duca di Toſcana, e dal Duca di Parma, e Piacenza, ſaranno riconoſciuti *per l' avvenire, e in perpetuo* da tutte le Parti Contrattanti, e tenuti indubitabilmente per Feudi Maſculini del Sacro Romano Imperio; e ſubito, che la Succeſſione a i detti Ducati verrà a mancare per difetto di Succeſſori maſchi, Sua Maeſtà Imperiale, per ſe, come Capo dell' Imperio, conſente, che il Figlio Maggiore della Regina di Spagna, e i di lui Diſcendenti maſchi nati di legittimo Matrimonio, e in loro difetto, il Figlio ſecondogenito, o gli altri minori della detta Regina, ſe alcuni naſceranno, parimente con i loro Diſcendenti maſchi, nati di legittimo Matrimonio, ſuccedano in tutti li ſuddetti Stati. E ſiccome per queſto effetto ſi richiede il Conſenſo dell' Imperio, Sua Maeſtà Imperiale impiegherà ogni ſua cura per conſeguirlo, e dopo d' averlo ottenuto, farà ſpedire gl' Iſtrumenti d' Aſpettativa, che contengano la futura Inveſtitura per il Figlio, o Figli della detta Regina, e loro Diſcendenti maſchi legittimi, *in buona, e dovuta forma*, e gli farà rimettere ſenza alcuna dilazione alle Mani di Sua Maeſtà Cattolica, o almeno due meſi dopo il cambio delle Ratificazioni, ſenza che frattanto ſucceda alcun danno, o pregiudizio, e ſalvo in tutta la ſua eſtenſione il Poſſeſſo de i Principi, che attualmente poſſedono i detti Ducati.

Le Loro Maeſtà Imperiale, e Cattolica hanno convenuto, che la Piazza di Livorno reſterà per ſempre Porto franco della ſteſſa maniera, che lo è preſentemente.

In ſequela della Renunzia, che il Re di Spagna ha fatto di tutti i Regni, Paeſi, e Provincie in Italia, che in altro tempo appartenevano a i Re di Spagna, cederà, e laſcerà al detto Principe ſuo figlio la Piazza di Portolungone, con quello, che Sua Maeſtà Cattolica poſſiede attualmente nell' Iſola dell' Elba, ſubito che per la vacanza della Succeſſione del Gran Duca di Toſcana, in difetto di Diſcendenti maſchi, il detto Principe di Spagna ſarà poſto in poſſeſſo attuale de i detti Stati.

In oltre ſi è regolato, e ſtipulato ſolennemente, che neſſuno de i detti Ducati, e Stati potrà, nè dovrà giammai in tempo alcuno, o in verun caſo, che ſucceda, eſsere poſseduto da alcun Principe, che nel medeſimo tempo ſia Re di Spagna; e che un Re di Spagna non potrà giammai prendere, nè eſercitare la Tutela di queſto medeſimo Principe.

Finalmente ſi è concordato fra tutte, e ciaſcheduna delle Parti Contrattanti, ed eſse egualmente ſi ſono obbligate a non permettere in neſsun modo, che durante la vita de i preſenti Poſſeſſori de i Ducati di Toſcana, e di Parma, o de i loro Succeſsori maſchi, l'Imperatore, e i Re di Francia, e di Spagna, o il Principe nominato, come ſopra, a queſta Succeſsione, poſsano mai introdurre veruna Soldateſca, di qualſivoglia Nazione che ſia delle loro proprie Truppe, o altre al loro ſoldo ne i Paeſi, e Terre de i ſopraddetti Ducati, nè mettere alcun Preſidio nelle Città, Porti, Cittadelle, e Fortezze ivi ſituate.

(O)

Articolo VIII. de i Separati, e Segreti.

IN caſo che il rifiuto del Re Cattolico, e del Re di Sardegna, o di uno di eſſi, quanto ad accettare, ed eſeguire le ſudette Condizioni di Pace, che gli ſono propoſte, obbligaſſe le quattro Potenze a operare di fatto contro di eſſi, o alcuno di eſſi; ſi è convenuto eſpreſſamente, che l'Imperatore dovrà contentarſi de i vantaggj ſtipulati per Lui di commune conſenſo nelle ſuddette Condizioni, qualunque ſia l'evento, che poteſſero avere le ſue Armi contro li due Re, o uno di eſſi; ſalva non oſtante a Sua Maeſtà Imperiale la libertà di recuperare per mezzo dell'Armi, o della Negoziazione di Pace, che ſeguirà dopo una tal Guerra, contro il Re di Sardegna, i diritti, che pretende avere ſopra le parti dello Stato di Milano, che queſto Re poſſiede; e ſalvo ancora a gli altri tre Contrattanti, in caſo, che aveſſero b ſogno d'intraprendere una ſomigliante Guerra contro il Re di Spagna, e contro il Re di Sardegna, di convenire, e determinare con Sua Mae-

Maeſtà Imperiale in favore di qual' altro Principe doverà diſporre allora della parte del Ducato di Monferrato, che il Re di Sardegna poſſiede attualmente, ad eſcluſione di queſto Re; e a qual' altro Principe, o a quali altri Principi doverà dare Lettere di Eſpettativa, che contengano l' Inveſtitura Eventuale degli Stati poſſeduti preſentemente dal Gran Duca di Toſcana, e dal Duca di Parma, e Piacenza, ad eſcluſione de i Figli della preſente Regina di Spagna, col conſenſo dell' Imperio. Ben inteſo, che giammai in veruno caſo nè Sua Maeſtà Imperiale, nè altro Principe della Caſa d' Auſtria, che poſſederà i Regni, Provincie, e Stati d' Italia, potranno appropriarſi i detti Stati di Toſcana, e di Parma.

Ratificazione Ceſarea.

AVendo Noi avuti rati, e grati, e univerſalmente approvati tutti, e ciaſcheduno di queſti antecedenti Articoli così conchiuſi, e firmati da i Plenipotenziarj in virtù di noſtro Ordine, non altrimenti, che il Trattato d' Alleanza, del quale ſi conſiderano parte, come in vigore delle preſenti gli approviamo, e ratifichiamo tutti, e ciaſcheduno di eſſi, promettendo in fede della noſtra parola Ceſarea, Reale, e Arci-Ducale, che oſſerveremo, e adempiremo i detti Articoli, e qualſivoglia di quelli inviolabilmente, e religioſamente. In fede di che abbiamo firmato il preſente Iſtrumento di Ratificazione di Noſtra propria Mano, e munito del Noſtro Sigillo.

Vienna 14. Settembre, l' Anno del Signore 1718. De i Noſtri Regni, &c.

(P)

Proteſta di Papa Innocenzo XIII. fatta ſolennemente in Cambray contro l' Inveſtitura Eventuale di Parma, e Piacenza; conforme viene riportata da Gio: Criſtiano Lünig nel Primo Tomo a carte 2337. del ſuo Codice Diplomatico d' Italia.

UBi primùm Sanctiſſimus Dominus Noſter Innocentius Divinâ Providentiâ Papa XIII. accepit, in Conventu, & Comitiis hac in Civitate Cameracenſi aperiendis generalem Concordiam inter Orthodoxos Principes ita componendam eſſe, ut per ſinceram reconciliationem, ſedatis acerbiſſimis diſſidiis, quibus illorum animi agitabantur, deſiderata tandem tranquillitas firmaretur, nullis nec precibus apud Deum, nec Officiis, & cohortationibus apud eoſdem Principes, conſilia hæc promovere, atque ad tam univerſæ Chriſtianæ Reipublicæ ſalutare opus, benedicente Domino, perficiendum, illos urgere unquam deſiit: Ea tamen Sanctitati Suæ mens, & fiducia fuit, ne quid nimirùm injuriæ, ac detrimenti, in ipſa optatiſſimæ licèt Concordiæ ſanctione, Catholicæ Religioni, atque Sedis Apoſtolicæ, & Eccleſiarum juribus inferretur: quibus jam tum ab initio ſui Pontificatus, tam per ſuos, apud præfatos Principes, Nuntios, quam per ſe ipſam, cum eorum Miniſtris Romæ commorantibus, opportunè proſpicere non prætermiſit.

At poſt longas moras, quæ publicam expectationem protrahebant, graviſſimum illi accidit diverſis ex partibus allatum nuntium, Cameracenſem iſtam Concordiam ea demùm

Ra-

ratione parari, ut veluti præcipua, ac, ut ajunt, præliminaris illam conciliandi conditio futura ſit eventualis Inveſtitura Ducatus Parmæ, & Placentiæ a Catholico Rege Philippo V. pro Regio Infante Carolo ejusdem Filio petenda, eique ab Imperatore Carolo VI. tanquam de Feudo Imperii concedenda: idque in Comitiis Ratisbonenſibus propoſitum, a Germaniæ Principibus per ſuos Adminiſtros ibi congregatos, confirmatum, atque approbatum fuiſſe; amplis verbis gratias agendo Imperatori, procura impenſa in amplificandis Imperii Juribus, *ut legitur in Capitulo Electorali dictato Ratisbonæ die 7. Menſis Decembris Anni ſuperioris* 1722. *& in Concluſo Principum, & Statuum Imperii.*

Quapropter cum dubitari poſſit, quod, ut ibi decretum, deliberatumque jam fuit, reipſa deveniatur ad conceſſionem dictæ eventualis Inveſtituræ ejusdem Ducatus Parmæ, & Placentiæ, qui nulla ratione ad Jura Imperii pertinet, ſed, ut omnibus notorium manifeſtumque eſt, non alterius, quam Sanctæ Sedis, ac Romani Pontificis directo, alto, & ſupremo Dominio ſubeſt: idcirco Sanctiſſimus Pater, ex credito ſibi divinitus Apoſtolici officii debito, tam apertæ Jurium Sedis Apoſtolicæ læſioni maturè occurrere volens, Illuſtriſſimo, & Reverendiſſimo Domino Bartholomæo Maſſei Athenarum Archiepiſcopo, ſuo, & ejusdem Sedis Apoſtolicæ in Galliarum Regno Nuntio Ordinario, utpote vicino ejus Miniſtro injunxit, ac ſpeciali mandato commiſit, ut juxta generales, & ampliſſimas facultates ipſi jam tributas per litteras in forma Brevis eidem directas ſub die 15. *Menſis Septembris Anno* 1722. *tanquam ejusdem Sanctitatis Suæ, ac Romanæ Eccleſiæ verus, & legitimus Procurator, Actor, & Negotiorum geſtor, vel per ſe ipſum, vel per alium ab eo huc mittendum (cui tamen nullum extrinſecum Miniſterii titulum communica-*

ri voluit) *Sedem præfatam a quibuſvis præjudiciis, quæ ei ex ejuſmodi Concordiæ tractatione, etiam illius exitu minime expectato, quomodolibet obvenire poſſent, quacumque opportuniori ratione, cura, & ſtudio præſervare, illæſamque, ac ſarctam tectam reddere, ac illa antevertere adniteretur.*

Ut igitur idem Illuſtriſſimus Athenarum Archiepiſcopus, vel ipſis etiam injuſtis dictæ Concordiæ initiis, quibus Apoſtolicæ Sedis jura adeò manifeſtè impetuntur, Pontificium diſſenſum, & improbationem opponeret, ac novis adhuc, & ſpecialibus a Sanctitate Sua per alias in ſimili forma Brevis die 16. Februarii præſentis Anni 1723. expeditas litteras, ad eum interim prolatis mandatis obtemperaret, me huc ablegavit, ut Sanctitatis ſuæ juſſa exequendo, Romanæ Eccleſiæ rationibus, legitimis remediis conſulerem, ne ullo unquam tempore Sanctæ Sedis acquieſcentia prætendi poſſit.

Licet autem, ut id pro officii mei ratione exequar, ejuſdem Sedis titulos, & jura, quorum ſolus Deus Judex eſt, hic proferre, & recenſere non debeam, minus verò operæ pretium ſit, quoad longiſſimè poteſt mens noſtra reſpiciendo ſpatia præteriti temporis, memoriam rerum recordari ultimam: id tamen non omittam, neminem videlicet latere, duobus, & ultra ab hinc ſæculis Romanam Eccleſiam dicti Ducatus ſupremo, alto, & directo Dominio pacificè potitam fuiſſe: nec minùs exploratum eſſe, Fel. Rec. Paulum III. eundem Ducatum in Feudum conceſſiſſe Petro Aloyſio, & Domui Farneſiæ, deſignatis perſonis ex dicta Domo, & Familia in ipſo ſucceſſuris, certiſque adpoſitis pactis, & conditionibus ab illis perpetuò adimplendis; cujus conceſſionis, ac Inveſtituræ lege ſemper, fideliterque hactenus ſervata, quoties poſſeſſorem Feudi deceſſiſſe contigit, ejuſdem Filius Primogenitus, tanquam Eccleſiæ Romanæ Feudatarius, publi-

blica legatione ſupplicans pro Inveſtituræ renovatione a Summo Pontifice pro tempore exiſtente illam obtinuit; omneſque demùm, tam nimirum modernus D. Parmæ, & Placentiæ Dux, quàm ejus in dicto Ducatu Prædeceſſores, palam, ac omnium oculis ſpectantibus, ſolemniter ſemper ſolverunt annuum Cenſum, tamquam perenne dicti ſupremi Dominii Sanctæ Sedis, & Vaſſallagii teſtimonium in originaria Inveſtitura Feudatario imperatum, atque præſcriptum. Quæ ſanè omnia cum probè nota eſſent, tum præceſſoribus Imperatoribus, Imperii tamen jura minimè obtendentibus, tum præcipue glorioſ. memoriæ Leopoldo; idem, dum Sanctæ memoriæ Innocentius XII. vehementer apud illum conqueſtus fuit, quod militares ejus Copiæ ingreſſæ eſſent dictionem Parmenſem, & Placentinam, Romanæ Eccleſiæ Feudum, facti hujus eam attulit excuſationem, nempè quod ipſe a Principis, & ſibi tam arctè conjuncti, & Sanctæ Sedis Vaſſallagio adſtricti Ditionibus certò abſtinuiſſet, niſi ſumma neceſſitas eum coëgiſſet ad milites in illas immittendos: Ut etiam Comite Philippo Maria Scotto dicti Domini Ducis Ablegato, ejus nomine poſcente compenſationem ingentium contributionum ab eodem ſubminiſtratarum, atque damnorum, quæ ob Cæſareum Militem in ſua ditione ad hyberna miſſum illata illi fuerant, prædictus Imperator profeſſus fuit, atque declaravit, adeò gravia incommoda D. Ducis Ditioni invexiſſe, non ex Vaſſallagii debito, ſed quia rerum, ac temporum conditio ipſum tametſi invitum ad id compulerat. Porrò ecquis neſcit fel. recor. Clementem PP. XI. ad ejusdem Ducatus defenſam & cuſtodiam inter noviſſimos Italici belli motus Romanæ Eccleſiæ Vexillum in illius Arcibus, ac Munitionibus explicaviſſe, atque Pontificium Præſidium collocaſſe: Cæſareis, & Fœderatorum Regum Exercitibus, ac Ducibus id ſpectantibus, nemine verò adverſus adeo conſtans,

ſtans, & publicum ſupremi Sanctæ Sedis Dominii exercitium reclamante.

In tanta itaque Jurium Sanctæ Romanæ Eccleſiæ perſpicuitate atque evidentia, quæ Religio, quæ juſtitiæ ratio pati poterit, ut cum adeò gravi illorum jactura, ac impendio, Jura Imperii, nova ac indebitè prorſus quæſita acceſſione ampliſicentur? Aut quæ pax inter Chriſtianos Principes coaleſcere poterit, quæ diù manſura ſit, ſi eadem auſpicanda violento ſpolio, quo Sancta Sedes, & Chriſti Vicarius tanta cum injuſtitia ſuarumque rationum detrimento deturbatur ſupremo, alto, ac directo Dominio dicti Ducatus, antiquiſſimis titulis plurium ſæculorum pacifica quaſi poſſeſſione, & gentium denique conſenſu conſtabilito? Quemadmodum igitur Sanctiſſimus Pater, quò tantam injuriam propulſaret, atque Romanæ Eccleſiæ jura vindicaret, & aſſereret, non defuit omnibus Paternis officiis, quibus tam per ſuas literas Apoſtolicas, quam per Nuntios ſuos, Catholicos Principes admoneret, atque ab injuſtis hac in re ſuſceptis conſiliis revocaret: ita ego reverenter, atque humiliter obſequendo menti Sanctitatis Suæ, ac utendo facultatibus ejusdem authoritate mihi, a præfato Illuſtriſſimo, ac Reverendiſſimo Nuntio attributis, ut demandatum Officium adimpleam, & ut plenius omnibus innoteſcat, & palam ſit, quod ipſe Summus Pontifex ejuſmodi præjudiciis non modo non aſſentitur, nec unquam aſſenſurus eſt, ſed illa expreſsè impugnat, reprobat, ac rejicit, prout etiam ejus Succeſſores certò impugnaturi, reprobaturi, & rejecturi ſemper erunt omnibus melioribus, modo, via, jure, cauſa, & forma, quibus pro ejusdem officii mei ratione poſſum, & debeo, in hoc publico Conventu, publicè, ſolemniterque declaro, atque proteſtor, nihil, quod pertinet ad Ducatum Parmæ, & Placentiæ, a quopiam in præjudicium tum directi Dominii, tum Jurium Sanctæ

ctæ Romanæ Eccleſiæ competentium innovari, ſtatui, vel diſponi poſſe, vel potuiſſe. Propterea quaſcumque Tractationes, Conventiones, Pacta, Diſpoſitiones, illarumque Confirmationes, & Approbationes, tam hic, quam in Comitiis Ratisbonenſibus, ac Capitulo, & Concluſo præfatis, ſive etiam alibi, & ubicumque, ſuper ejusdem Ducatus Eventuali Inveſtitura, Infeudatione, Conceſſione, Succeſſione, Poſſeſſione, & fruitione, magiſque ipſam Eventualem Inveſtituram, Infeudationem, ſeu Conceſſionem quibuſcumque verbis, clauſulis, & formulis tam directè, quam indirectè, tam principaliter, quam incidenter, ac alias quomodocumque, & quandocumque factas, ſeu, quod abſit, faciendas, omninò nullas, irritas, invalidas, inanes, nulliuſque roboris, ac momenti, cum omnibus inde ſecutis, & quandocumquè fortaſſe ſecuturis ab ipſo initio fuiſſe, eſſe, & perpetuò fore: illaque idcirco pro facultatibus mihi, ut ſupra, conceſſis, & munere quo fungor, ac nomine ſupradicto, omni meliori modo, quo poſſum, ac debeo, reprobo, reiicio, atque impugno, nec ex illis cuiquam aliquod jus, vel actionem, aut titulum, etiam coloratum, vel poſſidendi, aut præſcribendi cauſam, tametſi per immemorabile tempus, acquiſitam, vel acquiſitum fuiſſe, vel eſſe, aut quandocumque acquiri, vel competere poſſe, neque illa ſtatum ullum facere, vel feciſſe, vel in poſterum facere poſſe; ſed perinde ac ſi nunquam emanaſſent, aut emanarent, vel facta non fuiſſent, vel forent, pro non emanatis, & non factis perpetuo habenda eſſe: Ideoque eisdem nullo unquam tempore refragantibus, ſupremum, altum, & directum Dominium, & alia omnia quæcumque Sanctæ Sedis, & Romanæ Eccleſiæ jura ſuper prædicto Ducatu Parmæ, & Placentiæ, ſalva, integra, illæſa, inviolata fuiſſe, & eſſe, ac perpetuò fore, rurſus proteſtor, atque declaro.

Actum Cameraci die ... Menſis Martii Anno 1723.

Pro-

(Q)

Proteſta del Gran Duca di Toſcana Coſimo III. (come la riporta il Rouſſet nel Tomo IV. della ſua Raccolta) pubblicata nelle Corti dell' Europa contro la nuova Feudalità, e confermata dal preſente Gran Duca Gio: Gaſtone nel Congreſſo di Cambray contro l' Inveſtitura; e rinnovata in Firenze nel Meſe d' Agoſto 1731.

INfraſcriptus Miniſter Plenipotentiarius Regiæ Celſitudinis Magni Ducis Hetruriæ Joannis Gaſtonis Primi, infauſto nuncio obitus Sereniſſimi Magni Ducis Coſmi Tertii ejus dilectiſsimi Patris accepto, novum quoque à Regiá Celſitudine regnantis Sereniſsimi Magni Ducis Joannis Gaſtonis Primi Mandatum accepit, quo Sua Regia Celſitudo ipſam renovare jubet ac præcipit in hoc Cameracenſi Congreſſu Proteſtationem factam die 25. Menſis Octobris anno 1723. nomine prædicti Sereniſſimi Coſmi Tertii modò defuncti, atque Regiæ Suæ Celſitudinis tunc filii ejus Primogeniti, cujus Proteſtationis tenor eſt infraſcriptus.

Quum proximè elapſis annis publicam in lucem quædam Pacis Propoſitiones prodierint per Quadruplicis Fœderis tractantes Potentatus ſub die 2. menſis Auguſti anno 1718. ſubſcriptæ, & in earum quinta continerentur Articuli

Suc-

Succeſſionis in Statum Hetruriæ, poſt obitum Suæ Regiæ Celſitudinis, & Sereniſſimi Magni Principis ejus Filii abſque deſcendentibus maſculis, & quodam hactenus inſolito, & inaudito arbitrio infeudandi ſub Sacro Cæſareo Romano Imperio Dominium Florentinum, quumque deinceps publicatæ fuerint aliæ privatæ Conventiones, & Articuli inter prædictos Potentatus conventi, tanquam partes integrales antedictarum propoſitionum diei 2. Auguſti, & ſub eadem die ſubſcripti; quapropter ex parte Regiæ Suæ Celſitudinis remonſtratum fuit omnibus Aulis Regum, Principum, & Potentatuum in dictis Propoſitionibus, Articulis, & Conventionibus principaliter intervenientium, ſeu intereſſe habentium omne id, quod ſufficere, imo exuberare debuerat ad eos removendos a propoſito Dignitati ſupremæque Auctoritati Suæ Regiæ Celſitudinis tam injurio, & præterea ad bonum Pacis, quod erat in eorum mente, nihil profectò neceſſario, eo quod ſatis jam omnibus nota atque ſpectata erat rectiſſima mens Suæ Regiæ Celſitudinis, ac Sereniſſimi Magni Principis ejus Filii, conferendi omnes vires ſuas operi adeò ſalutari, dummodo eorum ſuprema poteſtas, & dignitas nihil detrimenti caperet, & majori ſuorum Subditorum bono, & felicitati conſuleretur: ſed quum de his, quæ contra a Suâ Regiâ Celſitudine monſtrata fuere, ut ſperare par erat, non fuerit habita ratio, imo aliis in Conventionibus Tractatibuſque peculiaribus inter eosdem tractantes Potentatus magis atque magis Sua Regia Celſitudo fuerit præjudiciis prægravata, coacta fuit ſolemniter per ſuos proteſtari Miniſtros (etſi ſemper reſpectu habito erga adeò Auguſtos Potentatus) apud omnes Aulas prædictas, ſe nunquam iſtis minimè tolerandis præjudiciis conſenſuram, & ſpecialiter ut alii, excepta Suâ Regiâ Celſitudine, & Sereniſſimo Magno Principe ejus Filio, de Succeſſione in Dominium Florentinum diſponerent, &

per

per conſequens annullaretur Actus ſolemnis Succeſſionis editus die 27. Novembris anni 1713. favore Sereniſſimæ Electricis Viduæ Palatinæ cum ſupremâ, atque pleniſſimâ auctoritate Magni Ducis, Magnique Principis unanimi conſenſu Senatus Florentini, & omnium Populorum acclamatione, qui ſolus atque unicus modus eſt, quo ejus Imperii Dominium juſtè, & legitimè in aliam Familiam poſt Familiæ regnantis extinctionem transferri fas eſt; & denique ſupradictum Dominium Florentinum cogeretur repente evadere Feudum Imperii Romano-Cæſarei, quamvis palam ac manifeſtè titulo ſummæ ac pleniſſimæ libertatis a Republica, ſua tempeſtate, & a regnante Familiâ uſque ad præſentem ætatem poſſeſſum fuerit, quando, ut ſupra dictum eſt, ad bonum Pacis nihilo neceſſarium erat hujus Dominii conditionem in talem formam convertere.

Poſtremò poſt hujus illuſtris Congreſſus aperitionem, non prætermiſit Sua Regia Celſitudo tum voce, tum ſcriptis Orbi univerſo perſpicuè palam facere ſuarum proteſtationum juſtitiam, & æquitatem, gravitatem offenſionis ſuæ inflictam Dignitati, & novum denique onus, quo ejus Populi gravantur, eâ fiduciâ fretus, ut ingentes Potentatus, qui huic negotio interfuerunt, ſeriò perpendentes propriâ eorum rectitudine ſingulari manifeſtam rationum evidentiam, ab anticipatis opinionibus reſipiſcentes, a quibus ſubrepti eſſe poterant, jus ſuum tandem tribuerent Suæ Regiæ Celſitudinis cauſæ, ſuorumque Populorum.

Sed quoniam, quamvis jura Suæ Regiæ Celſitudinis hac in re ſint perſpicua, evidentia, & ſine ullâ conteſtatione, nec per eam ſteterit, quo minus proponerentur in conſpectu Miniſtrorum præſentem Congreſſum conficientium, illis prævaluit ſtudium ſuſtinendi præmemoratam quintam Propoſitionem, etiam expoliandi adverſus omnes Divinas humanaſque leges, proprium, unicum, & abſolutum Domi-

minum, dispositione ejus rei, quam ille dumtaxat agnoscit a Deo, & frustrando justas deliberationes, ab eo interim jam perfectas pro Serenissimâ Electrice Palatinâ ultima Principissa sui sanguinis, sua unica dilectissimaque filia, & subiiciendo duræ Vassallagii conditioni Statum, Populumque liberum, atque innocuum, quemque adeò non solùm omnes Nationes, verùm etiam iidem tractantes Potentatus in supradictis Propositionibus fatentur fuisse hactenus, & nunc esse in plenâ possessione libertatis, & omnimodæ independentiæ.

Quamobrem supradictus Ablegatus, & Plenipotentiarius, proprio ne desit officio, aut ea, quæ ad hunc peculiarem effectum in mandatis accepit, prætermittat, scilicet conservandi, tum in præsentiâ, tum in futurum, immunia atque exempta ab omni præjudicio jura & supremam potestatem Suæ Regiæ Celsitudinis, & Dominii Florentini, quod eveniret, si propositæ Conditiones omnium, sive alicujus prædictorum Articulorum ad exitum perducerentur, necessariò protestari debet solemniter, quemadmodum re ipsâ coram hoc illustri Cameracensi Congressu nomine Suæ Regiæ Celsitudinis, & Serenissimi Magni Principis filii sui omni meliori, validiori, solemniori, & efficaciori modo protestatur contra pluries memoratas Propositiones, & quoscunque alios Articulos, qui partem conficiunt ipsarum Propositionum quoad dumtaxat id quod spectat ad quamlibet dispositionem circa Successionem in Dominium Florentinum, & Feudalitatem, cui quis illud subjicere cogitaret, tanquam factum id, & confectum, non solùm absque participatione, & consensu Suæ Regiæ Celsitudinis, & Serenissimi Magni Principis filii sui, ad quos unicè, & non ad alios pertinet istiusmodi dispositio, verùm etiam ipsis Regiâ Celsitudine, & Serenissimo Filio expressè & positivè contradicentibus, resistentibusque, tum propter seipsos,

ſos, tum propter id, quod æquè ſibi cordi eſt, ſpectans ad Sereniſſimam Electricem Palatinam, proprioſque Subditos, ita ut quod confectum fuerit in dictis Propoſitionibus ſuper his rerum Articulis, aut eorum aliquo ſemper irritum nullumque habeatur, ac ſi nunquam factum fuiſſet, nec ullo unquam tempore illius vi quæri poſſit legitima poſſeſſio, nec jus, nec ratio ulla cuilibet in præjudicium liberæ, & abſolutæ Poteſtatis, quam habet Sua Regia Celſitudo, & Sereniſſimus Magnus Princeps Filius ejus diſponendi de Dominio Florentino, & in præjudicium legitimæ creationis, & actus Electionis præmemoratæ Sereniſſimæ Electricis ad ejusdem Dominii Succeſſionem, & in præjudicium omnimodæ independentiæ dicti Dominii Florentini ab aliis quibuſcumque terrarum orbis Potentatibus: declarante, & proteſtante ſæpè dicto Ablegato, & Plenipotentiario pro parte, & nomine prædictarum Celſitudinum, ipſas, aut quamlibet earum non acquieſcentiam, non conſenſum ullum perpetuò præſtituras ſuper eo, quod ſtabilitum remaneret circa ea, quæ ſuperius expoſita ſunt in eisdem Propoſitionibus & Conventionibus, & Articulis, & in omnibus, & in ſingulis dictarum Propoſitionum, Conventionum, & Articulorum, acceptionibus, approbationibus, & confirmationibus quibuſcunque hactenus factis, aut (quod abſit) ſi quæ in Congreſſu prædicto, & in quocunque Pacificationis Tractatu inde conſecuturo in poſterum fierent ab omnibus, & quibuſcunque, qui non habuere nec, potuerunt, nec poſſunt, & nunquam poterunt ullam habere quantumvis minimam facultatem, auctoritatemque ea faciendi, & quod exinde a Regiâ Suâ Celſitudine, & a Senatu Populoque Florentino reputatum, & pro nullo habitum in perpetuum erit, tanquam contrarium omnibus Legibus, & rationibus, omne id quod relativè ad prædictas Propoſitiones, Conventiones, & Articu-

ticulos, aut in ipſorum, vel alicujus eorum executionem ullo unquam tempore attentaretur.

Actum Cameraci die vigeſimá quintá menſis Octobris, Anno ſalutis milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo tertio.

Subſcriptum eſt

Nereus Marchio Corſini.

Quapropter in talis Mandati executionem cum præſertim Auguſtiſſimus Romanorum Imperator libertatem Dominii Florentini oppugnare tentaverit expeditione Inveſtituræ favore Sereniſſimi Principis Caroli Hiſpaniarum Infantis conceſſæ, atque in hoc Congreſſu Cameracenſi conſignatæ, idem Miniſter Plenipotentiarius proteſtatus eſt, ac proteſtatur, quidquid in dictá Proteſtatione jam peractá, & exhibitá, continetur, idque, quatenus opus fuerit, iterum confirmavit, atque confirmat conſtanti animi deliberatione ac propoſito, nunquam a dictá Proteſtatione recedendi; declarans inſuper ſe proteſtari, prout proteſtatur nomine Regiæ Celſitudinis contra omnes Actus, Conventiones, Articulos, & Tractatus, qui tam publicè, quàm ſecretò poſt talem Proteſtationem in hoc Congreſſu, ſive alio in loco, & qualibet in Aulá confecti fuerint, vel in poſterum fierent aut fieri poſſint, ſine ejus conſenſu, & contra ejus animum expoſitum memoratá Proteſtatione, quam voluit, ac vult firmam conſiſtere, & quoties oportuerit toties reiteratam cenſeri, adverſus omnem Actum, Conventionem, Articulum ſeu Tractatum, qui futuri: quibuſcunque temporibus fieret aut latueretur.

Nereus Marchio Corſini.

1653

Digitized by Google

ALLEGRI
LABORAT
RESTAURO
LIBRI
PARMA